



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 577

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 19 maggio 2016

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni riunite

11<sup>a</sup> (Lavoro) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . Pag. 6

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 7

*Plenaria* . . . . . » 7

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 161

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)* . . . . . » 170

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 171

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)* . . . . . » 184

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 185

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 187

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 191

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (MpA); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

7 <sup>a</sup> - Istruzione:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 259)</i> . . . . .	Pag. 200
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 201

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:	
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 212
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	» 220
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 221
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Comitato infiltrazioni mafiose</i> . . . . .	» 227
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 228
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 229
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 230
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 231

---



**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

della Camera dei deputati

Giovedì 19 maggio 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera*  
**REALACCI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**COMMISSIONI 11<sup>a</sup> e Comitato Italiani all'estero  
RIUNITI**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

**Comitato per le questioni degli italiani all'estero**

Giovedì 19 maggio 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione  
SACCONI*

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25*

*SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO OPERANTI  
ALL'ESTERO*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 maggio 2016

### **Sottocommissione per i pareri**

**151<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della Commissione*  
**FINOCCHIARO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

### **Plenaria**

**396<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

(1522) *ORELLANA e BATTISTA. – Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici*

(281) *MARINELLO ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali*

(358) *RANUCCI. – Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali*

(643) *NENCINI ed altri. – Disciplina della rappresentanza di interessi*

(806) *D'AMBROSIO LETTIERI. – Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari*

(992) *MANCONI e ICHINO. – Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali*

(1191) *MILO ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari*

(1497) *Isabella DE MONTE ed altri. – Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi*

(1632) *Laura PUPPATO ed altri. – Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi*

(1782) *VERDUCCI ed altri. – Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*

– e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile 2015.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 1522, adottato quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (n. 293)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) sottolinea l'opportunità di valutare alcuni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato sullo schema



di decreto legislativo in esame, per inserirli eventualmente come condizioni nella proposta di parere.

Innanzitutto, con riferimento all'esercizio della delega, si sollecita una semplificazione sostanziale, oltre che procedurale, in materia di conferenza dei servizi, attraverso politiche pubbliche che contemperino la pluralità di interessi pubblici meritevoli di tutela. A tal fine, sarebbe opportuna una valorizzazione del fattore umano, finalizzata ad accrescere la capacità di gestione del procedimento da parte degli amministratori, anche attraverso uno specifico piano di formazione, che riguardi in particolare le potenzialità dei nuovi strumenti. Occorrerà certamente monitorare le prassi applicative sul funzionamento delle conferenze dei servizi, in sede di implementazione della riforma: a tal fine, si potrebbe istituire una specifica cabina di regia presso il Dipartimento della pubblica amministrazione.

Dopo aver segnalato la necessità di prevedere anche il caso del dissenso non superabile, qualora emergano elementi preclusivi alla realizzazione di un progetto, per esempio con riferimento al piano paesaggistico, ricorda i rilievi critici del Consiglio di Stato sulla disciplina della conferenza di servizi in materia di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Infatti, lo schema del nuovo codice degli appalti pubblici mira a superare la normativa speciale in tema di grandi opere anche per quanto riguarda le procedure di VIA.

Ritiene opportuno precisare quale sia l'organo competente a designare il rappresentante delle amministrazioni statali per gli uffici periferici e come si debba valutare una sua eventuale posizione minoritaria all'interno della conferenza dei servizi.

Quanto alla clausola generale di coordinamento, di cui all'articolo 8, occorrerebbe consentire in ogni caso l'applicazione delle discipline legislative dettate dalle Regioni nelle materie di propria competenza e finalizzate a garantire ulteriori livelli di tutela.

Infine, si dovrebbe precisare il termine entro il quale le amministrazioni sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento» (COM (2016) 165 definitivo) (n. 117)**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Prossime fasi operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione» (COM (2016) 166 definitivo) (n. 118)**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa» (COM (2016) 197 definitivo) (n. 128)**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 165, con il quale la Commissione ottempera all'obbligo di riferire in merito all'attuazione delle misure per la ricollocazione e il reinsediamento dei migranti dagli Stati membri sottoposti a una pressione estrema verso altri Stati membri dell'Unione europea.

In conformità alle due decisioni sulla ricollocazione, assunte nel settembre 2015 dal Consiglio, gli Stati membri hanno l'obbligo di ricollocare dall'Italia e dalla Grecia il numero di persone ad essi assegnate, in un periodo di due anni. Tuttavia, a causa della eccessiva pressione migratoria, l'Austria beneficia della sospensione di un anno per quanto concerne la ricollocazione del 30 per cento dei richiedenti assegnati, mentre una proposta di analogo tenore relativa alla Svezia è ancora in fase di discussione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

La ricollocazione ha subito una notevole accelerazione nelle prime settimane di marzo, ma questo non è ancora sufficiente per risolvere la situazione di emergenza, soprattutto in Grecia. Si segnala, inoltre, che nelle prime settimane di marzo il numero di richiedenti è notevolmente aumentato, anche in conseguenza delle restrizioni imposte alla frontiera tra la Grecia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e dei maggiori sforzi per la divulgazione delle informazioni sul meccanismo di ricollocazione.

Sebbene le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione prevedano il trattamento prioritario dei casi di richiedenti vulnerabili, il numero di minori non accompagnati ricollocati rimane molto limitato soprattutto a causa della riluttanza degli Stati membri e della mancanza di procedure specifiche in Italia e in Grecia.

La Commissione ha inviato, in data 10 febbraio, lettere amministrative agli Stati membri di ricollocazione per chiedere una più rapida attuazione delle decisioni del Consiglio e affrontare alcune delle difficoltà individuate. Inoltre, ha inviato lettere simili all'Italia e alla Grecia fornendo raccomandazioni volte a migliorare e ad accelerare la procedura di ricollocazione. La Commissione ha anche avviato procedure di infrazione contro l'Italia e la Grecia sull'attuazione del regolamento Eurodac e contro la Grecia in relazione alla direttiva accoglienza.

Come previsto nel quadro del meccanismo di ricollocazione, è fornita assistenza finanziaria, tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), sia all'Italia e alla Grecia, sia agli Stati membri di ricollocazione. Inoltre, è stata istituita una *task force* per fornire ai migranti informazioni adeguate. Anche l'Agenzia europea di sostegno per l'asilo sta collaborando, attraverso la mobilitazione di un numero rilevante di esperti e squadre mobili, per agevolare la procedura di ricollocazione in tutte le sue fasi.

Per quanto riguarda il programma di reinsediamento, fino al 15 marzo 2016, sono state reinsediate 4.555 persone – sui 22.504 sfollati provenienti da Paesi extra Unione europea in evidente bisogno di protezione internazionale – in Austria, Belgio, Repubblica ceca, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. Anche questo programma beneficia di finanziamenti europei. Si ricorda che gli impegni sottoscritti dagli Stati membri nel quadro del programma di reinsediamento sono stati assunti su base volontaria, quindi mancano norme e procedure comuni.

In conclusione, la Commissione evidenzia la necessità di accelerare il ritmo di ricollocazione per rispondere in modo efficace alla situazione umanitaria di emergenza.

Riferisce, quindi, sull'atto comunitario n. 166, recante la comunicazione della Commissione in merito alla cooperazione tra Unione europea e Turchia nella gestione della crisi migratoria.

Sottolinea, a tale proposito, che l'attuazione del piano comune sarà implementata secondo sei linee guida. Innanzitutto, occorre rimpatriare i nuovi migranti irregolari e richiedenti asilo dalla Grecia in Turchia, nel rispetto del diritto europeo e internazionale. È stato stabilito, poi, di procedere al reinsediamento dalla Turchia negli Stati membri di un numero di siriani pari a quello dei siriani riammessi in Turchia dalle isole greche, nel quadro degli impegni esistenti, al fine di ridurre il numero di attraversamenti irregolari nel Mar Egeo.

Inoltre, è stata riconosciuta la necessità di accelerare l'erogazione dei fondi per l'assistenza umanitaria dei rifugiati in Turchia, nonché i tempi per la liberalizzazione dei visti, in considerazione della soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi entro la fine di giugno 2016, purché le autorità turche adottino le misure giuridiche e amministrative necessarie.

Sono in corso i lavori di preparazione della decisione in merito all'apertura dei nuovi negoziati di adesione dell'Unione europea, nelle seguenti materie: energia; sistema giudiziario e diritti fondamentali; giustizia, libertà e sicurezza; istruzione e cultura; politica estera, di sicurezza e di difesa.

Si sottolinea poi l'esigenza di una intensificazione della cooperazione tra Unione europea e Turchia per migliorare le condizioni umanitarie dei rifugiati siriani bloccati alla frontiera turca. A tal fine, gli Stati membri saranno chiamati a fornire supporto sotto forma di personale e ad assumere impegni in materia di reinsediamento.

Riferisce, infine, sull'atto comunitario n. 197, che reca la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 aprile scorso, sulle iniziative da assumere – insieme alle altre misure adottate a seguito dell'agenda europea sulla migrazione – per rendere la politica di asilo europea più umana, equa ed efficace, e per gestire meglio la migrazione regolare. Infatti, l'arrivo incontrollato su larga scala di migranti e richiedenti asilo nel 2015 ha messo in crisi non solo i sistemi di asilo di molti Stati membri, ma anche il sistema europeo comune di

asilo nel suo insieme, evidenziando altresì carenze nell'attuazione del cosiddetto «sistema Dublino».

Infatti, il regolamento Dublino stabilisce che lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è quello in cui si è verificato l'ingresso irregolare. Tuttavia, la capacità di controllare efficacemente gli afflussi irregolari alle frontiere esterne dipende in una certa misura dalla cooperazione con i Paesi terzi. Inoltre, l'esperienza degli ultimi anni ha mostrato che, specialmente in situazioni di afflussi massicci lungo specifiche rotte migratorie, l'attuale sistema assegna la competenza giuridica della grande maggioranza dei richiedenti asilo a un numero limitato di Stati membri. Tale situazione metterebbe alla prova le capacità di qualsiasi Stato membro. Inoltre, i migranti rifiutano spesso di presentare domanda di asilo o di adempiere gli obblighi di identificazione nel primo Stato membro di arrivo e in seguito si trasferiscono nello Stato in cui intendono stabilirsi. A causa di questi movimenti secondari, quindi, molte domande di asilo sono presentate in Stati membri che non sono quelli in cui si trovano i punti di primo ingresso, situazione che a sua volta ha indotto vari Stati membri a ripristinare controlli alle frontiere interne per gestire gli afflussi.

Il sistema europeo comune di asilo è caratterizzato anche da differenze nel trattamento dei richiedenti asilo da uno Stato membro all'altro, in particolare per quanto riguarda la durata delle procedure di asilo o le condizioni di accoglienza, e sul riconoscimento dello *status* di rifugiato, che spetta a coloro che fuggono da persecuzioni, o di protezione sussidiaria, che spetta a chi fugge dal rischio di subire danni gravi, anche in caso di conflitti armati. Tali divergenze, oltre alle differenze in termini di durata dei permessi di soggiorno e di accesso all'assistenza sociale e al ricongiungimento familiare, hanno incoraggiato movimenti secondari.

In questo contesto, la Commissione ritiene che il sistema europeo comune di asilo debba essere sostanzialmente migliorato in cinque settori prioritari.

In primo luogo, è necessario stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo; a tal fine, la Commissione proporrà di modificare il regolamento Dublino, oppure di completarlo con un meccanismo correttivo per una distribuzione più equa.

In secondo luogo, occorre rafforzare il sistema Eurodac per favorire la lotta contro la migrazione irregolare, ampliandone la portata al di là dell'asilo.

È altresì indispensabile ottenere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'Unione europea, in modo da garantire una parità di trattamento nell'ambito dell'Unione. A tal fine, la Commissione proporrà un nuovo regolamento che istituisca una procedura di asilo unica comune, in sostituzione della direttiva «procedure», un nuovo regolamento «qualifiche» e modifiche mirate della direttiva «accoglienza».

Con l'obiettivo di prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione, la Commissione inserirà misure procedurali rafforzate, per scoraggiare e sanzionare gli spostamenti irregolari verso altri Stati membri.

Infine, la Commissione proporrà di modificare il mandato dell'Agenzia europea di sostegno per l'asilo (EASO), in modo che possa svolgere un ruolo operativo rafforzato, predisponendo risorse finanziarie e mezzi giuridici sufficienti a questo scopo.

Una gestione intelligente della migrazione, tuttavia, richiede non solo una politica rigorosa per contrastare i flussi irregolari tutelando al contempo le persone bisognose di protezione, ma anche una politica proattiva per individuare vie di accesso sostenibili, trasparenti e accessibili. In linea con l'agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'Unione dovrebbe avere la capacità di attrarre le migliori competenze per affrontare le sfide demografiche e le carenze di capacità specifiche, contribuendo in tal modo alla crescita economica e alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Inoltre, al fine di favorire l'integrazione effettiva dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti legalmente nell'Unione, la Commissione intende proporre un piano d'azione con riferimento, in particolare, ai settori dell'istruzione e del mercato del lavoro, compresa l'imprenditoria, dell'inclusione sociale e della non discriminazione, allo scopo di aiutare gli Stati membri, con un'indicazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione.

Infine, l'Unione europea dovrà rafforzare la cooperazione con i principali Paesi terzi di origine per garantire una gestione della migrazione e della mobilità migliore e più completa.

Il senatore CRIMI (*M5S*) esprime considerazioni critiche sui documenti in titolo, in quanto – a suo avviso – si prevedono impegni piuttosto generici, in particolare con riferimento alla ricollocazione dei migranti.

Ritiene non condivisibile la previsione del reinsediamento dalla Turchia negli Stati membri di un numero di siriani pari a quello dei siriani riammessi in Turchia dalle isole greche, come prevede una delle comunicazioni all'esame. A suo avviso, infatti, si dovrebbe considerare lo *status* dei migranti e la particolare situazione di vulnerabilità dei soggetti coinvolti.

Il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) sottolinea la mancanza di tempestività delle comunicazioni e degli atti dell'Unione europea, che risultano già superati, per esempio, dalla ipotesi – recentemente avanzata – di costruire *hotspot* galleggianti, in quanto i quattro realizzati dall'Italia risulterebbero già insufficienti. A tale proposito, sarebbe auspicabile chiarire se si intenda adibirli a strutture di detenzione per l'espulsione di massa.

Inoltre, a fronte della prevista soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini turchi, non può essere sottovalutato il recente allarme dell'Europol, che prefigura possibili minacce alla sicurezza dell'Europa a causa

di ingressi incontrollati. Infatti, è nota la questione della falsificazione dei passaporti ad opera di organizzazioni criminali turche anche di stampo mafioso.

Ritiene ampiamente criticabile anche l'accordo stipulato tra Unione europea e Turchia, per fronteggiare l'emergenza migratoria. Infatti, ci si è resi conto tardivamente della indisponibilità del *Premier* turco a modificare la legge antiterrorismo. Inoltre, tale accordo contrasta con alcune norme comunitarie, ad esempio quelle previste dalla direttiva 2013/32/UE sulla ammissibilità della domanda di protezione internazionale attraverso un colloquio personale con il richiedente e sulla sua dichiarazione di infondatezza, qualora il Paese di origine del richiedente sia considerato sicuro. In realtà, la Turchia non offre la possibilità di ottenere lo *status* di rifugiato e di richiedere la protezione internazionale secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra.

Il sottosegretario MANZIONE ritiene non condivisibili le critiche circa la genericità delle comunicazioni della Commissione europea. Concorde, invece, sulla scelta di un approccio più prudente nella individuazione di impegni specifici a carico degli Stati membri, per evitare che questi siano successivamente disattesi.

Precisa che l'accordo con la Turchia è stato stipulato sul presupposto che sia un Paese sicuro. Il meccanismo di reinsediamento dalla Turchia negli Stati membri di un numero di siriani pari a quello dei siriani riammessi in Turchia dalle isole greche si è rivelato efficace: il rischio di un respingimento in Turchia ha avuto un effetto dissuasivo e determinato una drastica riduzione degli sbarchi in Grecia. In ogni caso, ricorda che anche in Giordania, Libano e Libia è presente un elevato numero di sfollati, le cui condizioni dovrebbero destare altrettanta preoccupazione.

Con riferimento agli *hotspot* galleggianti, la proposta del Ministro dell'interno è valutata con attenzione dalla Commissione e probabilmente domani sarà discussa nell'ambito della riunione del Consiglio giustizia e affari interni.

In ogni caso, per garantire la funzionalità del sistema di accoglienza dei migranti, sarebbe necessaria una contestuale modifica del regolamento Dublino, al fine di accelerare il processo di ricollocazione. Questo, tuttavia, è ostacolato anche dal pericolo di attentati terroristici, in quanto la necessità di fornire informazioni molto dettagliate è suscettibile di rallentare la procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato e la successiva ricollocazione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) considera preoccupante la drastica riduzione di arrivi di persone che richiedono asilo, soprattutto perché restano ignote le cause che hanno determinato la diminuzione del flusso migratorio.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, manifesta particolare preoccupazione per la sorte dei cittadini siriani, in particolare per quelli

di etnia curda. Infatti, sembra incomprensibile il motivo della diminuzione degli arrivi, dopo la stipula dell'accordo con la Turchia, soprattutto in considerazione della elevata percentuale di accoglimento delle domande di asilo avanzate appunto da siriani. A tale proposito, è auspicabile un attento monitoraggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1522

### ordini del giorno

#### G/1522/1/1

PARENTE, LANZILLOTTA, SAGGESE, BIGNAMI, CARIDI, CIOFFI, COCIANCICH, CRIMI, GATTI, LO GIUDICE, MARAN, MUCCHETTI, PEPE, PIGNEDOLI, SPILABOTTE, VACCARI

Il Senato

premessò che:

il disegno di legge «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici» regola le attività di rappresentanza degli interessi in del Parlamento;

l'intento del legislatore è quindi quello di colmare un evidente vuoto normativo e predisporre una disciplina che regoli il rapporto fra Parlamento e chi svolge attività di rappresentanza di interessi;

in tale prospettiva, e anche al fine di scongiurare eventuali conflitti di interesse nell'attività di rappresentanza di interessi che si svolge in Parlamento, è necessario regolamentare altresì la figura del collaboratore parlamentare, categoria di «addetti alla politica» che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi;

la regolamentazione di tutte le figure che lavorano all'interno del Parlamento dovrebbe essere una priorità per il legislatore, ragion per cui è doveroso segnalare che tutt'ora mancano disposizioni volte a regolare anche il rapporto tra i parlamentari e i loro collaboratori e tra collaboratori e rappresentanti degli interessi in genere;

considerato che:

il collaboratore parlamentare è colei o colui che presta il proprio servizio intellettuale per lo svolgimento di specifiche mansioni all'interno delle segreterie dei singoli eletti in Parlamento. Secondo l'indagine svolta dall'Istituto di ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), nel recente rapporto 2014 dedicato al «Personale addetto alla politica», non è possibile esimersi dal considerare i collaboratori parlamentari quali «fusi-bili del sistema: in assenza, la macchina politica si ferma»;

nell'intento di definire la figura del collaboratore, nel corso della XVI legislatura, è stato approvato dalla Camera dei deputati, e trasmesso al Senato della Repubblica il 4 ottobre 2012, la proposta di legge C. n.



5382, concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori. Tuttavia, la [me anticipata della legislatura non ha permesso la discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge richiamato da parte del Senato della Repubblica;

inoltre, nelle scorse legislature, gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a introdurre alcune disposizioni relative ,ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;

tali importanti misure non sono suscettibili di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, mancano un modello contrattuale di riferimento per il parlamentare, una relazione ponderata fra l'incarico ricoperto dal collaboratore, il numero di ore lavorate e la retribuzione, nonché elementi di trasparenza ed efficienza nella gestione dell'attività di assistenza al lavoro parlamentare;

la positiva e importante introduzione dell'obbligo del parlamentare di depositare, presso gli Uffici competenti dell'amministrazione di riferimento, il contratto del proprio collaboratore, non ha inciso sul ricorso a contratti di lavoro atipici – in particolare partite iva e collaborazioni a progetto – che rimane ancora diffuso nonostante il rapporto di lavoro abbia, molto. spesso, caratteristiche di natura subordinata;

valutato che:

il perdurare dell'assenza di una regolamentazione della professione del collaboratore parlamentare incide negativamente sulla certezza di diritti e doveri previsti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, il Parlamento, e in un momento storico in cui chiara è la volontà di razionalizzare e rendere trasparenti i cosiddetti «costi della politica», nonché adottare riforme a livello costituzionale, regolamentare e legislativo anche relativamente agli aspetti concernenti il rapporto tra le Camere e le diverse figure professionali che ivi offrono competenze e servizi;

impegna il Governo:

per quanto di competenza e fermo restando il principio di autodichia delle Camere, ad intraprendere ogni iniziativa utile al [me di introdurre tempestivamente una disciplina del rapporto tra parlamentare e collaboratore, tenuto conto delle esigenze di bilancio interno del Parlamento e avvalendosi delle soluzioni individuate dai principali paesi europei e dal Parlamento europeo.

---

**G/1522/2/1**

PARENTE, LANZILLOTTA, SAGGESE, BIGNAMI, CARIDI, CIOFFI, COCIANCICH, CRIMI, GATTI, LO GIUDICE, MARAN, MUCCHETTI, PEPE, PIGNEDOLI, SPILABOTTE, VACCARI

Il Senato

premessi che:

il disegno di legge «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici» regola le attività di rappresentanza degli interessi in del Parlamento;

l'intento del legislatore è quindi quello di colmare un evidente vuoto normativo e predisporre una disciplina che regoli il rapporto fra Parlamento e chi svolge attività di rappresentanza di interessi;

in tale prospettiva, e anche al fine di scongiurare eventuali conflitti di interesse nell'attività di rappresentanza di interessi che si svolge in Parlamento, è necessario regolamentare altresì la figura del collaboratore parlamentare, categoria di «addetti alla politica» che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi;

la regolamentazione di tutte le figure che lavorano all'interno del Parlamento dovrebbe essere una priorità per il legislatore, ragion per cui è doveroso segnalare che tutt'ora mancano disposizioni volte a regolare anche il rapporto tra i parlamentari e i loro collaboratori e tra collaboratori e rappresentanti degli interessi in genere;

considerato che:

il collaboratore parlamentare è colei o colui che presta il proprio servizio intellettuale per lo svolgimento di specifiche mansioni all'interno delle segreterie dei singoli eletti in Parlamento. Secondo l'indagine svolta dall'Istituto di ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), nel recente rapporto 2014 dedicato al «Personale addetto alla politica», non è possibile esimersi dal considerare i collaboratori parlamentari quali «fusi-bili del sistema: in assenza, la macchina politica si ferma»;

nell'intento di definire la figura del collaboratore, nel corso della XVI legislatura, è stato approvato dalla Camera dei deputati, e trasmesso al Senato della Repubblica il 4 ottobre 2012, la proposta di legge C. n. 5382, concernente la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento ed i loro collaboratori. Tuttavia, la fine anticipata della legislatura non ha permesso la discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge richiamato da parte del Senato della Repubblica;

inoltre, nelle scorse legislature, gli organi competenti di Camera e Senato hanno provveduto a introdurre alcune disposizioni relative ai rapporti che intercorrono tra i parlamentari e i loro collaboratori;

tali importanti misure non sono suscettibili di colmare l'enorme vuoto regolamentare nei confronti della figura del collaboratore parlamentare. Ad oggi, infatti, mancano un modello contrattuale di riferimento per il parlamentare, una relazione ponderata fra l'incarico ricoperto dal colla-

boratore, il numero di ore lavorate e la retribuzione, nonché elementi di trasparenza ed efficienza nella gestione dell'attività di assistenza al lavoro parlamentare;

la positiva e importante introduzione dell'obbligo del parlamentare di depositare, presso gli Uffici competenti dell'amministrazione di riferimento, il contratto del proprio collaboratore, non ha inciso

sul ricorso a contratti di lavoro atipici – in particolare partite iva e collaborazioni progetto – che rimane ancora diffuso. nonostante il rapporto di lavoro abbia, molto spesso, caratteristiche di natura subordinata;

valutato che:

il perdurare dell'assenza di una regolamentazione della professione del collaboratore parlamentare incide negativamente sulla certezza di diritti e doveri previsti dalla legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, il Parlamento, e in un momento storico in cui chiara è la volontà di razionalizzare e rendere trasparenti i cosiddetti «costi della politica», nonché adottare riforme a livello costituzionale, regolamentare e legislativo anche relativamente agli aspetti concernenti il rapporto tra le Camere e le diverse figure professionali che ivi offrono competenze e servizi;

impegna il Governo:

per quanto di competenza e fermo restando il principio di autodichia delle Camere, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di introdurre tempestivamente una disciplina del rapporto tra parlamentare e collaboratore tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori è fondato sull'accordo delle parti, ha natura fiduciaria e subordinata e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile;

*b)* salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui alla lettera *a)* hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, non possono stipulare contratti di lavoro con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado;

*c)* i rapporti di lavoro non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

*d)* gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro,

nei limiti delle somme destinate a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata l'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

---

### emendamenti

#### Art. 1.

#### 1.6

BRUNI

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Istituzione del registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche di governo)*

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi giuridicamente rilevanti nei confronti dei decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte.

2. Con accordo interistituzionale degli Organi Costituzionali o di rilevanza Costituzionale della Repubblica Italiana, sentite le organizzazioni di settore, comparativamente più rappresentative a livello nazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le risorse e i mezzi disponibili a legislazione vigente, il registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche di governo.

3. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri si svolge nel rispetto dei principi generali costituzionalmente tutelati e in particolare dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

4. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolge nel rispetto del diritto dei deputati al Parlamento Italiano e al Parlamento europeo di esercitare il loro mandato parlamentare senza restrizioni.

5. La gestione del registro, da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, non incide sulle competenze o prerogative degli Organi di cui al comma 2, né condiziona i loro rispettivi poteri organizzativi.

6. Gli Organi di cui al comma 2 si adoperano per trattare in maniera analoga tutti gli operatori che esercitano attività analoghe e per garantire condizioni paritarie nella registrazione di organizzazioni e liberi professionisti svolgenti attività di concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche di Governo.

7. Il registro è strutturato nel modo seguente:

a) disposizioni sull'ambito di applicazione del registro, sulle attività contemplate dal registro, sulle definizioni, sugli incentivi e sulle esenzioni;

b) categorie di registrazione;

c) informazioni richieste a coloro che intendono registrarsi, compresi gli obblighi in materia di informazione finanziaria;

d) codice di condotta;

e) meccanismi di segnalazione e reclamo e provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta, comprese le procedure relative alle segnalazioni e all'istruzione e al trattamento dei reclami;

f) orientamenti in materia di attuazione recanti informazioni pratiche per coloro che intendono registrarsi.

g) entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione di esperti formata dai rappresentanti degli Organi di cui al comma 2, sentite le organizzazioni di settore comparativamente più rappresentative, stabilisce quanto alle precedenti lettere da a) a f).

8. Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività, diverse da quelle di cui ai commi 13, 16 e 17, svolte allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni della Repubblica; a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati — ad esempio l'esternalizzazione, i media, i contratti con intermediari specializzati, i centri studi (*think-tanks*), le piattaforme, i forum, le campagne e le iniziative adottate a livello locale.

9. Ai fini della presente legge, per «influenza diretta» si intende l'influenza esercitata mediante contatto diretto o comunicazione diretta con le istituzioni della Repubblica o altra azione che faccia seguito a tali attività, mentre per «influenza indiretta» si intende l'influenza mediante il ricorso a vettori intermedi come i media, l'opinione pubblica, oppure conferenze o avvenimenti sociali mirati alle istituzioni della Repubblica.

In particolare, dette attività comprendono:

- i contatti con i membri e i loro assistenti, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni della Repubblica;
- la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi;
- l'organizzazione di manifestazioni, riunioni, attività promozionali, conferenze o avvenimenti sociali, cui siano stati invitati membri e loro assistenti, funzionari o altri agenti delle istituzioni della Repubblica; nonché
- i contributi volontari e la partecipazione a consultazioni o audizioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici della Repubblica ovvero ad altre consultazioni pubbliche.

10. Sono chiamati registrarsi, a prescindere dal loro stato giuridico, tutte le organizzazioni e i liberi professionisti che svolgano attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, siano esse in corso o in preparazione.

11. Qualsiasi attività rientrante nell'ambito di applicazione del registro e svolta a contratto da un intermediario che fornisca consulenza legale o altra consulenza professionale comporta l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente. L'intermediario deve dichiarare tutti i clienti vincolati da tali contratti, nonché le entrate relative a ciascun cliente derivanti da attività di rappresentanza quali definite. L'adempimento di tale obbligo non esonera i clienti dal registrarsi e dall'includere nei propri preventivi di spesa il costo di eventuali attività subappaltate a intermediari.

12. Le organizzazioni sono ammissibili alla registrazione soltanto se svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, che si traducano in una comunicazione diretta o indiretta con le istituzioni della Repubblica. Le organizzazioni inammissibili possono essere radiate dal registro.

13. Le attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale di altra natura non rientrano nell'ambito di applicazione del registro se:

- a) consistono in attività di consulenza e relazioni con enti pubblici destinate a informare più dettagliatamente i clienti in merito a una situazione giuridica generale o alla loro situazione giuridica specifica, ovvero a consigliarli in ordine all'opportunità o all'ammissibilità di un'azione legale o amministrativa nel quadro legislativo e regolamentare vigente;
- b) consistono in consulenze fornite ai clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del diritto pertinente;
- c) consistono in analisi e studi, elaborati per i clienti, sui potenziali effetti di eventuali modifiche legislative o regolamentari sulla loro situazione giuridica o sul loro settore di attività;

d) consistono nella rappresentanza in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi;

e) si riferiscono all'esercizio del diritto fondamentale del cliente a un processo equo, compreso il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, come le attività esercitate da avvocati o altri professionisti.

14. Le attività che sono direttamente collocate a uno specifico procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui siano parti un'impresa e i suoi consulenti, e che non siano di per sé intese a modificare il quadro giuridico vigente, esulano dall'ambito di applicazione del registro. Il presente comma si applica a tutti i settori di attività presenti nell'Unione europea.

15. Le seguenti attività concernenti la prestazione di consulenza legale o altra consulenza professionale rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando sono intese a influenzare le istituzioni della Repubblica, i loro membri e i rispettivi assistenti, o i loro funzionari o altri agenti:

a) la prestazione di assistenza tramite rappresentanza o mediazione, o la fornitura di materiale promozionale, comprese l'argomentazione e la redazione;

b) la prestazione di consulenza tattica o strategica, in particolare il sollevamento di questioni per il loro contenuto o i tempi della loro comunicazione sono intese a influenzare le istituzioni dell'Unione, i loro membri e i rispettivi assistenti o i loro funzionari o altri agenti.

16. Le attività delle parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro ecc.) non rientrano nell'ambito di applicazione del registro quando dette parti sociali esercitano il ruolo loro conferito da disposizioni di legge. Il presente comma si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi ente specificamente designato a svolgere un ruolo istituzionale.

17. Le attività rispondenti a richieste dirette e individuali delle istituzioni della Repubblica o di deputati al Parlamento della Repubblica o del Parlamento europeo, come le richieste specifiche o periodiche di informazioni concrete, dati o consulenze, non rientrano nell'ambito di applicazione del registro.

18. Il registro non si applica alle chiese e alle comunità religiose. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o le persone giuridiche, gli uffici e le reti istituiti per rappresentare chiese e comunità religiose nelle loro relazioni con le istituzioni della Repubblica, come pure le loro associazioni, sono chiamati a registrarsi.

19. Il registro non si applica ai partiti politici. Tuttavia, qualsiasi organizzazione da essi istituita o sostenuta, che svolga attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro, è chiamata a registrarsi.

20. Il registro non si applica ai servizi governativi degli Stati membri, ai governi di paesi terzi, alle organizzazioni intergovernative internazionali e alle loro missioni diplomatiche.

21. Le autorità pubbliche regionali e i loro uffici di rappresentanza non sono chiamati a registrarsi, ma possono farlo se lo desiderano. Ogni associazione o rete creata per rappresentare collettivamente le regioni è chiamata a registrarsi.

22. Tutte le autorità pubbliche subnazionali diverse da quelle di cui al comma 21 (come le amministrazioni locali e comunali o le città o i loro uffici di rappresentanza o le loro associazioni o reti) sono chiamate a registrarsi.

23. Le reti, le piattaforme o le altre forme di attività collettiva prive di stato giuridico o di personalità giuridica, ma che costituiscono di fatto una fonte organizzata di persuasione e che svolgono attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono chiamate a registrarsi. I membri di tali forme di attività collettiva designano un rappresentante che agisca quale persona di contatto, responsabile delle relazioni con il segretariato congiunto del registro per la trasparenza.

24. Le attività da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla registrazione sono quelle mirate, direttamente o indirettamente, alle istituzioni, alle agenzie e agli organismi della Repubblica, nonché ai loro membri e ai rispettivi assistenti e ai loro funzionari e altri agenti.

25. Le reti, federazioni, associazioni o piattaforme nazionali o locali sono incoraggiate a elaborare orientamenti comuni e trasparenti affinché i loro membri possano individuare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro. Esse sono altresì chiamate a rendere pubblici tali orientamenti.

26. Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:

*a)* consentono che le informazioni da loro fornite ai fini della registrazione diventino di pubblico dominio;

*b)* si impegnano ad agire in conformità del codice di condotta e, se nel caso, a trasmettere il testo di eventuali codici deontologici cui siano vincolate;

*c)* garantiscono la correttezza delle informazioni fornite e s'impegnano ad ottemperare alle richieste amministrative di informazioni aggiuntive e di aggiornamenti;

*d)* consentono che le segnalazioni o i reclami che li riguardano siano trattati in base alle disposizioni del codice di condotta;

*e)* consentono ad essere soggette ai provvedimenti applicabili in caso di inosservanza del codice di condotta e riconoscono che i provvedimenti sanzionatori possono essere loro applicati in caso di inosservanza del codice di condotta;



f) prendono atto che gli Organi di cui al comma 2 possono, su richiesta, essere tenute a rendere noti la corrispondenza e altri documenti relativi alle attività dei soggetti registrati.

27. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è responsabile di tutti i principali aspetti operativi e adotta di comune intesa con i Segretari Generali degli Organi di cui al comma 2, ove applicabili direttamente, le misure necessarie per dare attuazione alla presente legge.

28. Gli Organi di cui al comma 2 conservano la facoltà di utilizzare il registro in maniera indipendente per i propri specifici obiettivi.

29. Gli Organi di cui al comma 2 organizzano attività di formazione appropriate e progetti di comunicazione interna adeguati per promuovere la conoscenza del registro e delle procedure di segnalazione e di reclamo presso i propri membri e il proprio personale.

30. Gli Organi di cui al comma 2 adottano le misure appropriate per promuovere all'esterno la conoscenza del registro e il suo utilizzo.

31. Una serie di statistiche di base, estratte dalla banca dati del registro, è regolarmente pubblicata sul sito *web* del registro per la trasparenza contenuto nel portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è accessibile mediante un motore di ricerca di facile utilizzo il contenuto pubblico di tale banca dati è disponibile in formati elettronici a lettura ottica.

32. Una relazione annuale sulla gestione del registro è presentata al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione annuale fornisce informazioni concrete sul registro, sul suo contenuto e sul suo andamento ed è pubblicata ogni anno per l'anno civile precedente.

33. I titoli di accesso al Parlamento e agli alti Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono rilasciati alle persone che rappresentano o lavorano per organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro unicamente qualora tali organizzazioni o persone siano registrate. La registrazione, tuttavia, non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tali titoli di accesso. Il rilascio e il controllo dei titoli di accesso di lunga durata restano procedimenti interni di competenza delle singole Istituzioni.

34. Gli Organi di cui al comma 2 offrono incentivi, nell'ambito dei loro poteri-amministrativi, al fine di incoraggiare la registrazione al registro di cui alla presente legge.

35. Tra gli incentivi di cui al comma 34, possono figurare i seguenti:

- la trasmissione agevolata di informazioni, in particolare mediante indirizzari specifici;

- la partecipazione in qualità di intervenienti alle audizioni delle commissioni provvedimenti relativi alla trasmissione di informazioni ai soggetti registrati in occasione di consultazioni pubbliche;

- provvedimenti relativi ai gruppi di esperti e ad altri organi consultivi;

- indirizzari specifici.

36. Chiunque, utilizzando il modulo di comunicazione disponibile sul sito «web» del registro, può effettuare segnalazioni e presentare reclami concernenti eventuali inosservanze del codice di condotta.

37. Chiunque può presentare un reclamo formale qualora presuma un'inosservanza del codice di condotta, diversa da un errore di fatto, da parte di un soggetto registrato. I reclami sono fondati su fatti concreti riguardanti la presunta inosservanza del codice di condotta.

38. Qualora nell'ambito delle procedure di cui ai commi 36 e 37, si constati ripetuti episodi di mancata cooperazione o comportamento scorretto oppure un'inosservanza grave del codice di condotta, il soggetto registrato di cui trattasi è radiato dal registro per un periodo di uno o due anni, con menzione pubblica del provvedimento nel registro.

39. Il registro è sottoposto a riesame ogni 3 anni.

40. Sono apportate alla legislazione vigente le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi ai principi di cui alla presente legge».

---

## 1.7

D'AMBROSIO LETTIERI

*All'articolo, premettere il seguente:*

### «Art. 01.

*(Finalità, principi generali e istituzione del registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)*

1. La presente legge detta disposizioni generali per la disciplina delle attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali.

2. La Repubblica riconosce l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali svolte nei confronti dei decisori pubblici, inclusi i membri del Parlamento, quale momento fondante del sistema democratico e politico-economico italiano.

3. Onde garantire una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali possono essere svolte al fine di perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e per fornire, altresì, informazioni e dati.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali sono informate ai principi di democrazia, pubblicità, partecipazione e pluralismo e sono rese note nelle relazioni e nei preamboli agli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi.

5. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali»: l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da persone, enti, associazioni,

gruppi, società o imprese, anche in via temporanea e non esclusiva, nei confronti dei decisori pubblici come definiti nella lettera *d*) del presente comma, ed al fine di influire sui processi decisionali pubblici di cui alla lettera *d*), attraverso proposte, richieste, studi, ricerche, analisi, emendamenti, documenti e ogni altra iniziativa o comunicazione, orale o scritta o per via telematica;

*b*) per «rappresentanti di interessi particolari» i soggetti che svolgono l'attività di cui alla lettera *a*) del presente comma, su incarico dei portatori di interessi di cui alla lettera *c*) del presente comma;

*c*) per «portatori di interessi particolari»: i soggetti cui fanno capo gli interessi particolari che svolgono direttamente le attività di cui alla lettera *a*) del presente comma; o conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari di cui alla lettera *b*) del presente comma, uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività;

*d*) per «decisori pubblici»: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i presidenti e i vertici delle autorità indipendenti, i membri del Parlamento, i membri delle assemblee elettive e degli organi di governo regionali, provinciali e comunali e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione, i direttori generali e i dirigenti nominati in ambito regionale, i responsabili degli uffici e dei servizi e i dirigenti nominati dal sindaco e dal presidente della provincia ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*e*) per «processi decisionali pubblici»: ciascun processo finalizzato all'adozione di decisioni politiche e legislative ovvero ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi.

6. Non possono esercitare l'attività di *lobbying* e relazioni istituzionali, durante l'esercizio del loro mandato o del loro incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, i soggetti indicati comma 5, lettera *d*); i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle autorità indipendenti, degli enti pubblici, i dirigenti di partiti.

7. Non costituiscono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali le seguenti attività:

*a*) le attività svolte da partiti nonché le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;

*b*) le dichiarazioni rese da rappresentanti pubblici e privati avanti gli organi del Parlamento;

*c*) le comunicazioni e gli appelli, scritti e orali, rivolti a mezzo stampa, radio, TV o per via telematica.

8. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «Registro».

9. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro.

10. L'iscrizione al Registro ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'aggiornamento del Registro così come trasmesso annualmente dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari di cui al comma 30. La Commissione è autorizzata a trasmettere copia del Registro a ogni pubblica amministrazione; ente o istituzione che ne faccia richiesta.

12. Nel Registro devono essere indicati, in modo dettagliato i seguenti dati:

a) i dati identificativi del portatore d'interessi particolari che svolge attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali;

b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari e le indicazioni relative al portatore di interessi particolari o ai portatori di interessi particolari che egli intende rappresentare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro;

c) l'interesse o gli interessi particolari che si intende rappresentare e i progetti cui è rivolta l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali che si intende svolgere nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro.

13. Qualora, successivamente all'iscrizione nel Registro e nel corso del periodo di validità della medesima, il portatore o il rappresentante di interessi particolari intenda esercitare attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali su progetti ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione al Registro, tali modifiche o integrazioni devono essere preventivamente comunicate alla Commissione di cui al comma 30 e indicate nel Registro integrando l'originaria iscrizione, che mantiene comunque la durata originaria.

14. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali: liberi professionisti, consulenti, dipendenti di società, imprese, aziende o enti, pubblici e privati, con delega specifica a rappresentare un interesse particolare.

15. I soggetti di cui al comma 14, ai fini dell'iscrizione nel Registro, devono:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in ogni caso non avere riportato per delitti condanne passate in giudicato con pena detentiva pari ad almeno un anno di reclusione, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di

procedura penale e da computarsi anche mediante ragguaglio ai sensi dell'articolo 135 del codice penale in caso di una o più condanne a pena pecuniaria passate in giudicato;

c) non essere destinatari di dichiarazioni di fallimento e di interdizione dai pubblici uffici;

d) godere dei diritti civili;

e) sottoscrivere l'impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui al comma 16.

16. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta, di seguito denominato «codice», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

17. Il codice di cui al comma 16 deve, fra l'altro, fare obbligo ai portatori e ai rappresentanti di interessi particolari, di:

a) rispettare i principi di correttezza; onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità;

b) vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici indicati al comma 5, lettera d);

c) prevedere che, nei rapporti tra portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i soggetti di cui al comma 5, lettera d) possano essere consentiti regali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro.

18. I soggetti iscritti nel Registro hanno la facoltà di:

a) presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, modificazioni di atti normativi e di provvedimenti amministrativi, suggerimenti, analisi, studi, ricerche e ogni altra comunicazione, scritta o orale o per via telematica, relativa all'interesse rappresentato;

b) accedere alle sedi istituzionali, previo accreditamento, anche al fine di assistere e partecipare alle procedure informative e istruttorie del procedimento decisorio nelle forme stabilite dalla disciplina dell'organo competente.

19. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti adottano, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle facoltà indicate al comma 18 da parte dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari secondo i principi indicati dalla presente legge.

20. Entro il medesimo termine indicato al comma 19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali secondo i principi indicati nella presente legge.

21. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro di cui al comma 8, depositano, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso la Commissione di cui al comma 30, la relazione annuale nella quale illustrano l'attività di *lobbying* esercitata nel corso dell'anno, i relativi obiettivi e i risultati conseguiti, la situazione delle rispettive aziende o imprese o enti anche al fine di correlare la attività degli stessi con i processi decisionali.

22. Le relazioni di cui al comma 21, devono riportare:

a) fa descrizione dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali poste in essere e l'indicazione degli obiettivi perseguiti e degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di *lobbying* e di relazioni: istituzionali.

23. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione di cui al comma 30 l'eventuale perdita di uno o più requisiti di cui ai commi 13 e 14, entro e non oltre quindici giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'evento da cui deriva la perdita di uno o più requisiti.

24. Salvo che il fatto non costituisca reato, colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o rappresentante di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritto nel Registro o al di là dei limiti delle attività dichiarate in sede di iscrizione o di aggiornamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 75.000 euro e, se iscritte nel Registro, con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro, previa verifica da parte della Commissione di cui al comma 30 e in ogni caso non potrà essere iscritto nel medesimo Registro per i successivi due anni.

25. La sanzione di cui al comma 24 si applica a colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o di rappresentante di interessi particolari anche in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 23.

26. Il mancato deposito della relazione di cui al comma 21 ovvero l'inottemperanza a fornire gli elementi previsti al medesimo ai commi 22 e 23, e la violazione del codice sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari previa verifica da parte della Commissione di cui al comma 30.

27. Il portatore di interessi particolari o il rappresentante di interessi particolari sospeso o cancellato dal Registro non può essere iscritto nuovamente prima di rispettivamente, dodici e ventiquattro mesi dalla sospensione o dalla cancellazione.

28. La Commissione di cui al comma 30 procede ad irrogare le sanzioni indicate ai commi 24, 25 e 25 con provvedimento motivato previa audizione del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari.

29. I provvedimenti di cui al comma 28 sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, entro trenta giorni dal deposito dei medesimi provvedimenti.

30. È istituita la Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di verificare i requisiti dei portatori di interessi particolare e dei rappresentanti di interessi particolari ai fini dell'iscrizione nel Registro e di vigilare sul rispetto del codice, sugli obblighi e sui diritti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari.

31. La Commissione di cui al comma 30 opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale. La Commissione è un organo collegiale i cui componenti, dieci Senatori e dieci Deputati, sono nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta dopo le elezioni. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente, due vice Presidenti e due segretari scelti fra i suoi componenti. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

32. La Commissione di cui al comma 30 ha il compito di:

- a) verificare i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro;
- b) all'esito dell'attività di cui alla lettera a), autorizzare l'iscrizione degli aventi diritto nel Registro;
- c) trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli aggiornamenti del Registro;
- d) monitorare il corretto andamento delle attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali;
- e) promuovere la cultura della correttezza e della trasparenza dell'attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali;
- f) formulare, anche di propria iniziativa, e sulla base di elementi emersi dalla propria attività di monitoraggio di cui alla lettera d), proposte di iscrizione o di cancellazione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari dal Registro;
- g) valutare le violazioni del codice o degli obblighi in capo ai portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari;
- h) promuovere gli opportuni contatti fra i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari e i decisori;

i) promuovere presso le singole istituzioni o amministrazioni l'audizione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari.

33. La Commissione di cui al comma 30, qualora ne riscontri la necessità, può disporre verifiche presso le sedi in cui risulti consumata una violazione di quanto previsto dalla presente legge e dagli atti da questa richiamati.

34. La Commissione di cui al comma 30, ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

34. La Commissione di cui al comma 30 presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dell'attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della collaborazione con i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari. La relazione di cui al precedente periodo è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione promuove inoltre la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati tutti gli atti, i documenti e le attività della Commissione medesima.

35. La Commissione di cui al comma 30 è costituita, per la prima volta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

37. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati provvedono alle attività di cui ai commi da 8 a 11, da 24 a 29 e da 30 a 35 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

38. Sono apportate alla legislazione vigente le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi i principi di cui al presente articolo».

---

## 1.8

MILO

*All'articolo, premettere il seguente:*

### «Art. 01.

*(Finalità, principi generali e istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)*

1. La presente legge ha per oggetto l'attività di rappresentanza di interessi particolari esercitata nei confronti dei decisori pubblici, come defi-



niti al comma 3, lettera *c*). Tale attività, come definita al comma 3, lettera *e*), si informa ai principi di pubblicità, di partecipazione e di trasparenza.

2. La presente legge ha la finalità di garantire la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali, di cui al comma 1, e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni.

3. Ai fini della presente legge si definiscono:

*a*) «rappresentanti di interessi particolari», i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera *c*) del presente comma, direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera *b*) del presente comma. interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

*b*) «portatori di interessi particolari», i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi, di cui alla lettera *e*) del presente comma, nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla citata lettera *e*) del presente comma;

*c*) «decisori pubblici», i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1135, e successive modificazioni, i vertici delle autorità di settore nell'esercizio dell'attività di regolazione;

*d*) «processi decisionali pubblici», i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;

*e*) «attività di rappresentanza di interessi», ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici.

4. Possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i soggetti di seguito indicati:

*a*) i liberi professionisti e i consulenti che hanno svolto nei tre anni precedenti all'iscrizione nel registro di cui ai commi 6 e 7 attività di rappresentanza di interessi per conto di società, aziende, movimenti di difesa

civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi, nonché i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività sotto la guida di un esperto in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel predetto registro, con riferimento al monitoraggio di atti parlamentari ed all'attività di rappresentazione verso le amministrazioni pubbliche;

b) dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali, di associazioni; anche di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori e di organizzazioni non governative.

5. Sono esclusi dall'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari tutti coloro che ricoprono cariche elettive ai vari livelli istituzionali, i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, i dipendenti dei Ministeri, i dipendenti delle autorità di settore e degli enti pubblici, nonché i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e che hanno accesso ai relativi uffici.

6. I soggetti di cui al comma 4, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari – presso i decisori pubblici hanno l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato «registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne garantisce, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dagli iscritti al registro.

7. «Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta degli iscritti:

a) il nome e il cognome e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari;

b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;

d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi.

8. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari:

a) deve aver compiuto la maggiore età;

b) non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato con sentenza definitiva per reati non colposi;

c) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;

d) deve appartenere a una delle categorie, indicate al comma 4.

9. L'iscrizione nel registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare il codice di deontologia adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della sezione dedicata al registro.

10. Entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi particolari trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una relazione sulle tematiche principali affrontate nel corso dell'anno precedente, allegando alla stessa la nota documentata dalle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

11. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere al rappresentante di interessi particolari, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione trasmessa ai sensi del comma 10.

12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le attività di verifica dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione di cui al comma 10 e di quelli integrativi trasmessi ai sensi del comma 11.

13. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel registro ha facoltà di presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.

14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e le autorità di settore, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono, con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari iscritti nel registro, secondo principi di imparzialità e di parità di trattamento e comunque garantendo la semplificazione delle procedure al fine di non rallentare lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali e della stessa attività di rappresentanza di interessi particolari. La trasmissione di documentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuata entro il termine e con le forme previste dal comma 10.

15. I decisori pubblici hanno facoltà di richiedere, ai soggetti iscritti nel registro che svolgono presso di essi l'attività di rappresentanza di interessi particolari, informazioni, incontri, audizioni, proposte, suggerimenti, emendamenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato a corredo di iniziative da intraprendere nel corso della medesima attività.

16. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai dati e alle informazioni contenute nella relazione di cui al comma 10, e a quelli integrativi trasmessi ai sensi del comma 11, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.

17. Il decisore pubblico che ritenga che il rappresentante di interessi particolari sia incorso in violazioni del codice di deontologia di cui al comma 9, o delle disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

18. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività di rappresentanza di interessi in assenza di iscrizione nel registro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

19. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice di deontologia di cui al comma 9, il mancato deposito della relazione di cui al comma 10, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni ai sensi del comma 10, sono puniti con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

20. Le sanzioni di cui ai commi 18 e 19 sono irrogate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimento motivato.

21. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di diciotto mesi dalla cancellazione.

22. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

23. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta dai partiti politici e a quella svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.

24. Sono apportate alla legislazione vigente le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi ai principi di cui al presente articolo».

---

## 1.9

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Oggetto, finalità e principi generali*). – 1. La presente legge detta disposizioni generali per la disciplina delle attività di rappresentanza di interessi particolari e delle relazioni istituzionali, di seguito

denominate "lobbying", svolte nei confronti dei decisori pubblici, inclusi i membri del Parlamento.

2. Onde garantire una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali, le attività di *lobbying* possono essere svolte al fine di perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e di fornire, altresì, informazioni e dati.

3. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale, le attività di *lobbying* sono informate ai principi di democrazia, pubblicità, partecipazione e pluralismo e sono rese note nelle relazioni e nei preamboli degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi».

---

## 1.1

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Finalità e principi generali*) – 1. La presente legge detta disposizioni generali per la disciplina delle attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali.

2. La Repubblica riconosce l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali svolte nei confronti dei decisori pubblici, inclusi i membri del Parlamento, quale momento fondante del sistema democratico e politico-economico italiano.

3. Onde garantire una più ampia e diffusa partecipazione ai processi decisionali, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali possono essere svolte al fine di perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, e di fornire, altresì, informazioni e dati.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del processo decisionale, l'attività di *lobbying* e le relazioni istituzionali sono informate ai principi di democrazia, pubblicità, partecipazione e pluralismo e sono rese note nelle relazioni e nei preamboli degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi».

---

## 1.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – (*Oggetto, finalità e principi generali*) – 1. La presente legge ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi, inclusi gli interessi collettivi organizzati in enti di diritto privato, presso i decisori pubblici finalizzata a garantire una più ampia base infor-

mativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, conformandola ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali e dei soggetti coinvolti a vario titolo».

---

#### 1.4

RANUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «attività di rappresentanza degli interessi» inserire le seguenti: «e relazioni istituzionali».*

*Conseguentemente, agli articoli da 2 a 15, dopo le parole: «rappresentanza di interessi», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e relazioni istituzionali»; dopo le parole: «rappresentanza degli interessi», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e relazioni istituzionali».*

---

---

#### 1.3

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici» inserire le seguenti: «intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti».*

---

#### 1.10

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1, dopo le parole: «interessi presso i decisori pubblici», inserire le seguenti: «intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con l'obbligo di lealtà nei loro confronti.».*

---

**1.5**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «anche al fine di garantire», inserire le seguenti: «l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte e».*

---

**1.11**

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Chiunque, anche se non iscritto nel registro di cui all'articolo 4, purché non riceva alcun compenso, può avere conoscenza dei processi decisionali nonché presentare documenti o interloquire, ove necessario ad avviso dei decisori pubblici, con gli organi preposti all'assunzione della decisione finale».

---

**Art. 2.****2.1**

RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – (*Definizioni*) – 1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) «attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici. Non rientrano in tale attività le semplici richieste di informazioni sull'iter di un provvedimento legislativo o amministrativo, la partecipazione ad audizioni o a riunioni convocate o sollecitate dai soggetti indicati alla lettera d);

b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), direttamente o indirettamente, su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera c), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono,

anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

c) «portatori di interessi particolari»: i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come definita alla lettera a), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a);

d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni superiori ai 15.000 abitanti; i presidenti e i commissari delle autorità indipendenti; i vertici, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo e delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; i vertici degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente».

---

## 2.2

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – (*Definizioni*) – 1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici. Non rientrano in tale attività le semplici richieste di informazioni sull'*iter* di un provvedimento legislativo o amministrativo, la partecipazione ad audizioni o a riunioni convocate o sollecitate dai soggetti indicati alla lettera d);

b) rappresentanti di interessi: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), direttamente o indirettamente, su incarico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera c), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare



nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

c) portatori di interessi particolari: i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, come definita alla lettera a), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a);

d) decisori pubblici: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali; i presidenti e i commissari delle autorità indipendenti; i vertici, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo e delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; i vertici degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente».

---

## 2.3

MILO

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) «attività di rappresentanza di interessi», ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici».

---

## 2.4

MARINELLO, TORRISI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) «attività di rappresentanza degli interessi»: ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa

per via telematica, intesa a «perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici».

---

**2.29**

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) "attività di rappresentanza degli interessi": attività professionale di consulenza di parte, caratterizzata dai requisiti di trasparenza, competenza e legalità, svolta nelle sedi istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e fermo restando il divieto di traffico di influenze illecite, avente come unico obiettivo l'ampliamento delle informazioni utili nella decisione pubblica ed alla conseguente normazione».

---

**2.30**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «attività di rappresentanza degli interessi» con le seguenti: «attività di lobbying».*

---

**2.31**

MILO, BRUNI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a) dopo la parola: «interessi» aggiungere la seguente: «particolari»;*

2) *alla lettera b) dopo la parola: «interessi» aggiungere la seguente: «particolari».*

---

**2.5**

PUPPATO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ogni attività», inserire le seguenti: «non sollecitata dai decisori pubblici in modo documentato».*

---

**2.32**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ogni attività» inserire le seguenti: «anche in via temporanea non esclusiva».*

---

**2.33**

FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ogni attività» inserire le seguenti: «esercitata in modo professionale».*

---

**2.6**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «orientare la», con le seguenti: «volta a supportare una più compiuta».*

---

**2.34**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a orientare la formazione della decisione pubblica» con le seguenti: «a influire sui processi decisionali pubblici».*

---

**2.7**

RANUCCI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «svolta anche», fino alla fine del comma con le seguenti: «svolta da persone, enti associazioni, gruppi, società o imprese, anche in via non esclusiva e temporanea, attraverso proposte, suggerimenti, studi, ricerche, richieste di incontri, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione, siano esse scritte, orali o per via informatica, al fine di perseguire interessi leciti propri o di terzi».*

---

**2.8**

SUSTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «svolta anche», con le seguenti: «svolta per conto dei soggetti titolari di interessi,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché qualsiasi comunicazione – diretta o indiretta, orale o scritta, trasmessa con qualunque mezzo, anche per via telematica – ed ogni altra iniziativa, ivi compresa l'organizzazione di convegni, manifestazioni, riunioni, attività promozionali e conferenze, dirette a perseguire obiettivi leciti, anche di natura non economica».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis.) «titolari di interessi»: soggetti, anche stranieri, cui fanno capo gli interessi che si intende rappresentare. Nella definizione rientrano: datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro con i rappresentanti di interessi ovvero conferiscono loro uno o più incarichi professionali avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività cui alla lettera a); associazioni o organizzazioni nazionali rappresentative di enti pubblici o privati – anche territoriali – e loro articolazioni; consigli o ordini professionali nonché associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; organizzazioni sindacali e imprenditoriali; aziende; società, movimenti civici e associativi che svolgono, in modo organizzato ed abituale, anche se non esclusivo, attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari;».*

**2.9**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».*

**2.10**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «richieste di».*

**2.11**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «richieste di incontri» inserire le seguenti: «e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, nonché ogni altra attività diretta a perseguire, interessi leciti anche non economici nei confronti dei decisori pubblici».*

---

**2.35**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «richieste di incontri» aggiungere le seguenti: «emendamenti e ogni altra iniziativa o comunicazione, orale o scritta o per via telematica».*

---

**2.36**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «richieste di incontri», aggiungere le seguenti: «e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti anche non economici nei confronti dei decisori pubblici;».*

---

**2.37**

PERRONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «richieste di incontri» aggiungere le seguenti: «Rientrano in tale attività anche l'attività di contatto o di pressione per la nomina o la conferma di un soggetto in una posizione di nomina parlamentare».*

---

**2.12**

MARINELLO, TORRISI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) "rappresentanti di interessi" indica i soggetti che rappresentano, presso i soggetti indicati alla lettera c), direttamente o indirettamente su incarico dei portatori di interessi particolari, interessi leciti di rilevanza*

non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici. Nell'espressione sono compresi coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;».

---

### 2.13

MiLO

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) "rappresentanti di interessi particolari", i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera c), interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto, ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;».

---

### 2.38

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) «rappresentante di interessi»: chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a) sulla base di un mandato o incarico professionale da parte di società commerciali o associazioni di imprese, anche a partecipazione pubblica, i cui rappresentanti legali non devono aver riportato condanne per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona».

---

**2.39**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «rappresentante di interessi» aggiungere la seguente: «particolari».*

---

**2.40**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui alla lettera a)», aggiungere le seguenti: «direttamente o in rappresentanza di portatori di interessi particolari».*

---

**2.14**

SUSTA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) "titolari di interessi": soggetti, anche stranieri, cui fanno capo gli interessi che si intende rappresentare. Nella definizione rientrano: datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro con i rappresentanti di interessi ovvero conferiscono loro uno o più incarichi professionali avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività cui alla lettera a); associazioni o organizzazioni nazionali rappresentative di enti pubblici o privati – anche territoriali – e loro articolazioni; consiglio ordini professionali nonché associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; organizzazioni sindacali e imprenditoriali; aziende; società, movimenti civici e associativi che svolgono, in modo organizzato ed abituale, anche se non esclusivo, attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari;».

---

**2.15**

MILO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) "portatori di interessi particolari", i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi, di cui alla lettera a), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi pro-

fessionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla citata lettera a);».

---

**2.41**

MILO, BRUNI

*Al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) «processi decisionali pubblici», i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali;».

---

**2.16**

BERNINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«e) "decisori pubblici": tutti coloro che in ragione del proprio ufficio pubblico elettivo o dirigenziale concorrono a decisioni nell'ambito di ciascuna delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate nell'elenco Istat pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 210 del 10 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni».

---

**2.17**

MILO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) "decisori pubblici", i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i vertici degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i vertici delle autorità di settore nell'esercizio dell'attività di regolazione;».

---



**2.100**CAMPANELLA, *relatore*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Parlamento e del Governo» inserire le seguenti: «i presidenti, gli assessori, i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, gli uffici di diretta collaborazione dei membri delle giunte delle regioni, delle città metropolitane e dei comuni».*

---

**2.18**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Parlamento e del Governo» inserire le seguenti: «i presidenti, gli assessori, i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, gli uffici di diretta collaborazione dei membri delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni».*

---

**2.19**

VERDUCCI

*Al comma primo, lettera c), dopo le parole: «e del Governo» inserire le seguenti: «, i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali,».*

---

**2.42**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del Parlamento e del Governo», inserire le seguenti: «i presidenti, gli assessori, i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali, gli uffici di diretta collaborazione dei membri delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni».*

---

**2.20**

SUSTA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti» con le seguenti: «i componenti e i vertici politico-amministrativi delle Autorità indipendenti, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali,» e dopo le parole: «e dei Sottosegretari di Stato,» inserire le seguenti: «dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali,».*

---

**2.21**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i consulenti degli uffici», con le seguenti: «i consulenti, i componenti degli».*

---

**2.22**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «enti pubblici statali» con le seguenti: «enti e società pubbliche».*

---

**2.23**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la seguente parola: «statali».*

---

**2.24**

MARINELLO, TORRISI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione».*

---

**2.25**

PUPPATO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i collaboratori parlamentari e i consiglieri parlamentari, i componenti e vertici degli enti pubblici economici e non economici, i consiglieri regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano».*

---

**2.26**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) "Autorità": l'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni».*

---

**2.27**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:*

*«c-bis) "portatori di interessi particolari", i datori di lavoro che intrattengono rapporti con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi in modo stabile, di cui alla lettera a) nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività».*

---

**2.28**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) "processi decisionali pubblici": ciascun processo finalizzato all'adozione di decisioni politiche e legislative ovvero ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi».*

---

**2.43**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) Autorità: l'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni».

---

**2.44**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) «processi decisionali pubblici»: ciascun processo finalizzato all'adozione di decisioni legislative ovvero ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi».

---

**2.45**

PERRONE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) "processo decisionale": l'attività di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali».

---

**2.46**

TORRISI, MANCUSO

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. Non costituiscono attività di rappresentanza degli interessi:

a) le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle commissioni e ai Comitati parlamentari, nonché di fronte ai rappresentanti del Governo;

b) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali, effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione;

c) la partecipazione alle procedure di consultazione pubblica promosse dai decisori pubblici».

---

**2.47**

BERNINI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Non costituiscono attività di rappresentanza degli interessi:

a) le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari, nonché di fronte ai rappresentanti del Governo;

b) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali; effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione;

c) la partecipazione alle procedure di consultazione pubblica promosse dai decisori pubblici.».

---

**2.48**

PAGLIARI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Non costituiscono attività di rappresentanza degli interessi:

a) le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni di dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari, nonché nell'ambito degli incontri ufficiali di fronte ai rappresentanti del Governo;

b) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali, effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione;

c) la partecipazione alle procedure di consultazione pubblica promosse dai decisori pubblici.».

---

**2.0.1**

MILO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività)*

1. Possono esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari i soggetti di seguito indicati:

a) i liberi professionisti e i consulenti che hanno svolto nei tre anni precedenti all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 4 attività di rappresentanza di interessi per conto di società, aziende, movimenti di difesa civica o associazioni che svolgono attività di rappresentanza di interessi,

nonché i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività sotto la guida di un esperto in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel predetto registro, con riferimento al monitoraggio di atti parlamentari ed all'attività di rappresentazione verso le amministrazioni pubbliche;

b) i dipendenti di società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

c) i dipendenti con deleghe specifiche di società nazionali e multinazionali, di associazioni, anche di ordini professionali, di movimenti civici e associativi in favore dei consumatori e di organizzazioni non governative.

---

### Art. 3.

#### 3.1

SUSTA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi», con le seguenti: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; sostituire la parola: «Comitato», ovunque ricorra, con le seguenti: «Presidenza del Consiglio dei ministri».*

---

#### 3.2

MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.100**CAMPANELLA, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari)*

1. È istituita la Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di verificare i requisiti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari ai fini dell'iscrizione nel Registro e di vigilare sul rispetto del codice, sugli obblighi e sui diritti dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale.

3. La Commissione è un organo collegiale i cui componenti, dieci Senatori e dieci Deputati, sono nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro i sessanta giorni successivi alla prima seduta dopo le elezioni.

4. La Commissione è rinnovata totalmente all'inizio di ciascuna legislatura.

5. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente, due vice Presidenti e due segretari scelti fra i suoi componenti.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

8. La Commissione ha il compito di:

- a) verificare i dati richiesti per l'iscrizione nel Registro;
- b) all'esito dell'attività di cui alla lettera a), autorizzare l'iscrizione degli aventi diritto nel Registro;
- c) trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli aggiornamenti del Registro;
- d) monitorare il corretto andamento delle attività di lobbying e delle relazioni istituzionali;
- e) promuovere la cultura della correttezza e della trasparenza dell'attività di lobbying e delle relazioni istituzionali;

f) formulare, anche di propria iniziativa, e sulla base di elementi emersi dalla propria attività di monitoraggio di cui alla lettera d), proposte di iscrizione o di cancellazione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari dal Registro;

g) valutare le violazioni del codice o degli obblighi in capo ai portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari;

h) promuovere gli opportuni contatti fra i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari e i decisori;

i) promuovere presso le singole istituzioni o amministrazioni l'audizione di portatori di interessi particolari o rappresentanti di interessi particolari.

9. La Commissione, qualora ne riscontri la necessità, può disporre verifiche presso le sedi in cui risulti consumata una violazione di quanto previsto dalla presente legge e dagli atti da questa richiamati.

10. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

11. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dell'attività di *lobbying* e delle relazioni istituzionali, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della collaborazione con i portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari.

12. La relazione di cui al comma 4 è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.

13. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati tutti gli atti, i documenti e le attività della Commissione medesima».

*Conseguentemente,*

*agli articoli 4, 5, 7, 9, 10, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi» con le seguenti: «Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari» e la parola: «Comitato» con le seguenti: «Commissione parlamentare di controllo»;*

*all'articolo 15, sopprimere il comma 1;*

*all'articolo 16 sopprimere il comma 2.*

---



### 3.3

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Compiti dell'Autorità*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;

b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;

c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 6;

d) pubblica i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;

e) trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui alla lettera a) in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;

f) redige e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera c) svolta nell'anno precedente;

g) gestisce il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 13.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata "sezione dedicata", facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.

3. All'attuazione del presente articolo provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 sostituire le parole: «il Comitato per il monitoraggio», con le seguenti: «l'Autorità», ed al comma 3 sostituire le parole: «il Comitato», con le seguenti: «l'Autorità».*

*All'articolo 7 comma 1, sostituire le parole: «il Comitato», con le seguenti: «l'Autorità»;*

*all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «al Comitato», con le seguenti: «all'Autorità»; ai commi 3 e 5 sostituire le parole: «Il Comitato», con le seguenti «L'Autorità», al comma 4 sostituire le parole: «del Comitato», con le seguenti: «dell'Autorità»;*

*all'articolo 10, commi 2 e 3 sostituire le parole: «al Comitato», con le seguenti: «all'Autorità» ed al comma 3 sostituire le parole: «Il Comitato», con le seguenti: «L'Autorità»;*

*all'articolo 15, comma 1 e all'articolo 16, comma 2 sostituire le parole: «Il Comitato», con le seguenti: «L'Autorità».*

---

### 3.4

PUPPATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. L'attività di controllo sulla trasparenza e la partecipazione dei rappresentanti di interesse ai processi decisionali pubblici spetta all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata «Autorità».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, dopo le parole: "di andamento gestionale," sono inserite le seguenti: "di vigilare sui rapporti tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi organizzati secondo la normativa vigente,";*

*b) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di regolamentazione dei rappresentanti di interessi.";*

*c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "della lotta alla corruzione", sono inserite le seguenti: "nonché della regolamentazione dei rappresentanti di interessi".*

3. All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

*"7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica, cura l'Elenco dei portatori di interessi particolari e il Registro degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici. A tal fine l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di rappresentanza d'interessi, facilmente accessibile ed identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività".*

4. Allo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

*Conseguentemente, sostituire la parola: «Comitato», ovunque ricorra, con la seguente: «Autorità».*

---

### 3.5

MALAN

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3 – (*Comitato di vigilanza sulla rappresentanza di interessi*) –  
1. È istituito, per la durata della XVII legislatura, il Comitato di vigilanza sulla rappresentanza di interessi.

2. Il Comitato è composto da dodici senatori e dodici deputati, eletti dalle rispettive assemblee con voto segreto e limitato. I gruppi devono comunque essere rappresentati. Per ciascuna Camera, componenti della maggioranza devono essere pari a quelli che non ne fanno parte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i gruppi devono essere rappresentati in modo proporzionale.

4. La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza».

---

### 3.6

RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Compiti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione in materia di relazioni istituzionali per lo rappresentanza di interessi*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, di seguito denominata "ANAC", sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;

b) garantire e tutelare la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;

c) curare, controllare, pubblicare e aggiornare periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 4;

d) pubblicare i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;

e) redigere e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera c) svolta nell'anno precedente;

- f) gestire la banca dati di cui all'articolo 7.
- g) gestire il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 13.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata, "sezione dedicata", facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.

3. All'attuazione del presente articolo provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

*Conseguentemente:*

- a) la parola «Comitato», ovunque ricorra nell'intero disegno di legge, è sostituita dalla seguente: «ANAC»;
- b) il comma 5 dell'articolo 9 è soppresso.

### 3.7

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (Compiti dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione in materia di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, di seguito denominata "ANAC", sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;
- b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;
- c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 4;
- d) pubblica i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;
- e) redige e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera c) svolta nell'anno precedente;
- f) gestisce la banca dati di cui all'articolo 7.
- g) gestisce il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 13.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata «sezione dedicata», facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.

3. All'attuazione del presente articolo provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

*Conseguentemente,*

*a) La parola: «Comitato», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «ANAC»;*

*b) Il comma 5 dell'articolo 9 è soppresso.*

---

### 3.23

D'ANNA, BARANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Compiti dell'Autorità*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all'Autorità sono attribuiti i seguenti compiti:

*a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione-pubblica;*

*b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;*

*c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di cui all'articolo 6;*

*d) pubblica i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;*

*e) trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro di cui alla lettera a) in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;*

*f) redige e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti nel Registro di cui alla lettera c) svolta nell'anno precedente;*

*g) gestisce il contraddittorio e l'erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 13.*

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, nell'ambito del proprio sito *internet* istituzionale, istituisce una sezione dedicata all'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di seguito denominata «se-

zione dedicata», facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività.

3. All'attuazione del presente articolo provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «Comitato per il monitoraggio» e «Comitato», ovunque presenti, con la seguente: «Autorità».*

---

### 3.8

BERNINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato», e, conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato».*

---

### 3.9

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «l'Autorità Nazionale Anticorruzione»;*

*b) al comma 4, sostituite le parole: «della Presidenza del Consiglio di Ministri», con le seguenti: «dell'Autorità Nazionale Anticorruzione».*

---

### 3.10

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione».*

---

**3.11**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «il monitoraggio della» con le seguenti: «la vigilanza sulla».*

---

**3.24**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza di interessi», inserire la seguente: «particolari».*

---

**3.12**

MALAN

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Il Comitato è composto da dieci senatori e dieci deputati, eletti dalle rispettive assemblee con voto segreto e limitato. I gruppi devono comunque essere rappresentati. Per ciascuna Camera, componenti della maggioranza devono essere pari a quelli che non ne fanno parte.

*2-bis.* Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i gruppi devono essere rappresentati in modo proporzionale».

---

**3.13**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Comitato si compone di tre membri, due nominati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed uno nominato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, per un mandato della durata di quattro anni, non rinnovabile, selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza e pubblicità e nel rispetto dei seguenti requisiti:

*a)* possesso del curriculum di studio o accademico pertinenti al ruolo;

*b)* notoria indipendenza;

*c)* di particolare e comprovata qualificazione professionale;

*d)* non deve aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

e) non rivestire incarichi pubblici elettivi od esecutivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni a essi riferibili, ordini professionali ed associazioni di categoria o aver rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti la nomina».

---

### 3.14

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Comitato è composto da tre membri, scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di rappresentanza di interessi. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica».

---

### 3.15

MALAN

*Al comma 2, sostituire le parole da: «cinque membri» fino al termine con le seguenti: «sei membri, tre eletti dal Senato e tre dalla Camera dei Deputati, a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti».*

---

### 3.16

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 2, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «tre».*

---



**3.17**

MARINELLO, TORRISI

*Al comma 2, dopo le parole: «membri selezionati» inserire le seguenti: «tra il personale amministrativo della Presidenza del Consiglio».*

---

**3.25**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «selezionati», fino a: «improntata», con le seguenti: «nominati dal Presidente della Camera dei deputati in base».*

---

**3.26**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «e in possesso», fino a «una sola volta», con le seguenti: «il Comitato è rinnovato all'inizio di ciascuna legislatura».*

---

**3.18**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 2, sostituire le parole: «rinnovabile per una sola volta», con le seguenti: «non rinnovabili».*

---

**3.19**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. I componenti del Comitato non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina. In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Comitato».*

---

**3.27**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dalla Presidenza del Consiglio».

---

**3.20**

MALAN

*Al comma 4, sopprimere le parole: «amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o».*

---

**3.21**

ANGIONI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Il Comitato approva a maggioranza dei suoi componenti il regolamento interno per disciplinare la propria attività e il codice di condotta al quale i rappresentanti di interesse devono attenersi».

*Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 3 comma 4-bis, sono puniti, dal Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, con la censura oppure la sospensione o nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro».

---

**3.22**

MALAN

*Alla rubrica, sostituire le parole: «il monitoraggio della» con le seguenti: «la vigilanza sulla».*

---

**3.0.1**

VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Funzioni e compiti del Comitato)*

1. Il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di cui all'articolo 3:

a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica;

b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali;

c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro di cui all'articolo 4 della presente legge nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi;

d) trasmette al Parlamento il rapporto di cui all'articolo 9, comma 5 della presente legge».

*Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 4.*

---

**Art. 4.****4.1**

RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – *(Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi)* – 1. È istituito presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato "Registro".

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi nel Registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.

3. Nel Registro sono indicati i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

b) i dati identificativi dei portatori di interessi particolari per conto dei quali è svolta l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

c) gli interessi particolari che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

d) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con i soggetti per i quali si svolge l'attività di rappresentanza.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel registro.

5. L'ANAC trasmette ai decisori pubblici i contenuti del Registro e ne garantisce la pubblicità tramite la pubblicazione sul proprio sito *internet*.

6. L'ANAC istituisce il Registro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 15.*

---

## 4.2

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – (Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi) – 1. È istituito presso l'ANAC il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato "Registro".

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi nel 'Registro. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici.

3. Nel Registro sono indicati i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi;

b) i dati identificativi dei portatori di interessi particolari per conto dei quali è svolta l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

c) gli interessi particolari che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

d) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con i soggetti per i quali si svolge l'attività di rappresentanza.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel registro.

5. L'ANAC trasmette ai decisori pubblici i contenuti del Registro e ne garantisce la pubblicità tramite la pubblicazione sul proprio sito *internet*.

6. L'ANAC istituisce il Registro entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 15.*

---

### 4.3

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – (Istituzione del Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari) – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato "Registro".

2. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari, anche stranieri, che intendono svolgere attività di lobbying e di relazioni istituzionali devono essere iscritti nel Registro.

3. L'iscrizione al Registro ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'aggiornamento del Registro così come trasmesso annualmente dal Comitato per il monitoraggio dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari di cui all'articolo 10. Il Comitato è autorizzata a trasmettere copia del Registro a ogni pubblica amministrazione, ente o istituzione che ne faccia richiesta».

---

### 4.4

VERDUCCI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici, di seguito definito "Registro"».

---

**4.5**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi» con le seguenti: «i segretari generali del Senato della Camera dei Deputati».*

---

**4.24**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, dopo le parole: «di interessi», inserire la seguente: «particolari».*

---

**4.6**

BERNINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «il Registro» inserire la seguente: «on line»;*

2) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Il Registro on line di cui al comma 1 è aperto alla consultazione, pubblica, salve le limitazioni eventuali poste dall'Autorità garante della protezione dei dati personali».*

---

**4.25**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

*«2. I portatori di interessi particolari, anche se stranieri, che intendono svolgere attività di lobbying, devono essere iscritti nel Registro».*

---

**4.26**

PERRONE

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) al secondo periodo, sostituire la parola: «società» con le seguenti: «persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti »;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere: «Le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti che impiegano più di una persona per lo svolgimento di attività di rappresentanza di interessi sono tenuti a effettuare un'iscrizione unitaria nel Registro».

---

**4.7**

SUSTA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «le società» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le associazioni o le organizzazioni nazionali rappresentative di enti pubblici o privati – anche territoriali – e loro articolazioni, i consigli o gli ordini professionali, le associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le aziende nonché le società, i movimenti civici e associativi che svolgono, in modo organizzato ed abituale, anche se non esclusivo, attività di rappresentanza di interessi e di monitoraggio di atti parlamentari, che hanno uno o più dipendenti con delega specifica allo svolgimento della predetta attività ovvero conferiscono ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera b) uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della medesima attività.».*

---

**4.27**

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Sono altresì tenute all'iscrizione al Registro, in apposita sezione distinta e dedicata, enti e società, anche a partecipazione pubblica, che sottoscrivono mandati professionali per attività di rappresentanza di interessi, o che comunque intendono svolgere direttamente, mediante l'apporto di propri dipendenti, di consulenti o degli stessi rappresentanti legali, tale attività nei confronti dei decisori pubblici.

2-ter. I legali rappresentanti dei-soggetti di cui al comma 2-bis sono annualmente tenuti ad indicare nel Registro, sotto la propria responsabilità:

a) i contenuti dell'attività di rappresentanza di interessi e l'interesse specifico rappresentato;

b) i dati identificativi degli eventuali professionisti o dipendenti che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi in nome e per conto della società;

d) le risorse economiche ed umane stanziare su base annuale e pluriennale per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi;

e) la garanzia dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

2-quater. Le società di cui al comma 2-bis sono inoltre tenute, pena l'esclusione dal Registro, a trasmettere copia dei mandati professionali, nonché copia-del bilancio sociale aggiornato della società, al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, che ne dà pubblicità sul proprio sito *internet*».

---

#### 4.28

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il Comitato assicura l'aggiornamento del Registro e la pubblicità dei dati-in esso contenuti attraverso una sezione dedicata del sito internet della Presidenza del. Consiglio. Il Comitato è autorizzato a trasmettere copia del Registro a ogni pubblica amministrazione, ente o istituzione che ne faccia richiesta».

---

#### 4.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 3, dopo le parole: «garantisce la pubblicità» inserire le seguenti: «in formato aperto e riutilizzabile».*

---



**4.9**

SUSTA

*Al comma 3, dopo le parole: «l'aggiornamento periodico», inserire le seguenti: «, con cadenza almeno annuale.».*

---

**4.10**

RANUCCI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. il Comitato definisce:

a) i presupposti, le modalità e il contenuto delle iscrizioni nei registri di cui al comma 1;

b) i presupposti e gli effetti della cancellazione delle iscrizioni dai registri di cui al comma 1;

c) i codici di condotta a cui devono attenersi i soggetti iscritti nei registri di cui al comma 1;

d) le forme di pubblicità dei codici di condotta di cui alla lettera c) del presente comma«.

*Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole da: «devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta» fino alla fine del comma con le seguenti: «garantire il rispetto e l'osservanza dei codici di condotta di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e depositare presso il Comitato il proprio regolamento. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento.».*

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.29**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'iscrizione al Registro ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza».

---

**4.11**

MILO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Nel registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta degli iscritti:

a) il nome e il cognome e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari;

b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

c) l'interesse particolare che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi;

d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi particolari per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi».

---

**4.12**

VERDUCCI

*Al comma 4 dopo le parole: «Nel Registro» inserire le seguenti: «articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici».*

---

**4.30**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 4, dopo le parole: «Nel Registro» inserire le seguenti: «, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici.».*

---

**4.31**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 4, sostituire le parole: «sono indicati» con le seguenti: «devono essere indicati, in modo dettagliato i seguenti dati:».*

---

**4.32**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i dati identificativi del portatore d'interessi particolari che svolge attività di *lobbying*».

---

**4.13**

SUSTA

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, le eventuali cariche ricoperte in consigli di amministrazione, in società, in fondazioni o in altri enti, pubblici o privati, nonché un indirizzo di posta elettronica»;

*alla lettera b), sopprimere lo parola:* «eventualmente» *e aggiungere, in fine, le seguenti:* «, l'eventuale statuto o atto costitutivo e i bilanci relativi all'ultimo esercizio finanziario, concluso alla data della registrazione o dell'aggiornamento annuale dei dati di registrazione, se trattasi di persona giuridica;»;

*alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o le categorie di interesse che si intende rappresentare».

---

**4.14**

PUPPATO

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché le eventuali ulteriori attività professionali comunque svolte».

---

**4.15**

ANGIONI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**4.33**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari e le indicazioni relative al portatore di interessi particolari o ai portatori di interessi particolari che egli intende rappresentare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro».

---

**4.34**

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: «eventualmente».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel caso in cui il rappresentante di interessi non produca mandati professionali, il Comitato ne stabilisce la provvisoria sospensione dal Registro per assenza di requisito. Il reinserimento nel Registro è disposto solo a condizione del rispetto di quanto disposto al comma 4, lettera b)».

---

**4.35**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'interesse o gli interessi particolari che si intende rappresentare e i progetti cui è rivolta l'attività di *lobbying* che si intende svolgere nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro».

---

**4.16**

SUSTA

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

---

**4.36**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) Qualora, successivamente all'iscrizione nel Registro e nel corso del periodo di validità della medesima, il portatore o il rappresentante di interessi particolari intenda esercitare attività di *lobbying* su progetti ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione al Registro, tali modifiche o integrazioni devono essere preventivamente comunicate al Comitato e indicate nel Registro integrando l'originaria iscrizione, che mantiene comunque la durata originaria».

---

**4.17**

ANGIONI

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «le risorse economiche e umane» con le seguenti: «il sistema organizzativo».*

---

**4.18**

MALAN

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

---

**4.37**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di *lobbying* i liberi professionisti, i consulenti, i dipendenti di società, imprese, aziende o enti, pubblici e privati, con delega specifica a rappresentare un interesse particolare».

---

**4.38**

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativamente a ciascun incarico, con dettaglio delle singole attività svolte e delle risorse*

economiche ricevute ed utilizzate in relazione a ciascuna delle attività medesime».

---

#### 4.39

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) le proposte emendative e legislative che hanno interessato nell'anno precedente le attività di chi effettua la registrazione, nonché le informazioni finanziarie sull'intero anno di attività in riferimento all'ultimo esercizio concluso. Le informazioni di cui al precedente periodo sono archiviate annualmente a cura del comitato e rese liberamente e gratuitamente disponibili a chiunque voglia prenderne visione, anche con modalità telematica».

---

#### 4.19

SUSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*4-bis*. Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli già comunicati.

*4-ter*. I rappresentanti di interessi sono tenuti ad ottemperare alla richiesta di cui al comma *4-bis*, entro dieci giorni dalla stessa.»

---

#### 4.20

PUPPATO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*4-bis*. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto.

*4-ter*. Il Comitato trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza».

---

**4.21**

SUSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Il Registro è articolato in sezioni distinte per categorie e sottocategorie omogenee di soggetti di cui al comma 2, sulla base della loro struttura, attività e stato giuridico».

---

**4.22**

SUSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere trasmesse per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente».

---

**4.23**

VERDUCCI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel Registro».

---

**4.40**

TORRISI, MANCUSO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per le associazioni a vocazione generale sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei decisori pubblici. Tali soggetti devono comunicare al Registro le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del comma 4».

---

**4.41**

D'ANNA, BARANI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati entro il 30 settembre di ogni anno a cura del soggetto iscritto nel Registro».

---

**4.42**

BERNINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le associazioni a vocazione generale sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei decisori pubblici. Tali soggetti devono comunicare al Registro le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del comma 4».

---

**4.43**

PAGLIARI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per le associazioni a vocazione generale sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei decisori pubblici. Tali soggetti devono comunicare al Registro le informazioni di cui al comma 4, lettere a) ed e)».

---

**Art. 5.****5.1**

ANGIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---



## 5.2

Russo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (*Codice deontologico*). — 1. Il Codice deontologico, di seguito denominato "codice", stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, prevedendo:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese, ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro l'anno;

l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;

m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.

2. Il Codice deve essere adottato dall'ANAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet dell'ANAC».

---

### 5.3

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (*Codice deontologico*). – 1. Il Codice deontologico, di seguito denominato "codice", stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, prevedendo:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che, risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 150 euro l'anno;

l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;

m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.

2. Il Codice deve essere adottato dall'ANAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet dell'ANAC».

---

## 5.4

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (*Codice di condotta*). – 1. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta, di seguito denominato "codice", adottato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di rappresentanza dei rappresentanti di interessi.

2. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, prevedendo:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 200 euro l'anno;

l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;

m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.

3. Il codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito *Internet* dell'Autorità».

---

**5.5**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (*Codice etico di condotta*). – 1. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta, di seguito denominato "codice", adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il codice deve, fra l'altro, prevedere l'obbligo per i portatori e i rappresentanti di interessi particolari, di:

a) rispettare i principi di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità;

b) vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici di cui all'articolo 2, lettera c);

c) prevedere che, nei rapporti tra i portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i soggetti di cui all'articolo 2, lettera c), possano essere consentiti regali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro».

**5.6**

PUPPATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (*Codice di comportamento*). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta un Codice di comportamento dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato "Codice", che prevede per i soggetti iscritti al Registro:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'Amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nome ovvero con il nome che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese al momento della iscrizione e dei successivi aggiornamenti, siano veritiere e complete;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) il divieto di offrire al decisore qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore ai 150 euro l'anno;

f) il richiamo alle sanzioni di cui all'articolo 13 della presente legge in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi particolari.

2. Il Codice è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Comitato».

---

## 5.9

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Codice di condotta*) – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi approva, sentita l'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), un codice deontologico nel quale sono stabilite le modalità di corretto comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi.

2. Nel codice di condotta sono esplicitamente esclusi, pena l'esclusione perpetua dal Registro dei soggetti che li compiono, il traffico di influenze illecite, l'acquisizione ed il traffico di documenti riservati, il militato credito, i comportamenti di aggressive *loboying* ed ogni eventuale atto finalizzato ad alterare i processi decisionali.

3. Il codice di condotta è pubblicato sul sito *internet* del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro e la sua accettazione costituisce-requisito di iscrizione al Registro».

---

## 5.10

D'ANNA, BARANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Codice di condotta*) – 1. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta, di seguito denominato «codice», adottato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di rappresentanza dei rappresentanti di interessi.

2. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza d'interessi, prevedendo:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con l'amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi che si rappresentano e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a 200 euro l'anno;

l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;

m) le sanzioni in caso di inosservanza dei doveri dei rappresentanti di interessi ai sensi della presente legge, nonché le modalità di applicazione.

3. Il codice è pubblicato nella sezione dedicata del sito Internet dell'Autorità».

---

## 5.11

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. – (*Codice di condotta*) – 1. I soggetti iscritti nel Registro, nell'esercizio dell'attività di *lobbying*, sono tenuti a rispettare il codice etico di condotta, di seguito denominato «codice», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il codice deve, fra l'altro, fare obbligo ai portatori e ai rappresentanti di interessi particolari, di:

a) rispettare i principi di correttezza, onestà, riservatezza, trasparenza e professionalità;

b) vietare lo scambio di regali, prebende o altre utilità con i decisori pubblici;

c) prevedere che, nei rapporti tra i portatori e i rappresentanti di interessi particolari con i decisori pubblici possano essere consentiti regali, prebende o altre utilità non eccedenti il valore di 100 euro».

---

## 5.7

SUSTA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I soggetti che svolgono l'attività di rappresentanza degli interessi sono tenuti a rispettare le norme e i principi del codice di condotta adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. Il codice di condotta dovrà prevedere, in particolare, l'obbligo per il rappresentante di interessi di:

a) rispettare i principi di integrità, correttezza, lealtà, riservatezza e professionalità;

b) dichiarare la propria identità e qualificazione professionale nonché gli interessi che rappresenta, facendo esplicito riferimento al titolare o ai titolari degli interessi per cui svolge l'attività di rappresentanza e agli obiettivi che persegue;

c) garantire la correttezza e la completezza di tutte le informazioni fornite, sia all'atto della registrazione che successivamente nell'esercizio delle attività svolte nell'ambito di applicazione della presente legge;

d) impegnarsi ad ottemperare tempestivamente, e comunque nei tempi indicati, alle eventuali richieste di integrazioni, rettifiche e aggiornamenti dei dati comunicati e di ogni informazione fornita;

e) astenersi dall'ottenere o dal cercare di ottenere informazioni o decisioni mediante pressioni indebite o comportamenti illeciti e dal cedere a terzi copie di documenti ricevuti nell'esercizio della sua attività;

f) astenersi, nei rapporti con i decisori pubblici nonché con i membri degli uffici di loro diretta collaborazione, e i funzionari delle rispettive amministrazioni di appartenenza dal rendere loro o ai loro familiari, vantaggi, regali o altre utilità, di qualunque natura, che eccedano il valore di 150 euro l'anno».

*Conseguentemente, nella rubrica del medesimo articolo, sopprimere le seguenti parole: «e Regolamento interno».*

---

**5.12**

MILO, BRUNI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e il codice di condotta» con le seguenti: «e sottoscrivono il codice di condotta, predisposto dal Comitato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente legge previa consultazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta».*

---

**5.8**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, redatto sulla base delle linee guida definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge».*

---

**Art. 6.****6.1**

MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – (*Requisiti per l'iscrizione*). – 1. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi:

- a) deve aver compiuto la maggiore età;
  - b) non deve essere interdetto dai pubblici uffici».
- 

**6.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – (*Requisiti d'iscrizione al Registro*). – 1. Nel Registro devono essere indicati, in modo dettagliato i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del portatore d'interessi particolari che svolge attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali;
- b) i dati identificativi del rappresentante di interessi particolari e le indicazioni relative al portatore di interessi particolari o ai portatori di in-



teressi particolari che egli intende rappresentare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro;

c) l'interesse o gli interessi particolari che si intende rappresentare e i progetti cui è rivolta l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali che si intende svolgere nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro.

2. Qualora, successivamente all'iscrizione nel Registro e nel corso del periodo di validità della medesima, il portatore o il rappresentante di interessi particolari intenda esercitare attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali su progetti ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione al Registro, tali modifiche o integrazioni devono essere preventivamente comunicate agli organi preposti indicate nel Registro integrando l'originaria iscrizione, che mantiene comunque la durata originaria.

3. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali: liberi professionisti, consulenti, dipendenti di società, imprese, aziende o enti, pubblici e privati, con delega specifica a rappresentare un interesse particolare.

4. I soggetti di cui al comma 3, ai fini dell'iscrizione nel Registro, devono:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o in ogni caso non avere riportato per delitti condanne passate in giudizio con pena detentiva pari ad almeno un anno di reclusione, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale e da computarsi anche mediante ragguglio ai sensi dell'articolo 135 del codice penale in caso di una o più condanne a pena pecuniaria passate in giudizio;

c) non essere destinatari di dichiarazioni di fallimento e di interdizione dai pubblici uffici;

d) godere dei diritti civili;

e) sottoscrivere l'impegno a rispettare il codice etico di condotta di cui all'articolo 5».

---

### 6.3

SUSTA

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Possono essere iscritti nel Registro ed esercitare l'attività di rappresentanza degli interessi i soggetti di seguito indicati:

a) i liberi professionisti e i lavoratori autonomi anche non iscritti ad albi o ordini professionali;

b) i dipendenti di associazioni e società nella cui ragione sociale è espressamente indicata l'attività di rappresentanza degli interessi e di monitoraggio di atti parlamentari;

c) i dipendenti di imprese, società, anche a partecipazione pubblica, enti, pubblici e privati, con delega specifica allo svolgimento dell'attività di rappresentanza degli interessi;

d) gli esponenti di associazioni, di consigli o ordini professionali, di associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di movimenti civici e associativi, di organizzazioni non governative nonché di organizzazioni e associazioni sindacali e imprenditoriali».

---

### 6.30

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, dopo le parole: «di interessi» inserire la seguente: «particolari ».*

---

### 6.4

ANGIONI

*Al comma 1, lettera a), alle parole: «deve aver compiuto», premettere le seguenti: «deve avere sede legale in Italia o in altro paese dell'Unione Europea e, se persona fisica,».*

---

### 6.31

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «deve».*

---

### 6.33

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la maggiore età» con le seguenti: «il diciottesimo anno di età».*

---

**6.5**

MARAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro o alle dipendenze di un gruppo parlamentare;».

---

**6.6**

VERDUCCI, MARAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto al Registro;».

---

**6.7**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) non deve essere interdetto dai pubblici uffici;».*

---

**6.32**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«*b*) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in ogni, caso non avere riportato per delitti condanne passate in giudicato con pena detentiva pari ad almeno un anno di reclusione, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale e da computarsi anche mediante ragguglio ai sensi dell'articolo 135 del codice penale in caso di una o più condanne a pena pecuniaria passate in giudicato».

---

**6.8**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «condanne passate in giudicato», con le seguenti: «condanne, né essere rinviato a giudizio».*

---

**6.9**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «passate in giudicato».*

---

**6.10**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «condanne passate in giudicato», inserire le seguenti: «né avere carichi pendenti».*

---

**6.11**

ANGIONI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «mai stato».*

---

**6.12**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) non rivestire incarichi pubblici elettivi ed esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni a essi riferibili, ordini professionali ed associazioni di categoria o aver rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti l'iscrizione».*

---

**6.13**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**6.34**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) non essere destinatari di dichiarazioni di fallimento e di interdizione dai pubblici uffici».

---

**6.14**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «salvo che sia stato riabilitato» con le seguenti: «salvo che nei suoi confronti sia stato emesso il decreto di chiusura del fallimento».*

---

**6.35**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «salvo che sia stato riabilitato» con le seguenti: «salvo che nei suoi confronti sia stato emesso il decreto di chiusura del fallimento».*

---

**6.15**

VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**6.16**

MARINELLO, TORRISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**6.17**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**6.18**

VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel registro ovvero essere in possesso di certificazione di tirocinio biennale da parte di associazioni rappresentative dei rappresentanti di interessi. In fase di prima applicazione della legge, chi intende iscriversi al registro deve dimostrare di svolgere professionalmente l'attività da almeno due anni».

---

**6.19**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) deve dimostrare di possedere i requisiti per svolgere tale attività in modo professionale».

---

**6.36**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) godere dei diritti civili».

---

**6.37**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) deve essere in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente ovvero dimostrare di aver maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel registro ovvero essere membro di un'associazione rappresentativa della professione iscritta nella seconda sezione dell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 4 del 2013. In fase di prima applicazione della legge, chi intende iscriversi al registro deve dimostrare di svolgere professionalmente l'attività da almeno due anni».

---

**6.20**

VERDUCCI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera d), dopo le parole:* «in modo professionale», *aggiungere le seguenti parole:* «, essendo in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente, ovvero avendo maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel Registro»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. L'ANAC verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi».

---

**6.21**

RUSSO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* «in modo professionale», *aggiungere le seguenti:* «, essendo in possesso di una laurea specialistica o di un titolo specialistico equipollente, ovvero avendo maturato almeno due anni di esperienza continuativa presso un soggetto iscritto nel Registro».

---

**6.22**

ANGIONI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere in fine, la seguente:*

*«d-bis) deve presentare il certificato antimafia».*

---

**6.38**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) sottoscrivere l'impegno a il codice etico di condotta».*

---

**6.23**

PUPPATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. I rappresentanti di interessi si iscrivono al Registro esclusivamente per via telematica, tramite un portale pubblico, dedicato e facilmente accessibile, del sito internet del Comitato».*

---

**6.24**

ANGIONI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**6.39**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sopprimere il comma 2.*

---



**6.25**

MARINELLO, TORRISI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare un codice di condotta deliberato dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro».

*Conseguentemente:*

*Sopprimere l'articolo 5.*

*All'articolo 13, comma 2 sostituire le parole: «di cui all'articolo 5» con le seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2».*

---

**6.40**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.26**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Ciascun iscritto al Registro, previo invio telematica di apposito certificato che attesti l'iscrizione al Registro medesimo, può richiedere alla pubblica amministrazione un codice identificativo per l'accesso ad aree telematiche riservate».

---

**6.27**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Ad ogni iscritto è rilasciato un cartellino identificativo, corredato di fotografia.».

---

**6.28**

PUPPATO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Il Registro è pubblico e facilmente consultabile, improntato alla massima trasparenza e tale da consentire l'identificazione di tutte le informazioni relative agli incontri svolti, ivi inclusi i partecipanti, il luogo e la data. Nella sezione dedicata del sito internet istituzionale sono altresì pubblicati i documenti, o qualunque atto comunque denominato, consegnati e trasmessi per via telematica dai rappresentanti di interesse nell'esercizio della propria attività».

---

**6.29**

RUSSO

*Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

«3-bis. L'ANAC verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e può richiedere, ove necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi».

---

**6.41**

PERRONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nel Registro:

a) le Chiese e le comunità religiose, fatta eccezione per gli uffici di relazioni istituzionali e per gli organismi giuridici istituiti per rappresentare nelle loro relazioni con i decisori pubblici;

b) i partiti politici, fatta eccezione per gli uffici di relazioni istituzionali e per gli organismi giuridici istituiti per rappresentare nelle loro relazioni con i decisori pubblici;

c) le autorità regionali, locali e municipali, fatta eccezione per gli uffici di relazioni istituzionali e per gli organismi giuridici istituiti per rappresentarli nelle loro relazioni con i decisori pubblici;

d) i giornalisti nell'esercizio della loro attività professionale di informazione al pubblico;

e) enti esponenziali di cittadini, in qualsiasi forma costituiti, sorti per tutelare interesse diffusi collettivi».

---

## Art. 7.

### 7.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.2

ANGIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.12

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 7.13

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «il Comitato» con le seguenti: «l'Autorità».*

---

**7.14**

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro».*

---

**7.3**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dai soli», fino alla fine con le seguenti: «in consultazione e download a tutti i cittadini e, per il caricamento dei dati di propria competenza, ai soli rappresentanti di interessi che siano iscritti al registro».*

---

**7.4**

GALIMBERTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) sopprimere la parola: «soli»;*
  - b) dopo la parola: «Registro», inserire le seguenti: «e dalle associazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più, rappresentative a livello nazionale».*
- 

**7.5**

FABBRI, TOMASELLI, COLLINA

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) sopprimere la parola: «soli»;*
  - b) dopo la parola: «Registro», inserire le seguenti: «e dalle associazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».*
-

**7.6**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «soli», con le seguenti: «senatori, dai deputati e dai».*

---

**7.7**

VERDUCCI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «e i decisori pubblici» a «l'aggiornamento dei dati».*

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma: «1-bis. I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati».*

---

**7.8**

MALAN

*Al comma 2, sostituire le parole da: «gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici», fino al termine del comma, con le seguenti: «l'elenco dei decreti legislativi, e dei decreti-legge la cui preparazione duri più di sette giorni, con l'indicazione degli uffici e delle persone che li stanno redigendo».*

---

**7.9**

MALAN

*Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui al presente articolo».*

---

**7.10**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) l'aggiornamento dei dati».*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

*«2-bis) I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati».*

---

**7.11**

RUSSO

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «e i decisori pubblici» a «l'aggiornamento dei dati».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui al comma 2, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati».*

---

**Art. 8.****8.1**

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 8. – (Facoltà degli iscritti nel Registro) – 1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha facoltà di:*

*a) presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;*

*b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità, nonché del portatore dell'interesse particolare o della società di rappresentanza di interessi per cui lavora;*

*c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ri-*

guardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d’iniziativa governativa;

*d)* partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché le autorità indipendenti definiscono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro di cui all’articolo 6, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. Le Camere e i consigli regionali disciplinano, l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, nell’ambito della loro autonomia, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

---

## 8.2

RUSO

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

«Art. 8. – (*Facoltà degli iscritti nel Registro*) – 1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro ha facoltà di:

*a)* presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all’interesse rappresentato;

*b)* accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità, nonché del portatore dell’interesse particolare o della società di rappresentanza di interessi per cui lavora;

*c)* partecipare alle attività di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d’iniziativa governativa;

*d)* partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento

autonomo, nonché le autorità indipendenti definiscono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro di cui all'articolo 6, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. Le camere e i consigli regionali disciplinano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito della loro autonomia, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

---

### 8.15

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «hanno diritto» con le seguenti: «hanno la facoltà di».*

---

### 8.3

SUSTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, lettera a) dopo le parole: «decisori pubblici», inserire le seguenti: «,anche per il tramite dei membri degli uffici di loro diretta collaborazione o dei funzionari delle rispettive amministrazioni di appartenenza,» e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*«b-bis) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, previo accreditamento mediante il rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, con validità temporanea, anche al fine di assistere alle sedute e ai lavori, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente;*

*b-ter) consultare gli atti e accedere alle informazioni, ai dati e alle raccolte di dati, anche informatiche, detenuti dai decisori pubblici e attinenti alla natura e all'oggetto dell'interesse particolare rappresentato, nelle forme e con i limiti previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;*

*b-quater) ricevere informazioni e documentazione circa lo svolgimento dei procedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale e intervenire nelle fasi istruttorie dei medesimi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'organo competente e del pertinente procedimento, mediante la produzione di memorie, documenti e proposte e l'audizione da parte del decisore pubblico.».*

*Al comma 2, sostituire lo parola: «centottanta» con lo seguente: «novanta» e le parole da: «definiscono le forme» fino alla fine del pe-*



*riodo con le seguenti: «adottano le disposizioni che disciplinano le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1.».*

---

**8.16**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «richieste», inserire le seguenti: «comunicazioni orali».*

---

**8.17**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «scritte».*

---

**8.18**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «documentazione» inserire le seguenti: «scritta o per via telematica».*

---

**8.4**

ANGIONI

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza».*

---

**8.5**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**8.6**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «partecipare alle attività di» con le seguenti: «fornire agli uffici competenti dati, analisi, report di interesse per l'».*

---

**8.19**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «governativa» inserire la seguente: «e parlamentare».*

---

**8.7**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;*

*b-ter) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione».*

---

**8.8**

PUPPATO

*Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

*«b-bis) accedere alle sedi istituzionali in cui matura la decisione pubblica, previo rilascio di apposito tesserino di riconoscimento, secondo modalità definite da ciascuna Amministrazione, d'intesa con il Comitato, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**8.9**

RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento visibile identificativo della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;».

---

**8.20**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) accedere alle sedi istituzionali, previo accreditamento, anche al fine di assistere e partecipare alle procedure informative e istruttorie del procedimento decisionale nelle forme stabilite dalla disciplina dell'organo competente».

---

**8.21**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) «accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, purché munito di documento identificativo visibile della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;

*b-ter*) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione».

---

**8.10**

VERDUCCI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis*. I rappresentanti di interessi hanno obbligo di:

a) identificarsi preventivamente sempre con il proprio nominativo ovvero con il nominativo che risulta nel Registro di cui all'articolo 4;

b) garantire che le dichiarazioni rese ai fini della iscrizione e successivamente nell'esercizio delle loro attività di rappresentanza di interessi siano complete, aggiornate e veritiere;

c) indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al deciso re pubblico;

d) rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi;

e) fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

f) trasmettere per via telematica al Comitato la relazione di cui all'articolo 9, comma primo.

1-ter. Ai rappresentanti di interessi è fatto divieto di:

a) rivendicare relazioni ufficiali con i decisori pubblici nei loro rapporti con i terzi;

b) indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

c) esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

d) elargire ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti e doveri degli iscritti al Registro».*

---

## 8.11

ANGIONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

## 8.12

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 2, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».*

---

**8.22**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, sostituire la parola: «centottanta» con la seguente: «novanta».*

---

**8.13**

VERDUCCI

*Al comma 2, dopo le parole: «il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «i consigli e le giunte regionali e delle province autonome».*

---

**8.23**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 2, dopo le parole: «il Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «i consigli e le giunte regionali e delle province autonome».*

---

**8.14**

VERDUCCI

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere, in fine, le seguenti: «in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento».*

---

**8.24**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento».*

---

**8.25**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Diritti dei portatori di interessi particolari iscritti nel Registro».*

---

**Art. 9.****9.1**

ANGIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – (*Obblighi dei portatori di interessi particolari e dei rappresentanti di interessi particolari*). – 1. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari iscritti nel Registro depositano, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso gli organi preposti, la relazione annuale nella quale illustrano l'attività di *lobbying* esercitata nel corso dell'anno, i relativi obiettivi e i risultati conseguiti, la situazione delle rispettive aziende o imprese o enti anche al fine di correlare la attività degli stessi con i processi decisionali.

2. Le relazioni devono riportare:

a) la descrizione dell'attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali poste in essere e l'indicazione degli obiettivi perseguiti e degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di *lobbying* e di relazioni istituzionali.

3. I portatori di interessi particolari e i rappresentanti di interessi particolari hanno l'obbligo di comunicare agli organi preposti l'eventuale perdita di uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6, entro e non oltre quindici giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'evento da cui deriva la perdita di uno o più requisiti».

---

**9.17**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I portatori di interessi particolari iscritti nel Registro depositano, entro il 31 dicembre di ogni anno, presso il Comitato, la relazione annuale nella quale illustrano l'attività di *lobbying* esercitata nel corso dell'anno, i relativi obiettivi e i risultati conseguiti, la situazione delle rispettive aziende o imprese o enti anche al fine di correlare la attività degli stessi con i processi decisionali».

---

**9.3**

RANUCCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio di ogni anno» con le seguenti: «30 giugno e del 31 dicembre».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno di ogni anno» con le seguenti: «con cadenza semestrale e comunque non oltre il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno».*

---

**9.4**

VERDUCCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «31 marzo».*

---

**9.5**

RUSSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «31 marzo».*

---

**9.18**

D'ANNA, BARANI

*Sostituire la parola: «Comitato», ovunque ricorra, con la seguente: «Autorità».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. L'Autorità valuta eventuali richieste di riservatezza di parte delle informazioni contenute nella relazione».*

---

**9.6**

RUSSO

*Al comma 1, dopo le parole: «sotto la propria responsabilità» inserire le seguenti: «anche tramite la società di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi presso la quale lavora,».*

---

**9.19**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, sostituire le parole: «la relazione contiene» con le seguenti: «Le relazioni devono riportare:».*

---

**9.20**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*«a) la descrizione dell'attività di *lobbying* poste in essere e l'indicazione degli obiettivi perseguiti e degli obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento».*

---



**9.21**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di *lobbying*».

---

**9.7**

VERDUCCI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «le predette attività» inserire le seguenti: «specificando gli incontri o i contatti avvenuti con essi».*

---

**9.8**

RUSSO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «le predette attività» inserire le seguenti: «specificando gli incontri o i contatti avvenuti con essi».*

---

**9.22**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

**9.9**

MALAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**9.10**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**9.23**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**9.11**

VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) l'elenco dei portatori di interessi per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi».

---

**9.12**

RUSSO

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) l'elenco dei portatori di interessi per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi».

---

**9.13**

PUPPATO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente:*

«d-bis) le somme o altre utilità eventualmente elargite a titolo di erogazione liberale in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, nei limiti della normativa vigente, nonché una dichiarazione che dette elargizioni non sono legate al conseguimento dell'interesse rappresentato».

---

**9.24**

TORRISI, MANCUSO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le associazioni a vocazione generale la relazione di cui al comma.1 contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.».

---

**9.25**

PAGLIARI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le associazioni a vocazione generale la relazione di cui al comma 1 contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.».

---

**9.26**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 3, sostituire le parole: «rappresentanti di interessi» con le seguenti: «portatori di interessi particolari».*

---

**9.14**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 4, dopo la parola: «pubblicate», inserire le seguenti: «in formato aperto e riutilizzabile».*

---

**9.15**

VERDUCCI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato valuta eventuali richieste di riservatezza di parte delle informazioni contenute nella relazione».*

---

**9.16**

PUPPATO

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 può disporre verifiche a campione, richiedendo, ove necessario, la produzione di nuovi documenti o informazioni».

---

**9.0.1**

PUPPATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Elenco degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici)*

1. Presso il Comitato è istituito, altresì, l'Elenco degli interessi e dei contatti dei decisori pubblici, di seguito denominato "Elenco".

2. L'Elenco indica gli interessi dei decisori pubblici e i contatti intercorsi con i rappresentanti di interessi e contiene le informazioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che i decisori pubblici sono tenuti a trasmettere entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico. L'Elenco è pubblicato nella sezione pubblica, dedicata e facilmente accessibile del sito internet istituzionale di cui all'articolo 4.

3. Entro il 30 luglio di ciascun anno, i decisori pubblici inviano al Comitato una sintetica relazione contenente l'elenco dei contatti intercorsi con i soggetti iscritti al Registro.

4. Il Comitato dà notizia sul proprio sito internet istituzionale di eventuali inadempimenti agli obblighi di cui al presente articolo e ne informa tempestivamente le Amministrazioni d'appartenenza dei singoli soggetti».

---

**Art. 10.****10.1**

ANGIONI

*Sopprimere l'articolo*

---

**10.15**

MILO, BRUNI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10. - (*Facoltà e obblighi dei decisori pubblici*) – 1. I decisori pubblici hanno facoltà di richiedere, ai soggetti iscritti nel registro che svolgono presso di essi l'attività di rappresentanza di interessi particolari, informazioni, incontri, audizioni, proposte, suggerimenti, emendamenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato a corredo di iniziative da intraprendere nel corso della medesima attività.

2. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai dati e alle informazioni contenuti nella relazione di cui all'articolo 9, comma 1, e a quelli integrativi trasmessi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.

3. Il decisore pubblico che ritenga che il rappresentante di interessi particolari sia incorso in violazioni del codice di deontologia di cui all'articolo 5, comma 1, o delle disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al Comitato di cui all'articolo 3».

---

**10.7**

VERDUCCI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il decisore pubblico non può rifiutare di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto nel Registro. Il decisore pubblico non può altresì rifiutare le richieste di incontro inoltrate da rappresentanti di interessi iscritti al Registro, se non attraverso risposta motivata, anche telematica».

---

**10.8**

RUSSO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il decisore pubblico non può rifiutare di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché

pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante d'interessi iscritto nel Registro. Il decisore pubblico non può altresì rifiutare le richieste di incontro inoltrate da rappresentanti di interessi iscritti al Registro, se non attraverso risposta motivata, anche telematica».

---

**10.2**

VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**10.3**

MALAN

*Sopprimere il comma 1.*

---

**10.4**

SUSTA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**10.5**

MILO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali. I decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai dati e alle informazioni contenuti nella relazione di cui all'articolo 9».

---

**10.6**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le attività di rappresentanza di interessi che si svolgono presso sedi dei decisori pubblici devono essere tracciate su appositi registri informatici, liberamente consultabili dal pubblico, in formato digitale aperto e riutilizzabile, indicando in particolare: il rappresentante di interessi, il committente dell'attività, il provvedimento in relazione al quale è stata resa, i decisori a cui l'attività è rivolta, la natura delle comunicazioni ivi comprese le petizioni, la consegna dei documenti, le proposte ed ogni elemento utile alla valutazione di impatto normativo».

---

**10.16**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, dopo la parola: «interessi» è aggiunta la seguente: «particolari».*

---

**10.17**

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il decisore pubblico tiene sul sito istituzionale una agenda pubblica in cui rende conoscibili i dati relativi agli incontri svolti, i temi in discussione e l'eventuale documentazione messa a sua disposizione dal rappresentante di interessi. Nell'agenda sono inserite anche le richieste di incontro da parte di rappresentanti di interessi e di ogni altro soggetto, nonché gli incontri-tenuti con soggetti che non svolgono professionalmente l'attività di rappresentanza di interessi e i dati relativi agli incontri svolti».*

---

**10.18**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».*

---

**10.19**

D'ANNA, BARANI

*Sostituire la parola: «Comitato» ovunque ricorra, con la seguente: «Autorità».*

---

**10.9**

MALAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**10.10**

VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**10.11**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**10.20**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**10.21**

ORELLANA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti e, con cadenza bimestrale, l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, nonché l'elenco dei decisori pub-



blici inadempienti, entro sessanta giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet*».

---

## 10.22

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il decisore pubblico trasmette al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti e, con cadenza mensile, l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, nonché l'elenco dei decisori pubblici inadempienti, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* istituzionale. Il decisore pubblico inadempiente è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000».

---

## 10.12

PUPPATO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. In ogni caso, i decisori pubblici, preliminarmente all'accettazione di un contatto con il rappresentante di interessi, sono tenuti a verificarne la regolare iscrizione al Registro. In caso di mancata iscrizione, segnalano al Comitato la richiesta del soggetto e si astengono dalla realizzazione dell'incontro.

3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati provvedono ad adottare, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso alle rispettive sedi istituzionali da parte dei soggetti iscritti al Registro e a favorire la loro partecipazione alle attività parlamentari conoscitive, secondo i principi di trasparenza, pubblicità e conoscibilità dei processi decisionali.

3-quater. Nel caso in cui il decisore pubblico proceda ad ascoltare soggetti non iscritti al Registro, deve informare il Comitato indicandone dettagliatamente le motivazioni. Il Comitato ne dà comunque notizia sul proprio sito *internet*.

3-quinquies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della, presente legge, sono definite le modalità di consultazione, da parte delle Amministrazioni, dei soggetti iscritti al Registro. A tal fine al-

l'articolo 14, comma 5-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché del coinvolgimento dei rappresentanti di interesse e delle posizioni da loro rappresentate"».

---

### 10.13

VERDUCCI

*Dopo il comma ,3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 1, lettera c)».

---

### 10.14

VERDUCCI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decisore pubblico non può rifiutarsi di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere di informazione, purché pertinente all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto nel Registro,».

---

### 10.23

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico i decisori pubblici non possono svolgere attività di rappresentanza di interessi, né intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi».

---

**10.24**

D'ANNA, BARANI

*Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 1, lettera c)».

---

**10.25**

D'ANNA, BARANI

*Dopo il comma 3 , aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decisore pubblico non può rifiutarsi di conoscere le proposte, le richieste, i suggerimenti e ogni altro genere o di informazione, purché pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi iscritto nel Registro».

---

**Art. 11.****11.28**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 1, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».*

---

**11.1**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto».*

---

**11.2**

BERNINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e per i due anni successivi alla cessazione dell’incarico, del mandato, ovvero dell’ufficio ricoperto».*

---

**11.3**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «cinque anni».*

---

**11.4**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «quattro anni».*

---

**11.5**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «tre anni».*

---

**11.6**

SUSTA

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*«a) i membri del Parlamento e del Governo, i componenti e i vertici politico-amministrativi delle Autorità indipendenti, dei consigli e delle giunte regionali, nonché i vertici degli enti pubblici statali;».*

---

**11.7**

RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) i dipendenti di amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici non economici;».

---

**11.8**

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) i dipendenti di amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici non economici;».

---

**11.9**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) i dipendenti pubblici;».

---

**11.29**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

**11.10**

VERDUCCI

*Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

**11.11**

VERDUCCI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

**11.12**

PARENTE, LANZILLOTTA, PEGORER, SAGGESE, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, CARIDI, CIOFFI, COCIANCICH, CONTE, CRIMI, D'ADDA, DEL BARBA, GATTI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MARAN, MASTRANGELI, MOLINARI, MUCCHETTI, PAGLIARI, PEPE, PIGNEDOLI, Maurizio ROMANI, RUSSO, SPILABOTTE, TORRISI, VACCARI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:*

*«c-bis) i collaboratori parlamentari.».*

*Conseguentemente, dopo il Capo II, aggiungere, il seguente:*

**«Capo II-bis.****DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA I MEMBRI  
DEL PARLAMENTO E I LORO COLLABORATORI****Art. 13-bis.**

*(Collaboratori parlamentari)*

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

**Art. 13-ter.**

*(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)*

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori è fondato sull'accordo delle parti, ha natura fiduciaria e subordinata e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno natura commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati.

Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-*quater*, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Art. 13-*quater*.**

*(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)*

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore a partire dal 10 gennaio 2016, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*ter*, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.

3. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta. In ossequio al principio di trasparenza, i rapporti di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori sono pubblicati sulla scheda personale del parlamentare consultabile sul sito web istituzionale della Camera di appartenenza.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

5. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1 del presente articolo, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 13-ter della presente legge».

---

### 11.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina».

---

### 11.14

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) i soggetti appartenenti alle organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni ad essi riferibili».

---

### 11.30

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Se iscritti al Registro, in apposita sezione, sono sospesi per la durata del loro mandato i parenti e familiari entro il secondo grado, gli affini e il coniuge dei Ministri, viceministri e sottosegretari di Stato, nonché dei presidenti di commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

---



**11.15**

ANGIONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**11.16**

VERDUCCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non possono altresì essere iscritti al Registro, durante il loro incarico, i dirigenti dei partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti e professionisti, salvo che questi ultimi non siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino ad esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti al Registro».*

---

**11.17**

RUSSO

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non possono altresì essere iscritti nel Registro, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti o associazioni politici o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti o professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nel Registro».*

---

**11.18**

VERDUCCI

*Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Non possono altresì essere iscritti nel Registro, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti o associazioni politici o sindacali, nonché i giornalisti pubblicisti o professionisti, salvo che questi ultimi siano. stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultino iscritti nel Registro».*

---

**11.19**

RANUCCI

*Al comma 2, sopprimere la seguente parola: «pubblicisti».*

---

**11.20**

VERDUCCI

*Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanza di interessi», aggiungere, in fine, le seguenti: «salvo che siano stati espressamente a ciò autorizzati dall'Ordine professionale di appartenenza».*

---

**11.31**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 2, dopo le parole: «degli interessi», aggiungere le seguenti: «, salvo che siano stati espressamente a ciò autorizzati dall'Ordine professionale di appartenenza».*

---

**11.21**

PUPPATO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non possono altresì essere iscritti al Registro, durante il loro incarico e per i due anni successivi alla sua cessazione, i dirigenti di partiti, movimenti e associazioni politiche o sindacali».*

---

**11.32**

D'ANNA, BARANI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**11.22**

VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**11.23**

AUGELLO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**11.33**

D'ANNA, BARANI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Non possono essere iscritti al Registro, in costanza del loro incarico, i dirigenti di partiti, associazioni o movimenti politici».

---

**11.34**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 3, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».*

---

**11.24**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «totale o di controllo».*

---

**11.25**

AUGELLO

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai rappresentanti di interessi che svolgono funzioni*

di amministrazione e direzione all'interno di società pubbliche emittenti strumenti finanziari in mercati regolamentati e delle loro controllate».

---

**11.26**

VERDUCCI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. In caso di sopravvenienza di condizioni ostative all'iscrizione nel registro previste dal presente articolo il Comitato provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo».

---

**11.27**

VERDUCCI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. "Non possono essere iscritti al Registro durante il loro incarico i dirigenti di partiti, associazioni o movimenti politici"».

---

**11.35**

D'ANNA, BARANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In caso di sopravvenienza di condizioni ostative all'iscrizione nel registro previste dai commi 1, 2, 3 l'Autorità provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo».

---

**11.0.1**

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Accesso trasparente presso i decisori pubblici)*

1. Ciascun Ministero e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica in una apposita sezione del proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso nei rispettivi locali, con l'indicazione del responsabile che ne ha autorizzato l'ingresso.

2. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, nell'ambito, della loro autonomia, pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso nei rispettivi locali, con l'indicazione del responsabile che ne ha autorizzato l'ingresso. Sono pubblicati, altresì, i nominativi di coloro che hanno accesso continuativo all'interno delle Camere. Non sono in ogni caso pubblicati i nominativi di coloro che assistono alle sedute pubbliche.

3. Gli iscritti al Registro di cui all'articolo 6 che fanno ingresso all'interno dei locali di cui al presente articolo hanno l'obbligo di esibire in modo ben visibile il cartellino identificativo, a pena di segnalazione delle amministrazioni di riferimento al Comitato di cui all'articolo 3. Il Comitato, sulla base della segnalazione di cui al periodo precedente, può irrogare una sanzione consistente nella sospensione al Registro da un minimo di un mese ad un massimo di due anni.

---

**Art. 12.****12.1**

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – (*Esclusioni*) – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;

b) alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti per registrare dichiarazioni contenute in articoli o in discorsi pubblici;

c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerrebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;

d) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;

e) agli esponenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche, con particolare riguardo ai processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione;

f) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

g) alle comunicazioni scritte e orali rese nel corso di audizioni o di incontri pubblici alle Commissioni o ai Comitati parlamentari ovvero nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o di enti pubblici statali o territoriali».

---

## 12.2

RUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – (*Esclusioni*) – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;

b) alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti per registrare dichiarazioni contenute in articoli o in discorsi pubblici;

c) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerrebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;

d) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;

e) agli esponenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche, con particolare riguardo ai processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione;

f) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

g) alle comunicazioni scritte e orali rese nel corso di audizioni o di incontri pubblici alle Commissioni o ai Comitati parlamentari ovvero nel-

l'ambito di consultazioni di amministrazioni o di enti pubblici statali o territoriali».

---

### 12.3

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – (*Esclusioni*) – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

- a) alle attività di rappresentanza di interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da soggetti rappresentativi di enti pubblici;
  - b) ai rappresentanti del Governo e dei partiti politici;
  - c) alle attività che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione nell'ambito di processi decisionali;
  - d) ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacati partecipanti a incontri e trattative ufficiali con membri delle istituzioni pubbliche;
  - e) alle attività svolta per fini interesse umanitario e comunque senza scopo di lucro;
  - f) alle comunicazioni scritte e orali rese nel corso di audizioni e di incontri pubblici alle Commissioni e ai Comitati parlamentari e nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali».
- 

### 12.4

RANUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – (*Esclusioni*) – 1. Non costituiscono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali:

- a) le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;
  - b) le dichiarazioni rese in corso di audizioni alle Commissioni o ai Comitati parlamentari, di fronte ai rappresentanti del Governo;
  - c) le attività svolte per fini di carattere generale;
  - d) le comunicazioni rivolte al pubblico, scritte e orali, effettuate anche a mezzo stampa, radio, televisione o altro mezzo di diffusione».
-

**12.5**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Non costituiscono attività di *lobbying* e relazioni istituzionali le seguenti attività:

a) le attività svolte da partiti nonché le attività svolte dalle associazioni sindacali o di categoria finalizzate alla rappresentanza di interessi collettivi;

b) le dichiarazioni rese da rappresentanti pubblici e privati avanti gli organi del Parlamento;

c) le comunicazioni e gli appelli, scritti e orali, rivolti a mezzo stampa, radio, TV o per via telematica».

---

**12.6**

SUSTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta dai partiti o dai movimenti politici, dalle Organizzazioni Governative, dalle confessioni religiose, dai diplomatici stranieri regolarmente accreditati, per conto e nell'interesse dei rispettivi Paesi di rappresentanza e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono, ai sensi della normativa vigente, con l'adozione di protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da parte di esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali, di consigli o ordini professionali nonché di associazioni professionali non organizzate di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

---

**12.7**

VERDUCCI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;

b) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;

c) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;



d) all'attività di rappresentanza svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione».

---

## 12.8

ANGIONI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi per loro natura generali svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e dalle associazioni rappresentative di interessi generali».

---

## 12.9

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:* «1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

---

## 12.23

D'ANNA, BARANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;
- b) a coloro che intrattengono relazioni la cui pubblicità configurerrebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;
- c) ai rappresentanti dei Governi ovvero di partiti, movimenti o gruppi politici di Paesi stranieri;
- d) all'attività svolta dai partiti, movimenti o gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

i) all'attività di rappresentanza svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.

---

**12.24**

FASIOLO

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché dai partiti politici» inserire le seguenti: «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle organizzazioni non governative».*

---

**12.25**

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «partiti politici,» inserire le seguenti: «dalle associazioni,».*

---

**12.10**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e a quella svolta,» fino a: «imprenditoriali» ed aggiungere le seguenti: «Le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle prerogative di cui agli articoli 7 e 8, non si applicano, altresì, alle attività di rappresentanza degli interessi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e loro articolazioni territoriali».*

---

**12.11**

CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e a quella svolta,» fino a: «imprenditoriali» ed aggiungere le seguenti: «Le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle prerogative di cui agli articoli 7 e 8, non si applicano, altresì, dalle attività di rappresentanza degli interessi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente*

più rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e loro articolazioni territoriali».

---

## 12.12

PAGLIARI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «, e a quella svolta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle prerogative di cui agli articoli 7 e 8, non si applicano, altresì, alle attività di rappresentanza degli interessi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e loro articolazioni territoriali».*

---

## 12.13

TORRISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «,e a quella svolta,» fino a: «imprenditoriali», con le seguenti: «Le disposizioni della presente legge, ad eccezione delle prerogative di cui agli articoli 7 e 8, non si applicano, altresì, alle attività di rappresentanza degli interessi svolta dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali; comparativamente più rappresentative, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e loro articolazioni territoriali».*

---

## 12.14

GALIMBERTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e a quella svolta» a «imprenditoriali:», con le seguenti: «e a quella svolta dalle associazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a. livello nazionale».*

---

**12.15**

FABBRI, TOMASELLI, COLLINA

*Sostituire le parole da: «e a quella svolta», a: «imprenditoriali.», con le seguenti: «e a quella svolta dalle associazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».*

---

**12.16**

RUSSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione.».*

---

**12.17**

BONFRISCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.».*

---

**12.18**

GALIMBERTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.» con le seguenti: «dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.».*

---

**12.19**

FABBRI, TOMASELLI, COLLINA

*Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.» con le seguenti: «dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.».*

---

**12.20**

MALAN

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi ricevendo compensi non superiori a 3000 euro per ogni singole trimestre».*

---

**12.21**

VERDUCCI

*Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'ambito degli incontri ufficiali».*

---

**12.22**

PUPPATO

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«1-bis. Le disposizioni della seguente legge non si applicano inoltre:

- a) agli atti coperti da segreto di Stato;
- b) alle attività svolte per fini umanitari;
- c) all'attività di diplomatici stranieri regolarmente accreditati, per conto e nell'interesse dei rispettivi Paesi di rappresentanza;
- d) all'attività di rappresentanti di confessioni religiose per conto e nell'interesse di tali confessioni di cui agli articoli 7 ed 8 della Costituzione;
- e) all'attività di comunicazione pubblica di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150;

3. Il Comitato, anche su richiesta dei decisori pubblici, dei soggetti iscritti al Registro, ovvero di un singolo cittadino, verifica, qualora si renda necessario, la sussistenza dei casi di esclusione di cui al presente articolo».

---

**12.0.1**

SUSTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Segnalazioni e reclami)*

1. Chiunque, compilando un apposito modulo di comunicazione disponibile sul sito internet istituzionale, nella sezione dedicata al Registro, può inviare:

*a)* segnalazioni in merito alle informazioni contenute nel Registro;

*b)* reclami formali concernenti asserite violazioni delle disposizioni della presente legge ovvero inosservanze delle norme e dei principi del codice di condotta da parte di determinati rappresentanti di interessi registrati. Nel reclamo devono essere espressamente indicati, a pena di inammissibilità: – i soggetti registrati cui si riferisce il reclamo; – il nome e i recapiti del reclamante; – le disposizioni della presente legge nonché le norme e i principi del codice di condotta che si presumono violate; un'esposizione circostanziata dei fatti, correlata da idonea documentazione probatoria a sostegno dell'accusa, ove disponibile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di esame delle segnalazioni e dei reclami inoltrati con specifica individuazione, altresì, delle sanzioni da applicare ai sensi dell'articolo 13 nel caso di loro accoglimento».

*Consequentemente all'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compilando l'apposito modulo di cui all'articolo 12-bis, comma 1».*

---

**Art. 13.****13.100**CAMPANELLA, *relatore**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13.***(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'ANAC con provvedimento motivato, salvaguardando il diritto dell'interessato al contraddittorio.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto entro trenta giorni dalla data di notificazione nella sezione dedicata e, a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

**13.1**

VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13.**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'ANAC con provvedimento motivato, salvaguardando il diritto dell'interessato al contraddittorio.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto entro trenta giorni dalla data di notificazione nella sezione dedicata e, a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---



**13.2**

Russo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 13.**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi che svolge nei confronti dei decisori pubblici l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritto nel Registro è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'ANAC con provvedimento motivato, salvaguardando il diritto dell'interessato al contraddittorio.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto entro trenta giorni dalla data di notificazione nella sezione dedicata e, a cura e a spese del responsabile delle violazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

**13.3**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13.***(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o rappresentante di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritto nel Registro o al di là dei limiti delle attività dichiarate in sede di iscrizione o di aggiornamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 75.000 euro e, se iscritto nel Registro, con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro, previa verifica da parte degli organi preposti e in ogni caso non potrà essere iscritto nel medesimo Registro per i successivi due anni.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che svolge attività di portatore di interessi particolari o di rappresentante di interessi particolari anche in caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9.

3. Il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 9 ovvero l'inottemperanza a fornire gli elementi previsti al medesimo articolo 9, e la violazione del codice sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con la sospensione o, nei casi più gravi, la cancellazione dal Registro del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari, previa verifica da parte degli organi preposti;

4. Il portatore di interessi particolari o il rappresentante di interessi particolari sospeso o cancellato dal Registro non può essere iscritto nuovamente prima di, rispettivamente, dodici e ventiquattro mesi dalla sospensione o dalla cancellazione.

5. Gli organi preposti procedono ad irrogare le sanzioni indicate ai commi 1, 2 e 3 con provvedimento motivato previa audizione del portatore di interessi particolari o del rappresentante di interessi particolari.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono immediatamente esecutivi e contro di essi è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, entro trenta giorni dal deposito dei medesimi provvedimenti».

---

**13.4**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui all'articolo 5 è punita con la censura, la diffida, la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato, nonché con la cancellazione dal Registro. Le medesime sanzioni si applicano in caso di omesso o incompleto deposito della relazione di cui all'articolo 9, comma 1.

---

**13.5**

RANUCCI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 1, dopo le parole: «articolo 9, comma 1» inserire le seguenti: «o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, la falsità delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione del Registro»;*

– *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 9 ovvero di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.»*

---

**13.6**

SUSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9, comma 1,», inserire le seguenti parole: «la comunicazione di dati ed informazioni non veritiere all'atto di iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti ovvero l'inottemperanza alla richiesta di trasmissione di dati e informazioni integrativi e aggiornati»*

---

**13.18**

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO, GAETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla ri-*

chiesta di completarle, nonché la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti».

---

### 13.7

VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «la relazione di cui all'articolo 9, comma 1» sostituire le parole: «sono puniti con la censura oppure la sospensione» con le seguenti: «la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura, sospensione»*

---

### 13.8

VERDUCCI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. La falsità di informazioni fornite all'atto di iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alle richiesta di integrare le informazioni sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e con provvedimenti di censura, sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

1-ter. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dal Comitato di cui alla presente legge con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato»;

*b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Le controversie inerenti le sanzioni di cui al presente comma sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

**13.9**

SUSTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La cancellazione dal Registro è disposta altresì per i soggetti per i quali viene meno uno dei requisiti di cui all'articolo 6».

---

**13.19**

D'ANNA, BARANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma precedente o la mancata ottemperanza alla richiesta di integrare le informazioni, la falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione nel registro o nei successivi aggiornamenti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura, sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro».

---

**13.10**

MALAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 20.000 a euro 200.000» con le seguenti: «fino a euro cinquantamila.»*

---

**13.11**

MALAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**13.20**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**13.12**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le sanzioni applicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono inserite nel registro di cui all'articolo 4. I provvedimenti di sanzione pecuniaria superiori a 50.000 euro, nonché di sospensione o di cancellazione dal Registro sono altresì pubblicati, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi o le organizzazioni cancellati dal Registro non possono chiedere una nuova iscrizione.»

---

**13.13**

ANGIONI

*Al comma 3 dopo le parole: «una nuova iscrizione» aggiungere in fine le seguenti: «prima che siano trascorsi almeno 3 anni».*

---

**13.14**

VERDUCCI

*Al comma 3 dopo le parole: «nuova iscrizione» aggiungere in fine le seguenti: «prima di 5 anni dalla cancellazione».*

---

**13.21**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 3 dopo le parole: «nuova iscrizione», aggiungere le seguenti: «prima di 5 anni dalla cancellazione».*

---

**13.15**

VERDUCCI

*Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:*

«3-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono irrogate dal Comitato con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato.

3-ter. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

**13.16**

PUPPATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo restano nella disponibilità del Comitato e sono utilizzabili per l'attuazione e l'implementazione della presente legge. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Comitato specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

---

**13.17**

SUSTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate con provvedimento motivato, previo contraddittorio con la parte interessata».

---

**13.22**

D'ANNA, BARANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono irrogate dall'Autorità con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato».

---

**13.23**

D'ANNA, BARANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

---

**13.0.2**

MUCCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)*

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 5 luglio 1996, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le *onlus* e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente :da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali; le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi-soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare tali importi nel bilancio di esercizio e nell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al primo periodo. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate. Tali somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 13.0.3

LANZILLOTTA

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:*

#### **«Capo II-Bis.**

**DISPOSIZIONI ULTERIORI CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI  
E PER LA TRASPARENZA NEI RAPPORTI TRA POLITICA ED  
ECONOMIA PUBBLICA**

#### **Art. 13-bis.**

*(Norme in materia di finanziamento di fondazioni e associazioni politiche)*

1. È fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni a inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano, o siano state titolari nei dieci anni

precedenti di incarichi di governa a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.

2. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o *manager* di enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive, di cui al comma 1, di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al medesimo comma 1.

3. È fatto divieto a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui al comma 1, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti, di accettare contributi o altre forme di sostegno da quanti nonne autorizzino le forme di pubblicità i cui all'articolo 13-ter, comma 2.

#### **Art. 13-ter.**

*(Norme in materia di trasparenza)*

1. Le istituzioni, fondazioni e associazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, della presente legge sono tenute a pubblicare nel proprio sito *web*, entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio relativo all'anno precedente.

2. Le istituzioni, fondazioni e associazioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, della presente legge sono altresì tenute a pubblicare nel proprio sito *web*, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle persone fisiche o giuridiche che a qualsiasi titolo hanno versato un contributo a loro favore e il relativo importo.

3. I contributi a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute e dirette da persone titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui all'articolo 13-bis comma 1, sotto qualsiasi forma erogati, sono iscritti nei bilanci dei soggetti donatori.

4. Le società per azioni sono tenute ad indicare analitica mente nei loro bilanci le spese sostenute per pubblicità e per le relazioni istituzionali con l'indicazione dei soggetti destinatari delle erogazioni effettuate per le predette finalità.

**Art. 13-quater.***(Sanzioni)*

1. I rappresentanti legali di enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive di cui all'articolo 13-bis, comma 1, che violino i divieti di cui all'articolo 13-bis non possono essere nominati in aziende pubbliche o partecipate da enti pubblici per i successivi tre anni. Gli enti, le aziende e le società di cui gli stessi sono rappresentanti legali non possono, nei successivi tre anni, partecipare a gare per l'affidamento di concessioni pubbliche o per l'acquisto di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni.

2. Le istituzioni, le fondazioni e le associazioni destinatarie di contributi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis della presente legge sono punite con una sanzione pecuniaria pari a quattro volte la somma percepita in violazione delle predette disposizioni.

3. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-ter, commi 1 e 2 della presente legge, alle istituzioni, fondazioni e associazioni ivi richiamate si applicano le sanzioni di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

4. La mancata iscrizione dei contributi nel bilancio dei soggetti donatori di cui all'articolo 13-ter, comma 3, e il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 13-ter, comma 4 della presente legge integrano le fattispecie di reato di cui all'articolo 2624 del codice civile, in materia di false comunicazioni sociali.»

---

**13.0.1**

PARENTE, LANZILLOTTA, SAGGESE, BATTISTA, BIGNAMI, BOCCHINO, CARIDI, CIOFFI, COCIANCICH, CONTE, CRIMI, D'ADDA, GATTI, LO GIUDICE, LUCHERINI, MARAN, MASTRANGELI, MOLINARI, MUCCHETTI, PAGLIARI, PEPE, PIGNEDOLI, Maurizio ROMANI, RUSSO, SPILABOTTE, TORRISI, VACCARI

*Dopo il Capo II, inserire il seguente:*

**«Capo II-Bis.****DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA I MEMBRI  
DEL PARLAMENTO E I LORO COLLABORATORI****Art. 13-bis.**

*(Collaboratori parlamentari)*

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

**Art. 13-ter.**

*(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)*

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori è fondato sull'accordo delle parti, ha natura fiduciaria e subordinata e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-*quater*, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

**Art. 13-quater**

*(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)*

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore a partire dal 10 gennaio 2016, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate a titolo di rimborso delle spese per l'esercizio del mandato per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-ter, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.

3. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta in ossequio al principio di trasparenza, i rapporti di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori sono pubblicati sulla scheda personale del parlamentare consultabile sul sito *web* istituzionale della Camera di appartenenza.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

5. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1 del presente articolo, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri ac-

cessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 13-ter della presente legge».

---

## **Art. 14.**

### **14.1**

ANGIONI

*Al comma 2, dopo le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e gli altri enti locali».*

---

### **14.2**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 2, dopo le parole: «adottano», inserire le seguenti: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

---

### **14.5**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».*

---

### **14.3**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, nonché nei confronti dei comuni».*

---

### **14.4**

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti*

Locali adottano le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge».

---

**Art. 15.**

**15.3**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 1 sostituire la parola: «il Comitato» con la seguente: «L'Autorità».*

---

**15.1**

SUSTA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**15.2**

ANGIONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**15.4**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Al comma 2, dopo la parola: «interessi» inserire la seguente: «particolari».*

---

**15.0.1**

SUSTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifica all'articolo 346-bis del codice penale in materia di «Traffico di influenze illecite»)*

1. All'articolo 346-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è illecita l'attività di rappresentanza degli interessi svolta in forma professionale, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, presso le istituzioni e le amministrazioni pubbliche e finalizzata alla partecipazione democratica ai processi decisionali ovvero all'elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, nel perseguimento di obiettivi leciti, anche di natura non economica.»

---

**Art. 16.****16.1**

D'ANNA, BARANI

*Al comma 2, sostituire la parola: «il Comitato» con la seguente: «L'Autorità».*

**16.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

---



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria****300<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento al decreto-legge in esame il relatore CUCCA (PD) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto. Preliminarmente osserva che nella predisposizione di tale parere ha tenuto conto dei rilievi critici emersi nel corso della discussione in questa Commissione, con riferimento al contenuto nel decreto-legge. In particolare, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 1, relativo all'applicabilità del pegno non possessorio, il parere suggerisce di limitare tale applicabilità ai soli beni non gravati da diritti reali. Quindi in relazione all'articolo 2, propone di valutare la tutela del debitore in considerazione della sua posizione di contraente debole rispetto agli istituti di credito. Soprattutto si tratta di valutare gli effetti dell'applicabilità del nuovo articolo 48-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993 ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-

legge, nonché le conseguenze della mancanza di una disciplina per la posizione degli altri creditori che abbiano seguito trascrizioni o iscrizioni successivamente all'iscrizione ipotecaria relativa al finanziamento cui si riferisce il patto di trasferimento. Il relatore richiama poi l'attenzione della commissione di merito sulle conseguenze dell'applicabilità del patto Marciano alle procedure esecutive immobiliari pendenti. Con riferimento, infine, all'articolo 4, il parere invita a valutare i possibili rilievi di incostituzionalità per violazione dell'articolo 24 della Costituzione della norma che preclude la proposizione dell'opposizione all'esecuzione.

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale, dopo aver preso atto che il relatore ha tenuto conto, nella stesura del parere, dei rilievi emersi nell'ambito della discussione, afferma che le osservazioni testé illustrate con riferimento all'articolo 2 dovrebbero essere trasformate in condizioni.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) condivide, in linea generale, quanto affermato dal senatore Caliendo con riferimento alla necessità di rafforzare il parere che dovrà essere reso alla commissione finanze e, pertanto, condivide l'orientamento di trasformare le osservazioni in condizioni. Così, con riguardo all'articolo 2, senz'altro la Commissione deve evidenziare la mancanza di una disciplina transitoria per i contratti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge. Parimenti, una condizione dovrà essere posta con riferimento alla mancanza di disciplina per la posizione dei creditori che si succedono dopo l'istituto di credito. Infine per quanto riguarda l'articolo 4, osserva che sono assolutamente fondati i dubbi di costituzionalità in ordine all'affievolimento del diritto di difesa; anche sotto questo profilo deve essere posta una condizione e non già una mera osservazione. Peraltro aggiunge che un parere più «stringente» rispetto a quello testé illustrato dal relatore è necessario tenuto conto dell'*iter* di assegnazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame che, come è noto, investe a vario titolo le competenze della Commissione giustizia.

Il senatore FALANGA (*AL-A (MpA)*) osserva che il relatore ha predisposto un parere dai contenuti più che accettabili, considerate le obiettive criticità e ambiguità di fondo del testo del decreto-legge. Preannuncia pertanto un voto favorevole al parere predisposto dal relatore.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), condividendo in le proposte di modifica del senatore Caliendo al parere del relatore, nonché le osservazioni espresse dal senatore Palma, ritiene che la Commissione giustizia dovrebbe comunque esprimere un parere contrario con riferimento al patto Marciano di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame. Ricordando che l'istituto del patto Marciano è ammesso nell'ordinamento solo ove ricorrano determinate condizioni, osserva che la formulazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame rispetta i limiti e le condizioni, sotto-

stanti all'ammissibilità del patto Marciano secondo l'orientamento della giurisprudenza, solo formalmente. Osserva inoltre che il «meccanismo» di trasferimento dell'immobile all'istituto di credito non avviene nel rispetto di un procedimento vero e proprio. Pur preannunciando il voto contrario del Movimento 5 Stelle, osserva poi che sarebbe opportuno integrare il parere testé illustrato dal relatore con un richiamo alla necessità di specificare i requisiti di terzietà del perito che deve effettuare la stima dell'immobile prima del trasferimento. Infine, con riferimento ai casi di inadempimento al pagamento, sottolinea che è troppo stringente e vessatorio per il debitore il limite delle tre rate, alla luce anche della previsione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che, disciplinando i casi di inadempimento al pagamento da parte del debitore, assume come inadempimento rilevante quello relativo a sette rate.

Con riferimento al problema della terzietà dei periti il relatore CUCCA (*PD*) replica al senatore Buccarella osservando che la normativa vigente già prevede i casi di incompatibilità di cui deve tener conto il giudice prima della nomina dei periti che afferiscono ad un apposito albo.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva che, alla luce delle osservazioni proposte dal relatore nel parere in esame, si evidenziano gravi lacune del testo del decreto-legge, per cui rileva una assoluta incongruenza tra tali osservazioni e la parte dispositiva del parere che si risolve in una valutazione di sostanziale non contrarietà.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva che è senz'altro da trasformare in condizione l'osservazione che il relatore Cucca ha proposto con riferimento all'articolo 4, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa. Analogamente ritiene che debba essere posta una condizione in ordine all'applicabilità del patto di trasferimento alle procedure esecutive immobiliari pendenti. Infine osserva che la Commissione nel parere che sta per esprimere deve prevedere l'obbligo di tutela per la posizione del debitore che è la parte contraente debole del rapporto.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che le questioni, pur rilevanti, sollevate dai rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari, possono ben conciliarsi con il contenuto del parere predisposto dal relatore. Il Partito Democratico ritiene non necessario trasformare le osservazioni già illustrate dal relatore in condizioni, tenuto anche conto della sede consultiva della Commissione e della finalità del parere che sta per esprimere. Ricorda infatti che è competenza della Commissione finanze apportare in sede di esame degli emendamenti le opportune modifiche al testo del decreto-legge in esame, anche in ordine ai profili critici che sono emersi nel corso dei lavori di questa Commissione. Dichiaro quindi il favore del proprio Gruppo per il parere predisposto dal relatore.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI osserva che il Governo, in ogni caso, terrà ben conto del parere di questa Commissione nel prosieguo dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge in esame.

Il relatore CUCCA (*PD*) accoglie infine le modifiche proposte dal senatore Caliendo al proprio parere, nonché il suggerimento del senatore Buccarella volto a tener conto di quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Quindi, previa verifica del prescritto numero legale, il parere così come modificato, pubblicato in allegato al resoconto, è posto ai voti e risulta approvato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA comunica che sono appena pervenute le osservazioni non ostantive da parte della Commissione affari costituzionali.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ritiene irragionevole l'urgenza con la quale deve essere esaminato il provvedimento in titolo che – ricorda – è stato trasmesso dal Governo in data 17 maggio e che è stato messo in calendario per la discussione già nella seduta del 18 maggio. Ricordando poi che le Commissioni parlamentari hanno trenta giorni di tempo per esprimere il proprio parere su tale atto, ritiene incomprensibile come mai il Governo non abbia presentato l'atto medesimo in tempo utile, così da non comprimere i tempi dei lavori parlamentari. Ritiene ragionevole che si voti il parere, alla luce di un più approfondito esame, nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che è assolutamente irragionevole la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 2 dello schema che prevede la prosecuzione per un determinato periodo di tempo dell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di soggetti non ancora legittimati, che potrebbero non essere confermati ovvero addirittura non presentare neppure domanda di conferma. Molto più logico sarebbe stato emanare un provvedimento diverso che avrebbe disposto la proroga dell'attività dei magistrati onorari in servizio fino al momento in cui non sarebbe stata esercitata definitivamente la delega di cui alla legge n. 57 del 2016.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che la Commissione deve esprimere il proprio parere nei tempi imposti dall'esigenza di salvaguardare l'attività di numerosi magistrati onorari che, in mancanza dell'immediata emanazione del provvedimento in titolo, cesserebbe dopo il 31 maggio 2016. Chiede, tuttavia, al Governo e al relatore se il rinvio della votazione del parere a martedì prossimo non precluda i tempi necessari per una tempestiva emanazione del provvedimento medesimo.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI ricorda che la legge delega n. 57 citata è stata approvata dalla Camera dei deputati solo in data 28 aprile 2016. Nella prima seduta utile del Consiglio dei ministri, dopo l'entrata in vigore della legge, è stato adottato lo schema in titolo; in ogni caso, qualora la Commissione esprima il suo parere nella seduta di martedì prossimo, il Governo farà la sua parte per pervenire all'emanazione e alla pubblicazione del decreto legislativo in tempo utile rispetto alla ricordata scadenza del 31 maggio prossimo.

Il presidente D'ASCOLA rinvia quindi la votazione del parere alla seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame, è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362**

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 59 del 2016, recante disposizioni in materia di procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione,

considerate le norme afferenti, a vario titolo, alla materia della giustizia,

esprime, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

al fine di evitare l'aumento del contenzioso tra i soggetti creditori, si valuti l'opportunità di limitare l'applicabilità del pegno non possessorio previsto dall'articolo 1 ai soli beni non gravati da diritti reali;

con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge n. 59, si invita a valutare gli effetti dell'introduzione dell'articolo 48-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sotto il profilo della tutela della posizione del debitore e del suo affidamento, anche in considerazione della sua posizione di contraente debole rispetto agli Istituti di credito. In particolare, si valutino gli effetti dell'applicabilità della nuova disposizione anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima, nonché relativamente alla mancanza di una previsione volta a disciplinare esplicitamente la posizione degli altri creditori che abbiano eseguito trascrizioni o iscrizioni successivamente all'iscrizione ipotecaria volta a garantire il finanziamento a garanzia del quale si riferisce il patto di trasferimento di cui al comma 1 del citato articolo 48-*bis*. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere una forma di «opposizione» alla procedura di trasferimento dell'immobile davanti ad un giudice (non cioè limitata a quanto previsto dal comma 7, relativo solo alla contestazione sulla differenza da versare, sul *quantum*, insomma) tutte le volte in cui in titolare del diritto reale vorrebbe contestare il contratto di finanziamento per vizi intrinseci o per la quantificazione dello stesso;

sempre avuto riguardo all'articolo 2, si valutino le conseguenze dell'applicabilità del patto marciano alle procedure esecutive immobiliari pendenti (anche esattoriali, comma 11), nei confronti degli altri creditori eventualmente già intervenuti, senza possibilità di soddisfacimento delle aspettative creditorie;

si valuti altresì l'opportunità di ampliare i termini previsti nell'articolo 2 comma 5 (sei mesi con almeno tre rate scadute, ecc.) che parrebbero troppo ristretti ed eccessivamente vessatori nei confronti del contraente debole del rapporto;

per quanto riguarda l'articolo 4, si invita a valutare la congruità dei limiti posti dal decreto in esame, che introduce una barriera preclusiva alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione. Sotto il profilo processuale si osserva che ciò non impedirà al debitore di effettuare le medesime contestazioni nel corso del processo esecutivo, potendo le stesse essere svolte nella fase – comunque cruciale per i creditori – di distribuzione del ricavato dalla vendita. In un'ottica sistematica, la norma si presta a possibili rilievi di incostituzionalità per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto preclude all'esecutato la difesa per tutta la fase della liquidazione (che potrebbe essere anche molto lunga, dato che al provvedimento che dispone la vendita potrebbero seguire numerosi tentativi di vendita nel corso di anni);

si ritiene che la *ratio legis* possa essere meglio perseguita non già prevedendo uno sbarramento preclusivo alla proposizione dell'opposizione esecutiva, bensì elidendo il potere del giudice di disporre la sospensione nel caso in cui questa sia domandata in prossimità della gara. In altri termini, l'impossibilità di conseguire la sospensione della gara nell'imminenza del suo svolgimento di per sé varrà a sancire l'inutilità di un'istanza di sospensione strumentale al suo rinvio.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 59 del 2016, recante disposizioni in materia di procedure esecutive e per investitori in banche in liquidazione,

considerate le norme afferenti, a vario titolo, alla materia della giustizia,

esprime, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

al fine di evitare l'aumento del contenzioso tra i soggetti creditori, si valuti l'opportunità di limitare l'applicabilità del pegno non possessorio previsto dall'art. 1 ai soli beni non gravati da diritti reali;

con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge n. 59, risultano gravi gli effetti dell'introduzione dell'articolo 48-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sotto il profilo della tutela della posizione del debitore e del suo affidamento, anche in considerazione della sua posizione di contraente debole rispetto agli Istituti di credito. In particolare, assumono rilevanza gli effetti dell'applicabilità della nuova disposizione anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della medesima, nonché relativamente alla mancanza di una previsione volta a disciplinare esplicitamente la posizione degli altri creditori che abbiano eseguito trascrizioni o iscrizioni successivamente all'iscrizione ipotecaria volta a garantire il finanziamento, a garanzia del quale si riferisce il patto di trasferimento di cui al comma 1 del citato articolo 48-*bis*. Sarebbe stato necessario garantire una forma di «opposizione» alla procedura di trasferimento dell'immobile davanti ad un giudice (non cioè limitata a quanto previsto dal comma 7, relativo solo alla contestazione sulla differenza da versare, sul *quantum*, insomma) tutte le volte in cui in titolare del diritto reale vorrebbe contestare il contratto di finanziamento per vizi intrinseci o per la quantificazione dello stesso;

sempre avuto riguardo all'articolo 2, non possono essere condivise le conseguenze dell'applicabilità del patto marciano alle procedure esecutive immobiliari pendenti (anche esattoriali, comma 11), nei confronti degli altri creditori eventualmente già intervenuti, senza possibilità di soddisfacimento delle aspettative creditorie;

è necessario infine ampliare i termini previsti nell'articolo 2, comma 5, (sei mesi con almeno tre rate scadute, ecc.) che parrebbero troppo ristretti ed eccessivamente vessatori nei confronti del contraente debole del rapporto, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993;



per quanto riguarda l'articolo 4, non possono essere condivisi i limiti posti dal decreto in esame, che introduce una barriera preclusiva alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione, anche se sotto il profilo processuale si osserva che ciò non impedirà al debitore di effettuare le medesime contestazioni nel corso del processo esecutivo, potendo le stesse essere svolte nella fase – comunque cruciale per i creditori – di distribuzione del ricavato dalla vendita. In un'ottica sistematica la norma si presta a possibili rilievi di incostituzionalità per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, in quanto preclude all'esecutato la difesa per tutta la fase della liquidazione (che potrebbe essere anche molto lunga, dato che al provvedimento che dispone la vendita potrebbero seguire numerosi tentativi di vendita nel corso di anni); si ritiene che la *ratio legis* possa essere meglio perseguita non già prevedendo uno sbarramento preclusivo alla proposizione dell'opposizione esecutiva, bensì elidendo il potere del giudice di disporre la sospensione nel caso in cui questa sia domandata in prossimità della gara. In altri termini, l'impossibilità di conseguire la sospensione della gara nell'imminenza del suo svolgimento di per sé varrà a sancire l'inutilità di un'istanza di sospensione strumentale al suo rinvio.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 100**

*Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 18,40*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 2134 E CONNESSI (CODICE ANTIMAFIA)*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria****108<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (n. 289)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis., della legge 23 agosto 1988, n. 400 e degli articoli 13, comma 2, e 20 della 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda che sul provvedimento si è svolto un breve ma significativo ciclo di audizioni, con le Commissioni riunite della Camera, che ha coinvolto il Direttore generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri, Giampaolo Cantini, la Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione, Laura Frigenti e la Segretaria generale del Ministero, Elisabetta Belloni.

Esponde il contenuto della bozza di parere favorevole. Ricorda che l'Atto del Governo rappresenta la tappa conclusiva della riforma del sistema pubblico di cooperazione allo sviluppo, per la cui approvazione la Commissione esteri ha avuto un ruolo decisivo, e di cui la nascita dell'Agenzia, e la conseguente riorganizzazione del Ministero, costituiscono uno degli elementi qualificanti.

Il regolamento contribuisce però anche a completare un più ampio percorso di riordino e razionalizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri, avviato nel 2010, strettamente funzionale all'interesse nazionale e all'internazionalizzazione del nostro sistema Paese sul piano sia economico che culturale.

Sottolinea che la bozza di parere contiene anche alcune osservazioni critiche che raccolgono alcuni dei rilievi formulati nel suo parere dal Consiglio di Stato. Le osservazioni invitano il Governo a precisare meglio i rapporti tra la Direzione generale allo sviluppo del Ministero e l'Agenzia, per evitare le sovrapposizioni di competenze; a salvaguardare il ruolo della Scuola nazionale dell'Amministrazione come ente incaricato della formazione della dirigenza pubblica, pur mantenendo il supporto che a questa funzione possono dare strutture qualificate dell'Amministrazione degli Esteri; a migliorare gli strumenti di verifica del controllo di gestione e di valutazione delle *performances* dell'Agenzia e ad attribuire all'Unità di Autorizzazione Materiali di Armamento [UAMA] anche le competenze sui materiali cosiddetti «*dual use*», elemento ormai essenziale degli strumenti difensivi. Infine, in un'ottica di razionalizzazione, segnala l'opportunità che le competenze attribuite al Maeci in materia di proprietà intellettuali e di organismi multilaterali di ambito economico siano assegnate alla Direzione generale per il Sistema Paese, che già si occupa dei rapporti del Ministero con il mondo della ricerca e dell'innovazione, nonché con i settori imprenditoriali interessati.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) apprezza l'attenzione, contenuta nella bozza di parere, sulle misure per accentuare il controllo sui progetti di cooperazione. Esprime perplessità sui criteri di composizione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo.

Il vice ministro GIRO esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1331) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile 2014.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(1334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile 2014.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il presidente CASINI illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, presentato dal relatore De Cristofaro e finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore De Cristofaro a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(1605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre 2014.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2014.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Il relatore COMPAGNA (*CoR*) illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1946) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio 2015.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Micheloni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Atto n. 289), ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis.*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e degli articoli 13, comma 2, e 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

rilevato criticamente il ritardo con cui tale atto è stato trasmesso al Parlamento e la concentrazione delle numerose modifiche normative in un unico articolo;

preso atto dei rilievi contenuti nel parere emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 marzo 2016;

premesso che l'atto in titolo rappresenta la tappa conclusiva della riforma del sistema pubblico di cooperazione allo sviluppo, di cui la nascita dell'Agenzia italiana per la cooperazione, e la conseguente riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), costituiscono uno degli elementi qualificanti;

considerato che l'atto contribuisce al contempo a completare un più ampio percorso di riordino e razionalizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri, avviato nel 2010, strettamente funzionale all'interesse nazionale e alla internazionalizzazione del nostro sistema Paese, sul piano sia economico che culturale;

chiarito che obiettivo del provvedimento è innanzitutto quello di adeguare la disciplina dell'organizzazione degli uffici e delle competenze del MAECI al nuovo quadro normativo in materia di cooperazione allo sviluppo introdotto dalla legge n. 125 del 2014, in particolare in attuazione dell'articolo 20 della stessa legge e nello spirito complessivo della nuova normativa, mettendo a frutto al meglio l'interazione tra i diversi soggetti istituzionali, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e di responsabilità;

considerata l'opportunità di assicurare che le competenze della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) siano quelle previste dalla riforma del settore e non si sovrappongano a quelle assegnate dalla legge all'Agenzia, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ad altri soggetti, anche in relazione alle attribuzioni di carattere finanziario;

considerato che appare coerente con l'assegnazione alla DGCS delle competenze di indirizzo e programmazione la trattazione di alcune tematiche di carattere generale e sistemico, connesse alla cooperazione



multilaterale a livello internazionale ed europeo, come pure quelle connesse agli interventi di emergenza ed assistenza umanitaria;

valutata positivamente l'attribuzione alla DGCS, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, dell'esercizio delle competenze relative alla cura delle relazioni relative agli strumenti finanziari in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato dell'Unione europea, nonché al Fondo Europeo di Sviluppo, e, nell'ambito delle competenze attribuite al MAECI, delle relazioni con le banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;

segnalato che, in relazione alla verifica d'impatto sulla regolamentazione appare da precisare l'adozione di precisi strumenti di misurazione del raggiungimento degli obiettivi, più raffinati rispetto agli abituali indicatori del controllo di gestione e di valutazione della performance, effettuati periodicamente con cadenza biennale;

apprezzata la scelta di collocare l'Unità Autorizzazione Materiali di Armamento (UAMA) nell'ambito della Segreteria generale del MAECI e non più all'interno di una Direzione generale, in modo che possa godere di una più ampia sfera di autonomia, difficilmente conciliabile con l'inquadramento all'interno di una delle Direzioni;

segnalata l'opportunità che a tale Unità vengano assegnate anche le funzioni di controllo sulle esportazioni dei materiali e delle tecnologie cosiddetti «*dual use*»;

segnalata altresì l'opportunità che, nell'ottica di razionalizzazione che ispira il provvedimento, le competenze in materia di proprietà intellettuale e di organismi multilaterali specializzati in ambito economico possano essere attribuite alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese del MAECI, che già cura anche i rapporti del Ministero con il mondo della ricerca e dell'innovazione, nonché con i settori imprenditoriali interessati;

apprezzata la scelta di trasferire la promozione linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, che conserva responsabilità sul piano della promozione sociale delle nostre collettività, alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di destinazione degli interventi di promozione alla platea più ampia possibile di destinatari;

segnalato che la soppressione dell'Istituto diplomatico non può avere come effetto quello di ricondurre le attività di formazione e perfezionamento del personale del Ministero nella Direzione generale delle risorse e per l'innovazione, senza il necessario raccordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione;

condivisa la modifica apportata al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010, in materia di disciplina delle variazioni e degli storni di bilancio, finalizzata ad affidare ai titolari degli uffici all'estero la potestà di operare con proprio decreto variazioni compensative di bilancio;

condivisi altresì gli interventi intesi a valorizzare l'apporto professionale della dirigenza amministrativa e dell'area della promozione culturale del MAECI;

valutata infine l'esigenza di una rapida entrata in funzione del nuovo assetto organizzativo del MAECI, in particolare per quanto riguarda il settore della cooperazione pubblica allo sviluppo, anche per consentire, in linea con gli impegni assunti in sede internazionale, il rafforzamento di tali attività, che rappresenta un tassello essenziale della politica estera e della proiezione esterna del nostro Paese;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 1, le parole «la Direzione generale per le risorse e l'innovazione» siano sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'Unione europea»;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 3, le parole «Direzione generale per il sistema Paese» siano sostituite dalle seguenti: «Segreteria generale»;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 5, all'*alinea* comma 8, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: «*a*) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonché al Fondo Europeo di Sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi»;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 5, all'*alinea* comma 8, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: «*b*) coadiuva il Ministro o il Viceministro una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto, di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo di cui all'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e avvalendosi per i profili finanziari della Società Cassa Depositi e Prestiti»;

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 5, all'*alinea* comma 8, la lettera *c*) sia sostituita dalla seguente «*c*) coadiuva il Viceministro una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto; coadiuva il Viceministro una volta delegato, nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;

all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 7, la parola «e» sia sostituita con le seguenti: «d'intesa con la Scuola nazionale di pubblica amministrazione con cui»;

alla UAMA vengano assegnate anche le funzioni di controllo sulle esportazioni dei materiali e delle tecnologie cosiddetti «*dual use*»;

le competenze attribuite al MAECI in materia di proprietà intellettuale e di organismi multilaterali specializzati in ambito economico siano attribuite alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese;

sia dato maggior rilievo alle nuove competenze primarie della DGCS dopo la legge n. 125 del 2014 con particolare riferimento a quelle correlate al ruolo di indirizzo, programmazione e valutazione dei risultati;

si valuti l'opportunità di chiarire meglio la distinzione tra tali competenze di indirizzo, programmazione e valutazione dei risultati della DGCS ed ulteriori competenze tecniche ad essa attribuite dal legislatore, precisando le modalità del raccordo tra la stessa DGCS e l'Agenzia;

in relazione alla verifica d'impatto sulla regolamentazione, sia meglio precisata l'adozione di precisi strumenti di misurazione del raggiungimento degli obiettivi, più raffinati rispetto agli abituali indicatori del controllo di gestione e di valutazione della performance, effettuati periodicamente con cadenza biennale, che invece costituiscono la tipica attività di controllo della DGCS secondo l'assetto delineato dalla nuova normativa di settore.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1331****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 17.805 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1334****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 32.599 per l'anno 2016 e in euro 33.357 a decorrere dall'anno 2017, ad anni alterni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1605****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.904 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese pari a euro 200 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1661

### 3.1

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 36**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CORSINI

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15*

*INCONTRO CON RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO CONSULTIVO DI DONNE  
DELL'HIGH NEGOTIATIONS COMMITTEE (HNC) DELL'OPPOSIZIONE SIRIANA*



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria****580<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LAI (PD) illustra l'ulteriore emendamento 10.500, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'emendamento recepisce il parere contrario della Commissione bilancio sul testo e pertanto non vi sono osservazioni da formulare. Evidenzia, altresì, che la Commissione deve esprimere parere sull'emendamento 4.0.200 (testo corretto), rimasto sospeso nella seduta di ieri pomeriggio.

Il presidente TONINI ricorda come l'emendamento 4.0.200 (testo corretto), riguardante la composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, preveda, al comma 5, che questa sia opportunamente integrata per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico e di fisico. Al riguardo, fa presente che la nota di ap-

profondimento predisposta dal Ragioniere generale dello Stato segnala come l'incremento dei componenti della Commissione possa essere suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri, derivanti dalla corresponsione di indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce delle osservazioni formulate dal Ragioniere generale dello Stato, propone di apporre una clausola di invarianza all'emendamento 4.0.200 (testo corretto).

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ricorda come la Commissione centrale costituisca il collegio chiamato a giudicare i componenti dei consigli direttivi delle professioni sanitarie e costituisca, pertanto, un organo necessario per i propri membri.

Il sottosegretario DE FILIPPPO concorda con la proposta del Relatore.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito svolto, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 4.0.200 (testo corretto) e 10.500, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 10.500.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.200 (testo corretto) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso «Art. 4-*bis*», dopo il comma 8, del seguente: «8-*bis*. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Verificata, la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria**

**364<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce la procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02010.

Il vice ministro CASERO, dopo aver riepilogato i contenuti dell'interrogazione fa presente che l'interrogante evidenzia che la scelta di avviare un'ulteriore selezione per l'assunzione di nuovo personale, per la terza area funzionale, per attività amministrativo-finanziaria, senza il previo utilizzo delle graduatorie suddette, non sarebbe legittima o quanto meno coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e chiede pertanto iniziative volte a dare priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, e successive modificazioni, attingendo alle medesime graduatorie, valide fino al 30 giugno 2015.

Rimarca che la procedura concorsuale per l'assunzione di 892 funzionari, bandito il 23 febbraio 2015 dall'Agenzia delle Entrate, è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 9, lettera *a*), della legge 15 dicembre 2014, n.186, che a tal fine ha stanziato a favore dell'Agenzia delle Entrate appositi fondi per il potenziamento della lotta all'evasione e la gestione del

rientro dei capitali detenuti all'estero e che la norma citata dava priorità nell'assunzione agli idonei presenti in graduatorie «finali» ancora vigenti, a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, precisa che per il personale di terza area, al momento dell'indizione del concorso non esistevano graduatorie finali di idonei da cui poter attingere. Infatti, le graduatorie a cui fa riferimento l'interrogante (la cui validità era stata prorogata dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011) erano infatti graduatorie «intermedie», che si inserivano nella precedente procedura selettiva dopo le prove scritte e prima della fase del tirocinio e della prova orale.

Deve evidenziarsi, inoltre, che la proroga delle graduatorie «intermedie» in argomento non riguardava l'Agenzia delle Entrate, in quanto si applicava alle sole Amministrazioni espressamente richiamate dalla legge e cioè l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: in tal senso si è pronunciato anche il Giudice amministrativo TAR Lazio, sezione III, sentenze del 12 giugno 2015.

Osserva, altresì, che trattandosi di graduatorie intermedie a valenza endoprocedimentale, in nessun caso sarebbe stato possibile assumere direttamente il personale ivi inserito. L'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto, al più, disporre l'ammissione di tale personale a un nuovo tirocinio teorico – pratico, con conseguente esame finale, senza alcun risparmio in termini né di tempo né di denaro.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, in assenza di graduatorie finali di merito ove siano presenti candidati idonei non vincitori, l'indizione di una nuova procedura concorsuale ha assicurato un significativo ampliamento della platea dei potenziali candidati, consentendo di selezionare personale più adeguato allo svolgimento delle funzioni degli uffici dell'Agenzia.

La senatrice PADUA (PD), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente insoddisfatta, rimarcando l'amarezza e la delusione di quanti attendevano la risposta positiva avendo intrapreso un percorso di valutazione con professionalità e competenza; d'altro canto, gli interventi normativi succedutisi nel tempo e le pronunce giurisprudenziali avevano fatto maturare un'aspettativa che la risposta del Vice ministro ha completamente disatteso.

Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02623.

Il VICE MINISTRO riepiloga i contenuti dell'interrogazione, nella quale in particolare si sottolinea la circostanza che a distanza di tre anni dall'irrogazione della sanzione di alcune banche estere per la manipolazione dei tassi non è stata ancora pubblicata «una versione non confidenziale della decisione».

Per quanto riguarda l'eventuale impatto sui titoli di Stato, si fa presente che le emissioni di CCT aventi come parametro appunto l'Euribor

sono state avviate soltanto a partire dal giugno del 2010, e quindi successivamente al periodo nel quale avrebbe operato il cartello.

Tuttavia, giova precisare che le informazioni disponibili sul sito della Commissione Europea in merito alle eventuali distorsioni del tasso Euribor non consentono di individuare in quale direzione o direzioni esse siano avvenute, in quali momenti abbiano avuto luogo e per quale entità. Non è, pertanto, possibile effettuare valutazioni in merito ad eventuali effetti su strumenti finanziari, in corso nel periodo interessato, correlati a detto parametro (derivati, nello specifico *interest rate swap*, in cui l'Euribor viene ricevuto e pochi prestiti internazionali ove, invece, esso viene corrisposto).

Si segnala, comunque, che il Parlamento Europeo giovedì 28 aprile 2016 ha votato a favore di un nuovo regolamento volto a migliorare la definizione di questi indici, aumentando la trasparenza del processo di formazione allo scopo di evitare conflitti di interessi.

Il Regolamento è stato adottato il 17 maggio dal Consiglio, ma non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

La senatrice BOTTICI (M5S), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente insoddisfatta sottolineando che la mancata pubblicazione della sentenza non consente di conoscere la differenza tra gli indici correttamente intesi e quelli oggetto della manipolazione, impedendo la tutela effettiva dei cittadini e delle imprese danneggiati da tale truffa; ai truffati si aggiunge ovviamente anche lo Stato italiano e gli enti locali che avevano sottoscritto titoli. Chiede pertanto alla Presidenza di assumere un'iniziativa che indirizzi il Governo a operare in sede internazionale per tutelare l'interesse nazionale rispetto a tale grave vicenda.

Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02820.

Il VICE MINISTRO richiama in premessa il quadro normativo di riferimento, con analitico riferimento alle modifiche intervenute al numero 41-*bis* nell'elenco della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente l'individuazione dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento ai fini IVA, nel 2012, nel 2013 e da ultimo con la legge n. 208 del 2015.

Fa presente che l'interrogante prospetta la questione del regime transitorio ai fini IVA delle fattispecie in argomento, in particolare in merito all'applicazione delle nuove aliquote previste dal comma 488 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 172 della legge 147 del 2013.

Al riguardo rileva che l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento trova applicazione in relazione ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 e, comunque, solo con riferimento alle operazioni effettuate dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, e non anche da cooperative e consorzi diversi da essi.

A decorrere dal 2016, tali prestazioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, se rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi del n. 1) della Tabella A, parte II-bis), introdotta dal citato comma 960, dell'articolo 1 della legge 208 del 2015.

In proposito, occorre altresì evidenziare che l'aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.

Atteso, quindi, che le modifiche all'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato entro tale data, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l'aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all'opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

La nuova disciplina trova, poi, applicazione anche con riferimento ai rinnovi – sia espressi che taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2015.

L'Agenzia delle entrate sottolinea che ai fini dell'individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, deve farsi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente.

Tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.

È opportuno far presente che, in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), sussistono contestualmente due contratti: uno, di ordine più generale, stipulato con l'ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l'altro, specifico, stipulato con l'utente o i suoi familiari successivamente a tale data.

Al riguardo, precisa che il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione), troverà ancora applicazione, fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l'ente committente, trattandosi comunque di un'unica prestazione, sia nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell'ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.

Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può invece farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuri-

dicamente qualificato come contratto, convenzione e risulta, dunque, irrilevante, ai fini fiscali.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), si dichiara soddisfatto poiché il Vice ministro ha fornito il chiarimento nei termini auspicati e cioè che il regime fiscale in caso di rinnovo dei contratti, nelle condizioni illustrate in precedenza, non modifica l'aliquota IVA applicabile.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi concluso lo svolgimento della procedura informativa.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'orario della seduta pomeridiana, convocata per le ore 14,30, potrebbe essere anticipato in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, anche in considerazione dei numerosi iscritti a parlare in discussione generale sul disegno di legge n. 2362.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **Plenaria**

#### **365<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene necessario che la Commissione si confronti con il Governo riguardo alle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio riguardanti il futuro della società Equitalia e la modulazione delle aliquote fiscali.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) si associa.

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di valutare le migliori modalità per la realizzazione del confronto richiesto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce circa l'avvio dell'*iter* di un disegno di legge di materia analoga a quella del provvedimento in titolo presso la Camera dei deputati, assegnato alla Commissione Finanze. La Presidenza di tale Commissione ha inoltre inteso approfondire la materia tramite l'organizzazione di un seminario con il coinvolgimento di numerosi soggetti. Si riserva di valutare eventuali iniziative riguardanti il rapporto con l'altro ramo del Parlamento, da rassegnare alla Presidenza del Senato.

Dà quindi la parola al relatore SUSTA (*PD*) il quale presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) osserva la necessità di un bilanciamento nel testo del disegno di legge volto a evitare il rischio che le disposizioni in materia di educazione finanziaria determinino un processo di deresponsabilizzazione del sistema bancario e finanziario. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime apprezzamento riguardo alla proposta del relatore e rammenta l'importanza attribuita all'educazione finanziaria da numerosi soggetti auditi nell'ambito della recente indagine conoscitiva sul sistema bancario. Osserva inoltre che la finalità del disegno di legge consiste nel garantire ai cittadini un adeguato livello di consapevolezza su questioni economiche di notevole importanza.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritiene che i programmi di educazione finanziaria non possano che essere volti a garantire un minimo livello di consapevolezza circa le scelte economiche, senza che ciò comporti alcuna deresponsabilizzazione del mondo finanziario. Dopo aver rilevato la mancanza di previsioni circa le risorse da mettere a disposizione del sistema scolastico e la preparazione dei docenti e l'attività di apprendimento, suggerisce di modificare lo schema di parere eliminando il riferimento alle ludopatie contenuto nell'osservazione relativa all'articolo 3, in quanto introduce un tema sostanzialmente estraneo alla materia oggetto del disegno di legge in esame.



Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritiene che l'innalzamento del livello di preparazione finanziaria del pubblico non esime le banche da una maggiore chiarezza nella comunicazione proveniente dal sistema bancario e finanziario. Dichiarò l'intenzione di astenersi in sede di votazione.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) rileva che le attività di educazione finanziaria devono essere impostate tenendo conto dell'evoluzione del rapporto fra il pubblico e il settore bancario, determinato dallo sviluppo delle modalità telematiche. Condivide le osservazioni del senatore Vacciano in merito all'estraneità della ludopatia rispetto alla materia oggetto d'esame. Dichiarò quindi l'intenzione di voto favorevole.

La senatrice GUERRA (*PD*) osserva che il disegno di legge in esame è finalizzato a un'opera di educazione finanziaria diffusa, con la finalità di innalzare il livello generale di consapevolezza circa le scelte di investimento. Ritiene inoltre che il riferimento alla ludopatia contenuto nello schema di parere sia inquadrato in una più generale attenzione a situazioni di particolare vulnerabilità, dovendosi parlare di una diffusa consapevolezza delle questioni economiche e non certamente di conoscenze professionali.

Il relatore SUSTA (*PD*) modifica lo schema di parere presentato, eliminandone il riferimento alla ludopatia.

Il presidente Mauro Maria MARINO ribadisce l'importanza del provvedimento al fine di tutelare in particolar modo le fasce più deboli della popolazione attraverso una maggiore preparazione relativamente alle scelte di carattere finanziario.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione lo schema di parere del relatore, così come modificato (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

In risposta a un quesito del senatore TOSATO (*LN-Aut*) il PRESIDENTE osserva che la discussione generale potrà concludersi nella seduta in corso. Fa presente inoltre che la programmazione dei lavori per l'esame del disegno di legge terrà conto della calendarizzazione della discussione in Assemblea, il cui inizio è già stato posto il 7 giugno prossimo, nonché del numero di emendamenti che verranno presentati. A tale riguardo nel-

l'osservare la possibilità di apportare concreti miglioramenti al testo, auspica che si possa svolgere un confronto approfondito su un numero ragionevole di qualificate proposte emendative.

Il senatore MARTON (*M5S*), intervenendo in discussione generale, pone la questione del chiarimento circa la valutazione dei beni oggetto di pegno non possessorio nei casi di materie prime e prodotti semilavorati, destinati al termine del processo produttivo a essere connotati da valore aggiunto.

Il vice ministro CASERO replica brevemente, osservando che il valore attribuito al pegno, una volta determinato, non è in linea di principio suscettibile di variazioni. Riconosce peraltro la fondatezza del dubbio posto, rispetto al quale rileva la sussistenza di margini di valutazione al fine di un miglioramento del testo normativo.

Dopo un'ulteriore richiesta del senatore MARTON (*M5S*) il vice ministro ribadisce la disponibilità a chiarire gli aspetti richiamati.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) si sofferma sui dati fondamentali dell'attuale situazione di crisi del sistema produttivo nazionale, che investe in particolare le piccole e medie imprese, le quali risentono pesantemente della restrizione del credito erogato dal sistema bancario. La contrazione del credito e dell'attività produttiva risulta avere conseguenze particolarmente gravi sul piano occupazionale.

Le misure di salvaguardia degli interessi dei risparmiatori danneggiati comprese nel decreto-legge n. 59, come dimostrato dall'insufficienza del rimborso dai criteri restrittivi per l'accesso, risultano nella sostanza un mascheramento delle parti sostanziali del provvedimento, finalizzato a rafforzare la posizione delle banche nei confronti delle imprese. A questo riguardo cita in particolare le misure riguardanti la procedura esecutiva e l'impiego come garanzia dei beni immobili. Esprime riserve in merito all'operazione riguardanti la società S.G.A., in virtù delle interconnessioni con il Fondo Atlante e Banca Intesa.

Il senatore MORRA (*M5S*) considera l'ennesimo provvedimento riguardante il sistema bancario presentato dal Governo viziato da una visione parziale, in quanto il sistema creditizio necessita di una revisione strutturale volta a rilanciare la competitività dell'economia italiana nel suo complesso. Sottolinea quindi i fallimenti della politica monetaria in Italia, condizionata dall'adesione alla moneta unica, la quale rappresenta un fattore di crisi in presenza di sistemi economici differenziati. Si sofferma quindi sulla genesi dell'elevato ammontare di sofferenze, sottolineando in particolare la responsabilità degli organi di gestione degli istituti di credito, orientati a scelte prive di motivazione economica. Auspica pertanto un rafforzamento della vigilanza sugli istituti di credito, dimostratosi finora carente preannunciando la presentazione di una riforma della Banca d'Italia. Conclude esprimendosi negativamente circa la precedenza sullo

stato accordata al creditore bancario ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 59.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1196**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessò che

la pianificazione finanziaria coinvolge numerosi aspetti della vita quotidiana e implica una forte consapevolezza delle scelte di investimento;

il contesto nel quale opera il cittadino/risparmiatore/investitore è fortemente influenzato dagli effetti della crisi dei mercati e della globalizzazione finanziaria;

il mercato del lavoro, le regole previdenziali, i mutamenti demografici, ridisegnano anch'essi lo scenario nel quale si collocano le scelte di investimento e anche i soggetti che operano nei mercati;

considerato che

da più parti, sia operatori di mercato che istituzioni, viene sollecitata la definizione di programmi di formazione e educazione economico-finanziaria per aiutare i cittadini a compiere scelte consapevoli, per tutelare i propri risparmi;

in materia di educazione finanziaria sono attivi numerosi soggetti con progetti e programmi diversificati e con prospettive a vari livelli;

l'ottica nella quale inserire un intervento normativo è quello del progetto di educazione alla cittadinanza economica, per sviluppare non solo le conoscenze e le informazioni sufficienti a compiere scelte finanziarie, ma soprattutto per rafforzare le capacità di ciascuno di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale;

la finalità principale del disegno di legge è quella di attivare pratiche educative che coinvolgano sia la popolazione scolastica che i cittadini in età adulta;

appare opportuno inserire nel testo anche la nozione di educazione finanziaria, oltre che quella alla cittadinanza economica, e norme volte a creare un sistema integrato di verifica e validazione di tutti i progetti che vengono realizzati in ambito formativo, educativo, consulenziale per l'educazione finanziaria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, si suggerisce di affiancare alla nozione di cittadinanza economica anche quella di educazione finanziaria, intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della vita, di migliorare la comprensione di prodotti e nozioni finanziarie attra-

verso l'informazione, l'istruzione, la consulenza oggettiva, ovvero una combinazione dei tre fattori, di sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate;

introdurre un sistema di validazione, di verifica dei requisiti e di misurazione dei programmi di educazione finanziaria da affidare ad una commissione istituita a cura dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di rendere il più efficace possibile la pluralità di iniziative portate avanti a vari livelli in materia di educazione finanziaria;

all'articolo 2, oltre alla cittadinanza economica, prevedere, con riferimento all'educazione finanziaria, la realizzazione di programmi di educazione finanziaria di durata triennale che prevedono il diretto coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici, opportunamente formati, che possono farsi affiancare dai soggetti indicati e accreditati;

prevedere che i programmi educativi dovranno tenere conto della necessità dei giovani di apprendere i fondamenti della gestione economica e finanziaria della propria vita e l'importanza dell'uso del tempo, delle risorse a disposizione e del risparmio per acquisire maggiore benessere futuro. A tal fine, i programmi privilegiano il consumo consapevole, la sostenibilità, la scelta consapevole degli investimenti finanziari, assicurativi e previdenziali;

all'articolo 3, con riferimento all'educazione finanziaria, prevedere la realizzazione di programmi di durata triennale rivolti ad adulti vulnerabili, ovvero alle fasce di cittadini più poveri, alle vittime di usura, di deprivazione affettiva, di ludopatie, ai cittadini che sono inseriti all'interno di programmi di sostegno pubblico al reddito e socio-sanitario, con finalità e modalità specifiche, da sviluppare anche mediante educatori che operano in qualità di assistenti sociali o volontari impegnati nelle reti di supporto. Tali programmi sono orientati alla gestione dei consumi, dei debiti e del risparmio. I risultati sono monitorati e costituiranno prassi di riferimento per ulteriori buone pratiche. In tutti i casi, le risorse che erogheranno programmi educativi, di norma rivolti al singolo cittadino, dovranno avere formazione specifica e disporre di strumenti professionali per svolgere un ruolo tanto delicato con professionalità e metodo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1196**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessò che

la pianificazione finanziaria coinvolge numerosi aspetti della vita quotidiana e implica una forte consapevolezza delle scelte di investimento;

il contesto nel quale opera il cittadino/risparmiatore/investitore è fortemente influenzato dagli effetti della crisi dei mercati e della globalizzazione finanziaria;

il mercato del lavoro, le regole previdenziali, i mutamenti demografici, ridisegnano anch'essi lo scenario nel quale si collocano le scelte di investimento e anche i soggetti che operano nei mercati;

considerato che

da più parti, sia operatori di mercato che istituzioni, viene sollecitata la definizione di programmi di formazione e educazione economico-finanziaria per aiutare i cittadini a compiere scelte consapevoli, per tutelare i propri risparmi;

in materia di educazione finanziaria sono attivi numerosi soggetti con progetti e programmi diversificati e con prospettive a vari livelli;

l'ottica nella quale inserire un intervento normativo è quello del progetto di educazione alla cittadinanza economica, per sviluppare non solo le conoscenze e le informazioni sufficienti a compiere scelte finanziarie, ma soprattutto per rafforzare le capacità di ciascuno di divenire agente consapevole nell'arco della propria vita economica e sociale;

la finalità principale del disegno di legge è quella di attivare pratiche educative che coinvolgano sia la popolazione scolastica che i cittadini in età adulta;

appare opportuno inserire nel testo anche la nozione di educazione finanziaria, oltre che quella alla cittadinanza economica, e norme volte a creare un sistema integrato di verifica e validazione di tutti i progetti che vengono realizzati in ambito formativo, educativo, consulenziale per l'educazione finanziaria;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, si suggerisce di affiancare alla nozione di cittadinanza economica anche quella di educazione finanziaria, intesa come insieme di capacità e competenze che permetta al cittadino, nell'arco della vita, di migliorare la comprensione di prodotti e nozioni finanziarie attra-

verso l'informazione, l'istruzione, la consulenza oggettiva, ovvero una combinazione dei tre fattori, di sviluppare le capacità e la fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate;

introdurre un sistema di validazione, di verifica dei requisiti e di misurazione dei programmi di educazione finanziaria da affidare ad una commissione istituita a cura dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di rendere il più efficace possibile la pluralità di iniziative portate avanti a vari livelli in materia di educazione finanziaria;

all'articolo 2, oltre alla cittadinanza economica, prevedere, con riferimento all'educazione finanziaria, la realizzazione di programmi di educazione finanziaria che prevedano il diretto coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici, opportunamente formati, che possono farsi affiancare dai soggetti indicati e accreditati;

prevedere che i programmi educativi dovranno tenere conto della necessità dei giovani di apprendere i fondamenti della gestione economica e finanziaria della propria vita e l'importanza dell'uso del tempo, delle risorse a disposizione e del risparmio per acquisire maggiore benessere futuro. A tal fine, i programmi privilegiano il consumo consapevole, la sostenibilità, la scelta consapevole degli investimenti finanziari, assicurativi e previdenziali;

all'articolo 3, con riferimento all'educazione finanziaria, prevedere la realizzazione di programmi rivolti ad adulti vulnerabili, ovvero alle fasce di cittadini più poveri, alle vittime di usura e di deprivazione affettiva, ai cittadini che sono inseriti all'interno di programmi di sostegno pubblico al reddito e socio-sanitario, con finalità e modalità specifiche, da sviluppare anche mediante educatori che operano in qualità di assistenti sociali o volontari impegnati nelle reti di supporto. Tali programmi sono orientati alla gestione dei consumi, dei debiti e del risparmio. I risultati sono monitorati e costituiranno prassi di riferimento per ulteriori buone pratiche. In tutti i casi, le risorse che erogheranno programmi educativi, di norma rivolti al singolo cittadino, dovranno avere formazione specifica e disporre di strumenti professionali per svolgere un ruolo tanto delicato con professionalità e metodo.

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 maggio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 259**

*Presidenza del Presidente*  
CONTE

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI  
ATLETICA LEGGERA (FIDAL) E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO (FI-  
PAV) IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE  
DELLO SPORT)*



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria****193<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, riferisce sul disegno di legge annuale di delegazione europea per il 2015, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 18 gennaio 2016. Si tratta di una tempistica che non collima con quella fissata dall'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Una successiva legge di delegazione dovrebbe quindi essere presentata per l'anno 2016. Peraltro, il comma 7 del citato articolo 29, prevede che ogni disegno di legge di delegazione annuale sia accompagnato da una relazione, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo riferisce, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto UE (procedure di infrazione), nonché sull'attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza.

Lo stesso articolo 29 prevede anche la possibilità per il Governo di presentare un secondo disegno di legge di delegazione europea, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, nel caso dovessero sorgere ulteriori esigenze di recepimento.

Il successivo articolo 30 della legge n. 234 del 2012 definisce il contenuto proprio della legge di delegazione europea, in base al principio di esclusione di ogni disposizione che non sia riconducibile all'esigenza di dare adempimento a un obbligo derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il disegno di legge in esame, come modificato e approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 21 articoli, e dei due allegati A e B. Per i decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate nell'allegato B (nonché per quelle di cui all'allegato A, qualora siano previste sanzioni penali) è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali, il Governo può procedere anche in mancanza di esso.

Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di 13 direttive (due nell'allegato A, nove nell'allegato B e due agli articoli 8 e 12), di una decisione quadro, di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), di due direttive da attuare in via regolamentare, nonché delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale a dodici regolamenti (di cui 5 relativi ai prodotti a duplice uso).

L'articolo 1 reca la delega al Governo per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. L'articolo 31 della legge 234 prevede, tra l'altro, che la delega sia esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa all'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L'articolo 3 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive. I principi e criteri specifici di delega, di cui al comma 2, individuano il Ministero dell'ambiente come autorità competente e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) come ente di supporto, e prevedono l'emissione di sanzioni penali e amministrative, e che una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie sia destinata all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione delle specie esotiche invasive ai sensi del regolamento.

L'articolo 4 (introdotto durante l'esame presso la Camera) prevede i criteri specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 – contenuta nell'allegato B – finalizzata alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Il decreto legislativo di attuazione dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Tra i principi di delega si prevede anzitutto la garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione nazionale vigente. In particolare, si prevede l'abrogazione dell'articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che vieta la commercializzazione delle borse «non biodegradabili» (dicitura che può comprendere anche tipologie diverse da quelle previste nella normativa dell'Unione), e la sostituzione con una nuova normativa, conforme alla direttiva (UE) 2015/720, che consente restrizioni al commercio solo per le «borse di plastica in materiale leggero» (con uno spessore inferiore a 50 micron), in quanto meno riutilizzate e più soggette a trasformarsi in rifiuto, rispetto a quelle di spessore superiore. Inoltre, la normativa nazionale consente la commercializzazione dei sacchi monouso biodegradabili e compostabili, che in Italia sono utilizzati per l'asporto dei prodotti all'acquisto e poi riutilizzati per la raccolta dei rifiuti organici.

In seguito all'entrata in vigore della nuova direttiva, nell'aprile 2015, e all'interlocuzione con il Governo italiano, la Commissione europea ha archiviato – il 28 aprile 2016 – la procedura di infrazione n. 2011/4030, che era avviata per incompatibilità con il diritto UE del citato divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili per asporto di merci, in vigore dal 1° gennaio 2011. Inoltre, risulta ancora aperto il caso EU Pilot 8311/16/GROW, con cui la Commissione europea ha chiesto delucidazioni in merito alle misure restrittive alla commercializzazione delle borse di plastica più spesse, eventualità non consentita dalla nuova direttiva, salvo che rientri in uno dei motivi di interesse generale enunciati all'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come la tutela della salute e della vita delle persone.

L'articolo 5 delega il Governo ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e dalla direttiva 2011/91/UE, in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori. In particolare, il primo criterio di delega prevede – previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea – l'introduzione nella normativa nazionale dell'obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle produzioni nazionali di alimenti. L'indicazione è finalizzata a garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute. Inoltre si prevede che tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti.

L'articolo 6 detta un principio specifico di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 – contenuta nell'allegato B – relativa al

coordinamento per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi. In particolare, la direttiva attua il principio della non discriminazione, prevedendo che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea non rappresentati nello specifico Paese terzo debbano poter ottenere tutta l'assistenza che le ambasciate e consolati europei ivi presenti fornirebbero ai propri cittadini. In tale contesto, secondo il criterio specifico di delega si dovrà prevedere che la promessa di restituzione, sottoscritta dal cittadino italiano, dei costi sostenuti dall'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea, abbia efficacia di titolo esecutivo, così come già avviene per i prestiti con promessa di restituzione erogati da uffici consolari italiani a nostri connazionali.

L'articolo 7 reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990, provveda a riordinare e semplificare la normativa e le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, in aderenza ai cinque regolamenti europei vigenti in materia.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla normazione europea, e alla direttiva (UE) 2015/1535 – non inclusa nell'allegato B – di mera codificazione della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

L'articolo 9 prevede una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L'articolo 10 delega il Governo a dare attuazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla raccomandazione CERS/2011/3, del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato nazionale per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario. Il Comitato, presieduto dalla Banca d'Italia, avrà specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

L'articolo 11 delega al Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, dettando specifici criteri di delega relativi anche alla disciplina sanzionatoria. Il regolamento 2015/751 mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, stabilendo massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le cosiddette *Multilateral Interchange Fees*, MIF).

L'articolo 12 (introdotto durante l'esame alla Camera) delega il Governo a dare attuazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla direttiva (UE) 2015/2366 – non inclusa nell'allegato B – relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (*payment services directive II* – PSD II), la cui scadenza per il recepimento è fissata dalla stessa direttiva al 13 gennaio 2018. L'articolo detta una serie di criteri specifici di delega, tra cui la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva. Inoltre, il provvedimento di attuazione dovrà avvalersi della facoltà di vietare al beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e di designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza di tale divieto.

L'articolo 13 delega il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, all'adeguamento del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).

L'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE – contenuta nell'allegato B – sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. L'articolo detta una serie di criteri specifici di delega, tra cui la designazione della Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva, e l'indicazione di mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori.

L'articolo 15 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 «quarta direttiva antiriciclaggio», relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. L'articolo prevede una serie dettagliata di criteri specifici di delega che, in estrema sintesi, sono volti a graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio e ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust*, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contenendo gli interessi in campo.

L'articolo 16 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, in materia di qualità della benzina e del diesel, e di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Al riguardo, è opportuno che nella predisposizione dello schema di decreto legislativo di attuazione si tenga conto anche della direttiva 2014/77/UE, recante modi-

fica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, che è oggetto della procedura di infrazione n. 2015/0307 per mancata attuazione.

L'articolo 17 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi. L'articolo è stato introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, ove si è proceduto anche ad inserire la direttiva nell'allegato B. I criteri specifici di delega indicano al Governo anche la necessità di provvedere al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi stabilita dalla direttiva da recepire.

L'articolo 18 dispone il recepimento in via regolamentare della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 18 settembre 2016.

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, delega il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, a dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato. Il 18 dicembre 2015, la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione privata. Il Governo italiano, nel marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispecie della corruzione nel settore privato è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni profili di non conformità riguardanti, in particolare, la definizione di corruzione attiva e corruzione passiva, e la mancata disciplina della responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione attiva e passiva, nel decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 20, introdotto durante dell'esame presso la Camera, reca principi e criteri direttivi specifici, per l'esercizio della delega all'attuazione della direttiva 2014/26/UE, ricompresa nell'allegato B, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. I principi e criteri direttivi specifici riguardano esclusivamente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (e non anche la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno), e si riferiscono, complessivamente, alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva.

L'articolo 21 dispone il recepimento in via regolamentare della direttiva (UE) 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana.

L'allegato A contiene due direttive, a cui dare attuazione, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, senza necessità del passaggio consultivo parlamentare, mentre l'allegato B contiene nove direttive, il cui *iter* di

recepimento, previsto sempre dall'articolo 1 del disegno di legge, prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente illustrazione, comunica che la prossima settimana sarà avviata e chiusa la relativa discussione generale. In considerazione del calendario dei lavori parlamentari, ove nulla osti, è fissato per martedì 7 giugno, alle ore 19.30, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, mentre l'ulteriore termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per giovedì 9 giugno, alle ore 14.00.

Ricorda peraltro che, dalle intese intercorse con il presidente dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, non vi dovrebbero essere modifiche, da parte loro, al disegno di legge europea 2015-2016, appena approvato dal Senato, e, reciprocamente, il disegno di legge di delegazione europea 2015, già approvato dalla Camera, dovrebbe essere approvato dal Senato senza modifiche.

In ogni caso, eventuali questioni problematiche potrebbero essere affrontate mediante la proposizione di puntuali ordini del giorno, la cui attuazione – ove accolti dal Governo – potrebbe essere demandata al prossimo disegno di legge di delegazione europea.

Il Sottosegretario GOZI esprime soddisfazione per l'importante lavoro svolto dal Senato sul disegno di legge europea 2015-2016 e dalla Camera sul disegno di legge di delegazione europea 2015. Quest'ultimo, in particolare, è stato arricchito nel corso dell'esame parlamentare con il contributo sia dei gruppi di maggioranza che di opposizione e contiene la delega per il recepimento di importanti atti dell'Unione, come quelli relativi ai temi ambientali e di polizia sanitaria. È pertanto auspicabile procedere ad una sua rapida approvazione, per poi procedere alla presentazione, entro la pausa estiva, del disegno di legge di delegazione europea 2016, che inizierà il suo *iter* dal Senato. In tale contesto, manifesta sin d'ora la disponibilità del Governo a tenere conto di eventuali ordini del giorno dei senatori presentati nel corso dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2015.

Conclude rammentando come, sin dall'inizio della legislatura, ci sia stato un importante lavoro svolto dal Parlamento e dal Governo nel recepimento delle direttive europee e nella sanatoria delle infrazioni. A tale lavoro ha fornito un indubbio supporto la legge n. 234 del 2012, che ha permesso di avere a disposizione non più solo l'unico strumento annuale della legge comunitaria, ma i due strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea, suscettibili di essere adottati nuovamente nel corso dell'anno di riferimento, per un totale quindi di ben quattro leggi di sistema all'anno per recepire il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO IN MONTENEGRO  
COMPIUTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'U-  
NIONE EUROPEA DAL 28 AL 30 APRILE 2016*

Il presidente CHITI informa che una delegazione della Commissione Politiche dell'Unione europea, da lui guidata e composta dai senatori Bartolomeo Amidei e Francesco Molinari, cui si è aggiunto anche il senatore Stefano Collina, nella sua qualità di coordinatore del costituendo Gruppo di amicizia parlamentare Italia-Montenegro, si è recata in Montenegro, dal 28 al 30 aprile 2016, per svolgere una visita di studio volta ad approfondire le problematiche connesse all'itinerario di avvicinamento del Montenegro all'Unione europea.

La delegazione, per tutta la durata della visita, è stata accompagnata dall'Ambasciatore d'Italia a Podgorica, Vincenzo Del Monaco, che ha curato l'organizzazione degli incontri con le varie personalità montenegrine, nonché dall'Ambasciatore del Montenegro presso la Repubblica italiana, Anton Sbutega.

Il primo colloquio è intercorso con il Presidente della Repubblica del Montenegro, Filip Vujanovic, il quale ha tenuto preliminarmente a sottolineare il rapporto di grande amicizia e collaborazione esistente da tempo, a livello bilaterale, tra i due Paesi.

Al riguardo, il Presidente Chiti, oltre a confermare l'ottimo andamento delle relazioni interstatuali tra Italia e Montenegro, ha richiamato l'attenzione del suo interlocutore sulla circostanza per cui, in Italia, non solo le forze politiche che sostengono l'attuale Governo, ma anche i gruppi di opposizione, hanno maturato il convincimento trasversale circa l'opportunità che il Montenegro venga inserito nei processi di integrazione dell'Unione europea, fermo restando l'esigenza di adempiere ai previsti *standard* di natura politica e economica abitualmente richiesti per l'adesione a pieno titolo all'UE.

Rappresenta un indubbio progresso il fatto che, su ventidue capitoli già aperti del procedimento di adesione iniziato nel 2012, ne siano stati chiusi almeno due. Tale situazione è molto apprezzata dall'Italia, che chiede a Podgorica di insistere sulla strada delle riforme interne, la cui realizzazione potrà condurre il Paese a prendere parte, quale membro effettivo, della NATO e dell'Unione europea.

Il Presidente Chiti ha, quindi, rammentato che c'è bisogno di un attivo coinvolgimento di Paesi dell'area danubiano-balcanica, come il Montenegro, nella costruzione dell'Europa, soprattutto nel momento presente, che registra una sorta di calo di interesse da parte dei cittadini nei confronti del progetto comunitario.

Sotto tale profilo, la futura entrata nell'UE di Podgorica potrà costituire un'occasione di rilancio ed una iniezione di entusiasmo all'iniziativa sovranazionale, che, nelle attuali contingenze, è la sola che può permettere all'Europa di confrontarsi e competere, nello scenario globale, con le altre realtà geopolitiche di dimensione continentale.



Il Presidente Vujanovic ha replicato concordando pienamente con tali argomentazioni, auspicando un ulteriore incremento dei rapporti bilaterali, soprattutto nel versante della cooperazione nel Mediterraneo.

Egli, quindi, ha espresso la gratitudine del suo popolo per l'appoggio che l'Italia ha costantemente garantito al Montenegro nel suo cammino di integrazione all'Unione europea, che risulta ancora più cruciale alla luce dell'anniversario, che viene celebrato proprio nel corrente anno 2016, dei dieci anni d'indipendenza del Paese.

Il senatore Collina ha ribadito l'importanza del ruolo che giocano Paesi di «giovane» democrazia, come il Montenegro, che sono in grado di infondere entusiasmo e linfa vitale – paradossalmente dimenticati dai Paesi fondatori, attraversati, purtroppo, in molti casi, da movimenti di opinione pubblica marcatamente euroscettica – nell'edificazione di una Europa più unita.

Ha aggiunto, infine, che la drammatica esperienza dei Paesi balcanici nei conflitti interetnici, verificatisi, per ultimo, purtroppo, negli anni '90 dello scorso secolo, costituisce un monito per l'Europa intera e un prezioso valore aggiunto nella gestione delle controversie che tuttora persistono nello scenario internazionale.

Nella seconda parte dell'incontro con il Capo dello Stato, il Presidente Chiti ha sollevato la delicata questione della detenzione, avvenuta alcuni giorni prima, di un dirigente della società italiana A2A, Flavio Bianco, per presunte pregresse irregolarità commesse da tale azienda. Dal punto di vista dell'Italia, si tratta di vedere assicurata, nel rispetto dell'autonomia della magistratura del Montenegro, la garanzia di una proporzione tra l'eventuale reato commesso e la disposta misura cautelare, garanzia che potrebbe trovare un punto di equilibrio nella scarcerazione del compatriota, che, peraltro, gli permetterebbe di difendersi dall'accusa, come dovuto, ma da persona libera, rimanendo nel territorio del Montenegro.

Tale sollecitazione, peraltro, non solo non andrebbe ad intaccare i consolidati rapporti di amicizia tra i due paesi, ha messo in evidenza il presidente Chiti, ma varrebbe, *a fortiori*, quale fondamentale presupposto per una accresciuta credibilità del Montenegro *vis à vis* degli investitori esteri che puntano, legittimamente, a svolgere *in loco* proficue attività di *business*.

A tale specifico riguardo, il Presidente Vujanovic ha precisato che, nel proprio Paese, la funzione giurisdizionale è esercitata in maniera indipendente. Purtuttavia, il Governo attribuisce un ruolo prioritario alla cooperazione economica intavolata nel settore energetico con la società A2A, come anche con l'altra impresa italiana TERNA. Alla luce di tale fondamentale constatazione, in Montenegro si ha piena contezza dell'esigenza di perseverare in una cooperazione di natura strategica con l'Italia.

Del resto, ha concluso il Presidente della Repubblica, «incidenti», come quello in argomento, possono verificarsi nelle migliori relazioni di amicizia tra Stati e tra popoli e, nella fattispecie, non possono minimamente incrinare le relazioni italo-montenegrine.

Avuto riguardo a tale specifica vicenda, va precisato che, anche in seguito alla esplicita perorazione del Presidente Chiti, le autorità montenegrine hanno provveduto a scarcerare, previo pagamento di una cauzione, il suddetto connazionale, il 6 maggio successivo, ossia, in pratica, immediatamente dopo la visita senatoriale – avvenuta dal 28 al 30 aprile – se si considera il dato dirimente per cui, dal 29 aprile al 4 maggio, iniziava il periodo di festività della Pasqua ortodossa, in cui tutti gli uffici pubblici del Paese e, quindi, anche quelli giudiziari, erano chiusi.

Successivamente, la delegazione dei senatori ha incontrato il Presidente del Parlamento del Montenegro, Ranko Krivokapić, il quale, nell'evocare la lunga tradizione di stretta collaborazione parlamentare tra i due Paesi, ha messo in evidenza il protagonismo, in via generale, dell'Italia nell'intera regione balcanica.

In proposito, il Presidente Chiti ha ribadito che, in Italia, tutte le forze politiche, vuoi di maggioranza che di minoranza, sostengono l'ingresso nell'Unione europea dei Paesi collocati in questa zona dello scacchiere europeo.

Egli, quindi, ha chiesto delucidazioni in merito al recente accordo, tra Governo e opposizioni, che dovrebbe portare alla formazione di una nuova compagine governativa utile a condurre il Montenegro alle prossime elezioni legislative dell'ottobre 2016.

Parimenti, sono stati chiesti lumi al Presidente del Parlamento circa l'imminente approvazione, da parte dell'Assemblea montenegrina, dell'accordo, firmato il 27 aprile, tra l'Ente elettrico di Stato e la compagnia italiana A2A.

Il Presidente Krivokapić ha dichiarato, in proposito, che il proprio Parlamento è pronto a ratificare il suddetto accordo, auspicando, al contempo, una rapida approvazione, da parte del Parlamento italiano, del recente trattato di cooperazione giudiziaria tra i due Paesi.

Più in generale, essendo l'Italia il primo *partner* del Montenegro affacciato sull'altra riva dell'Adriatico, Podgorica chiede a Roma di essere aiutata in questa delicata fase di transizione, in quanto Paese pienamente in grado di comprendere soprattutto i punti di debolezza dell'attuale situazione montenegrina, come, ad esempio, il problema della lotta alla corruzione.

In tal modo, infatti, secondo il Presidente del Parlamento, potrà instaurarsi in Montenegro un circolo virtuoso che può scaturire solo dalla realizzazione di un effettivo e funzionante Stato di diritto, presupposto indispensabile per la creazione di un clima di stabilità e fiducia per gli investitori stranieri.

Nella seconda giornata di lavoro, i senatori hanno incontrato, in via informale, il Presidente del Partito di opposizione CDU, Miodrag Vlahović, già Ministro degli affari esteri del Montenegro.

Questi ha preliminarmente richiamato l'attenzione sul dato di fatto fondamentale per cui il Montenegro non è ancora governato nel migliore dei modi a causa di un retaggio «primordiale» e, per molti aspetti, di natura filosofica: il popolo e la *leadership* politica non hanno ancora assimi-

lato gli elementi costitutivi del vivere democratico. A titolo di esempio, l'agenda e la polemica politica sono tuttora imperniate sull'eterno dilemma del considerarsi filo-serbi o completamente indipendentisti. Si tratta, a suo avviso, di un ostacolo intrinseco al processo di sviluppo democratico ed economico del Paese.

Alla domanda riguardante la prefigurazione di uno scenario sul Montenegro post-Dukanovic, l'onorevole Vlahović ha preconizzato che la successione all'attuale Primo Ministro non avverrà presumibilmente in maniera netta ed immediata, in quanto alcuni partiti di opposizione, che sono proprio in questo momento entrati nel Governo di coalizione incaricato di portare il Paese alle elezioni generali di ottobre, si stanno impegnando per diventare, a termine, una componente permanente del futuro Governo.

Del resto, il Premier Dukanovic è stato finora in grado, a partire già dalla sua entrata in scena nel 1997, di muoversi abilmente nell'arena politica nazionale e internazionale, grazie alle sue indubbie doti tattiche e, nelle attuali condizioni, un suo repentino spodestamento non è auspicato nemmeno dai suoi oppositori, soprattutto alla luce della futura adesione del Montenegro alla Nato.

In seguito, la delegazione senatoriale si è trasferita sulla costa, per incontrare, a Cattaro, alcuni esponenti della locale Comunità degli italiani del Montenegro, nonché il Sindaco della città Aleksandar Sasa Stjepcevic e il Vescovo cattolico Ilija Janjic.

Sempre in tale sede, il presidente Chiti ha inaugurato, svolgendo una apposita prolusione, la mostra «Sulle ali della bora, nel ruggito del Leone – da Trieste a Cattaro sulla rotta di Venezia», dell'artista Leonardo Bellaspiga.

*La seduta termina alle ore 9.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Albert LANIÈCE

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca**

C. 3822 Governo, approvato dal Senato  
(Parere alla VII Commissione della Camera)  
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione Cultura della Camera, sul disegno di legge del Governo C. 3822, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, già approvato, con modificazioni, dal Senato.

Il decreto-legge, originariamente composto di 4 articoli, relativi a sistema scolastico e ricerca, è stato ampiamente modificato durante l'esame al Senato, in particolare con l'aggiunta di ulteriori 11 articoli nel testo del decreto-legge e di due ulteriori previsioni inserite nel disegno di legge di conversione.

L'articolo 1 stanziava 64 milioni di euro annui per l'anno 2016 per assicurare per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma «scuole belle») dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016; esso reca inoltre disposi-

zioni finalizzate a continuare a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, ovvero la stessa sia stata sospesa, ovvero sia scaduta.

L'articolo 1-*bis* reca disposizioni relative alla richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale da parte del personale docente.

L'articolo 1-*ter* prevede una deroga, per l'anno scolastico 2016/2017, alla disciplina che stabilisce il termine per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale – a regime fissato al 31 agosto di ciascun anno – prorogandolo al 15 settembre 2016, e dispone che la decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio.

L'articolo 1-*quater* disciplina l'assunzione in Regioni diverse da quella per cui hanno concorso i docenti ancora inseriti nelle graduatorie di merito relative al concorso del 2012 per la scuola dell'infanzia, fino all'approvazione delle corrispondenti graduatorie relative al concorso bandito nel 2016. Termini e modalità di attuazione – inclusa la determinazione del limite massimo delle assunzioni in Regioni diverse, comunque non superiore al 15 per cento dei posti disponibili per ciascuna Regione, fermo restando il rispetto della quota massima del 50 per cento dei posti riservata alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami – saranno definiti con un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 1-*quinqües* prevede, anzitutto, a decorrere dal 2017, la corresponsione di un contributo per le scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Inoltre, prevede che, ai fini della verifica del mantenimento della parità, il MIUR accerta annualmente il rispetto del requisito relativo all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.

L'articolo 1-*sexies* dispone che le istituzioni scolastiche, nonché le competenti articolazioni dei ministeri dell'istruzione e dell'economia agiscono, ciascuna per le parti di competenza, per garantire l'assegnazione delle risorse alle scuole e la corresponsione delle somme spettanti al personale scolastico a tempo determinato per le prestazioni rese, in particolare, nell'ambito di incarichi di supplenza breve e saltuaria, entro termini che saranno fissati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento.

L'articolo 1-*septies* interviene sulla disciplina relativa all'ordinamento professionale dei periti industriali, innalzando il titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione (dal diploma di istituto tecnico al diploma di laurea) e sopprimendo i requisiti previsti per la partecipazione all'esame di Stato relativi al periodo di pratica e/o formazione professionale, con contestuale definizione della disciplina transitoria.

L'articolo 2 individua le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso*

*Science Institute* e autorizza la Scuola, fino al 31 dicembre 2020, a reclutare personale.

L'articolo 2-*bis* prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione per veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni che prevedono la rilevazione annuale del fabbisogno.

L'articolo 2-*ter* diminuisce il limite minimo dei crediti formativi universitari (CFU) da riconoscere, a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), agli studenti che intendono iscriversi ad un corso universitario.

L'articolo 2-*quater* prevede misure per l'incremento dei compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi a seguito dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015.

L'articolo 2-*quinquies* estende a tutti i residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016 – dunque, anche a cittadini di paesi extraeuropei, in possesso, ove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità – l'assegnazione della *card* per acquisti culturali (ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché acquisto di libri e accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali) dell'importo massimo di euro 500, istituita dalla legge di stabilità 2016.

L'articolo 2-*sexies* introduce transitoriamente una nuova modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente, volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato.

Passando all'esame del disegno di legge di conversione, l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), interviene sulla delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge n. 107 del 2015, con riferimento al criterio direttivo relativo alla determinazione degli *standard* nazionali per la valutazione.

L'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione interviene sulla delega in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *e*), della legge n. 107 del 2015. Essa dispone la definizione dei fabbisogni *standard* (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali (che contiene le prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria dei comuni singoli e associati, diffuse sul territorio nazionale). Inoltre, prevede l'istituzione di una quota capitaria per il «raggiungimento dei fabbisogni *standard*» (e non più dei livelli essenziali) e l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato, anche in questo caso, «raggiungimento dei fabbisogni *standard*» (e non più dei livelli essenziali).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015**

S. 2345 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 14<sup>a</sup> Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, sul disegno di legge S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015», come modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione si già espressa in tale sede, in data 18 febbraio 2016, approvando un parere favorevole.

La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, consta di 21 articoli ed è corredato da due allegati, contenenti, rispettivamente, 2 direttive (Allegato A) e 9 direttive (Allegato B), da recepire con decreto legislativo. In particolare, l'Allegato B elenca le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolato del disegno di legge reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di 1 decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei. Il Governo è stato inoltre autorizzato al recepimento di 2 direttive in via regolamentare.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state apportate significative integrazioni al contenuto originario del disegno di legge governativo, attraverso l'introduzione di principi e criteri specifici di delega e l'inserimento di ulteriori direttive e atti dell'Unione europea per il recepimento nell'ordinamento nazionale.

In particolare, in materia ambientale, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega per il recepimento, nell'ordinamento italiano, di tre direttive: la direttiva (UE) 2015/720, relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (articolo 4), già inserita nel disegno

di legge originario; la direttiva (UE) 2015/1513, relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel (articolo 16) e la direttiva (UE) 2015/2193, sulle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione medi (articolo 17), entrambe inserite *ex novo* nell'allegato B. Tra i principi e criteri direttivi contemplati dal richiamato articolo 4, si prevede, tra l'altro, l'organizzazione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso. Mentre, tra i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 17, si prevede che il Governo aggiorni la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e ne razionalizzi le procedure autorizzative.

In ambito fiscale e finanziario, innanzitutto, è stato soppresso l'articolo 12 riguardante la direttiva 2014/17/UE, sui contratti di credito ai consumatori su beni immobili residenziali, in quanto la relativa delega era stata conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114); detta delega è stata esercitata dal Governo con l'Atto n. 256 su cui le Commissioni parlamentari hanno espresso i pareri di competenza. Inoltre è stata inserita nell'allegato B la direttiva 2015/2376, relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Per contro, dall'Allegato B è stato espunto il riferimento alla direttiva 2016/97/UE, sulla distribuzione assicurativa. È stato inoltre inserito l'articolo 11, contenente la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 751/2015 sulle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento basate su carta.

Nel settore della giustizia, è stata conferita al Governo la delega per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (articolo 19).

In tema di cultura, sono stati fissati principi e criteri specifici di delega con riguardo al recepimento della direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (articolo 20), già inserita nel disegno di legge originario.

È stata inoltre inserita nell'Allegato A la direttiva (CE) 2009/156, in materia di polizia sanitaria e di importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi.

Il Governo è stato, infine, autorizzato, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012, a recepire due direttive in via regolamentare: la direttiva 2014/90/UE, sull'equipaggiamento marittimo (articolo 18) e la direttiva (UE) 2015/2203, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).



La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**

Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Coppola ed altri

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Albert LANIÈCE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore, onorevole LODOLINI, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere sulla proposta di inchiesta parlamentare relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Doc. XXII, n. 42 Coppola), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1, comma 1, della proposta istituisce, per la durata di un anno, la Commissione di inchiesta parlamentare, indicando come obiettivi la raccolta di dati informativi aggiornati e l'individuazione di soluzioni, anche di tipo legislativo, per adeguare lo stato dell'innovazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei.

Il comma 2 individua i compiti della Commissione di inchiesta:

- analizzare gli investimenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), anche al fine di individuare eventuali disconomie;
- comparare la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia;
- esaminare lo stato di informatizzazione attuale ed il livello di dotazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni statali e locali, anche verificando il livello di competenza professionale dei responsabili del settore delle ICT;
- monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali;
- verificare la possibilità di razionalizzare la spesa nel settore delle ICT.

L'articolo 2 prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo.

L'articolo 3, al comma 1, disciplina la possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. I commi da 2 a 8 recano la disciplina della richiesta di atti e documenti.

L'articolo 4 prevede l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa, i collaboratori e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza, sugli atti e documenti soggetti al regime di segretezza.

L'articolo 5 disciplina infine l'organizzazione interna della Commissione e la copertura dei relativi oneri.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**

C. 2617-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*). *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione Affari Sociali della Camera sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa C. 2617-B, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Obiettivo del provvedimento, che prevede il conferimento al Governo di apposite deleghe, è, da un lato, l'introduzione di misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno, dall'altro, la sistematizzazione ed il coordinamento della disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato alle mutate esigenze della società civile.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli. Nel corso dell'esame al Senato, il testo del disegno di legge delega, è stato modificato in più parti ed è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10).

Le principali novità introdotte dal Senato sono le seguenti: è stata precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività, ed è stato specificato che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni della riforma e dei decreti attuativi da questa discendenti (art. 1, comma 1); è stata cancellata la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (art. 1, comma 5); è stata garantita la correttezza della copertura della riforma e dei decreti da questa discendenti con il meccanismo della compensazione interna (art. 1, comma 6); è stata prevista l'introduzione della disciplina relativa alla trasformazione diretta e alla fusione tra associazioni e fondazioni (art. 3, comma 1, lettera *e*); è stata contemplata la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore. (art. 4, comma 1, lettera *b*); è stata prevista l'introduzione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti del Terzo settore, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale (art. 4, comma 1, lettera *f*); è stato operato il rafforzamento della lotta al *dumping* contrattuale a danno del settore cooperativo (art. 4, comma 1, lettera *h*); è stata promossa la garanzia dell'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici (art. 4, comma 1, lettera *h*); sono state valorizzate le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (art. 4, comma 1, lettera *p*); è stata introdotta la previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa (art. 5, comma 1, lettera *b*); è stata prevista la ridefinizione dei Centri di servizio per il volontariato (art. 5, comma 1, lettera *e* e *f*) che, nella nuova formulazione, possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà di Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma la cui costituzione è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore. È stato inoltre riconosciuto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, sulle basi di un programma triennale, con le risorse delle Fondazioni di origine bancaria; è stata contemplata l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore quale organo di consultazione (art. 5, comma 1, lettera *g*); è stato disposto l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione (art. 6); è stata prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per

definire i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore (art. 7); è stato riaffermato che il Servizio Civile universale, ora aperto anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, trova nella Costituzione la sua ragion d'essere e si connota come difesa non armata della patria volta alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Sono stati inoltre precisate le funzioni dei diversi livelli di governo (art. 8); è stato istituito un Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (Fondo progetti a favore delle associazioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni a decorrere dal 2017 (art. 9, comma 1, lettera g); è stato stabilito che le misure agevolative per l'economia sociale tengono conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (art. 9, comma 2); è stata prevista l'istituzione della Fondazione Italia sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la legge stabilità per il 2015 ha destinato alla riforma del Terzo settore (art. 10).

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 4*).

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*) ricorda che i Centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 5 del disegno di legge, sono gestiti dalle Regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 8,15.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»:**

**Audizione del professor Enzo Moavero Milanesi**

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Direttore della School of Law dell'Università Luiss «Guido Carli» di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*).

Enzo MOAVERO MILANESI, *Direttore della School of Law dell'Università Luiss «Guido Carli» di Roma*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il professor Moavero Milanesi per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 8,55.

ALLEGATO 1

**DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema  
scolastico e della ricerca  
(C. 3822 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3822, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, approvato, con modificazioni, dal Senato;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia dell'«istruzione», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato per la determinazione delle «norme generali» (art. 117, secondo comma, lett. *n*, Cost.) e, per il resto, alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.);

considerato che il provvedimento interviene altresì nelle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. *g*) ed *e*)), e nella materia «promozione e organizzazione di attività culturali», assegnata alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

considerato altresì che, con riferimento all'art. 1-*septies*, rileva la materia «professioni», rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), e che in tale ambito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso alle professioni spetta allo Stato (*ex plurimis*, sentenze nn. 329/2003, 12/2004, 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008, 138/2009, 271/2009, 328/2009, 98/2013);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee  
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –  
Legge di delegazione europea 2015  
(S. 2345 Governo, approvato dalla Camera)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015», come modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016;

rilevato che il disegno di legge in esame contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di 1 decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei e l'autorizzazione al Governo a recepire 2 direttive in via regolamentare;

preso atto che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati incidono su materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  
(Nuovo testo Doc. XXII, n. 42)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che la proposta prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

rilevato che appare necessario estendere l'oggetto dell'inchiesta della Commissione anche al livello di digitalizzazione e innovazione delle amministrazioni regionali, al fine di disporre di un quadro esaustivo dell'intero sistema della pubblica amministrazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

– all'articolo 1, comma 1, e comma 2, lettera *a*), le parole: «sia statali che locali» siano sostituite dalle seguenti: «statali, regionali e locali» e all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), le parole «statali e locali» siano sostituite dalle seguenti: «statali, regionali e locali», al fine di estendere l'oggetto dell'inchiesta della Commissione anche al livello di digitalizzazione e innovazione delle amministrazioni regionali.



ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C. 2617-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2617-B, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

richiamati i pareri espressi in data 26 marzo 2015 e 8 luglio 2015, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera e al Senato;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.);

ricordato che, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino;

considerato peraltro che la materia del terzo settore incide anche su ambiti competenziali afferenti sia alla competenza delle Regioni (ove ricadono, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, l'artigianato, il commercio su aree pubbliche, l'agricoltura, il turismo) sia alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (ad esempio, alla tutela della salute, che comprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali);

rilevato che l'articolo 9, comma 1, lettera g), come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca un criterio di delega che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, iniziative e progetti che possono interessare ambiti di competenza regionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di integrare il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), prevedendo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione del fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 19 maggio 2016

**COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE  
NEL GIOCO LECITO E ILLECITO**

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*AUDIZIONI*

**Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del  
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci**

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria**

**204<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

**Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2015.**

I senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) proseguono nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno formulando osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e CRIMI (*M5S*) e i deputati GUERINI (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 19 maggio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

**AUDIZIONI**

**Audizione di rappresentanti della Corte dei conti sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Angelo BUSCEMA, *presidente di sezione della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni le senatrici Magda Angela ZANONI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), il deputato Daniele MARANTELLI (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Angelo BUSCEMA, *presidente di sezione della Corte dei conti*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

